336
R29l

101

ISTITUTO DI SCIENZE ECONOMICHE
DELLA UNIVERSITÀ DI PADOVA

FRANCESCO A. RÈPACI

LEZIONI
DI
SCIENZA DELLE FINANZE

PADOVA - CEDAM - 1946

ISTITUTO DI SCIENZE ECONOMICHE
DELLA UNIVERSITÀ DI PADOVA

FRANCESCO A. RÈPACI

LEZIONI
DI
SCIENZA DELLE FINANZE

PADOVA - CEDAM - 1946

PROPRIETÀ LETTERARIA

Stampato in Italia - Printed in Italy

OFFICINE GRAFICHE DELLA «CEDAM» — PADOVA 1946

336
R29l

Avvertenza

In questo volume, compilato ad uso degli studenti, allo scopo di agevolare e completare la loro preparazione agli esami, ho riassunto le più importanti riforme, di recente introdotte in Italia, nel campo finanziario e tributario, in modo da presentare, nelle grandi linee, l'attuale ordinamento vigente. Ho tenuto conto dei provvedimenti legislativi pubblicati fino al I5 maggio I946.

Per una migliore intelligenza di quanto ho esposto, mi è parso opportuno di ricordare alcuni concetti fondamentali aderenti agli istituti finanziari esaminati e di dare alla fine un cenno degli oneri che la nazione deve sopportare in conseguenza della guerra.

Padova, 30 maggio I946

F. A. Rèpaci

16 A p 47 (MM)

INDICE

PARTE I - L'ATTIVITA' FINANZIARIA DELLO STATO pag. 1

PARTE II - LE ENTRATE PATRIMONIALI..... " 7

PARTE III - LE ENTRATE TRIBUTARIE..... " 15

Capitolo I - Cenni sulla teoria dell'imposta in generale..... " 17

Capitolo II - Le imposte dirette.

L'imposta sui terreni..... " 27

L'imposta sui fabbricati..... " 23

L'imposta sui redditi di ricchezza mobile..... " 38

L'imposta sui frutti dei titoli.... " 49

L'imposta straordinaria sui dividendi..... " 50

L'imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dei dirigenti delle società commerciali " 51

L'imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra..... " 52

L'imposta complementare progressiva sul reddito..... " 57

L'imposta ordinaria sul patrimonio.. " 63

L'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare..... " 68

Capitolo III - Le imposte sullo scambio della ricchezza " 71

L'imposta di successione " 71

L'imposta sul valore globale delle successioni..... " 79

L'imposta di manomorta..... " 81

L'imposta sul bollo..... " 82

L'imposta di registro..... " 85

La sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari..... " 87

Le imposte surrogatorie di registro e di bollo - L'imposta di negoziazione..... pag. 87
L'imposta sul capitale delle società straniere..... " 88
L'imposta sulle anticipazioni o sovvenzioni contro depositi o pegno " 89
Le imposte ipotecarie
L'imposta sui contratti di borsa.. " 90
Capitolo IV - Le imposte sui consumi... " 91
Monopolio del sale e del tabacco.. " 91
Monopolio del lotto pubblico..... " 92
I dazi doganali..... " 94
Le imposte di fabbricazione..... " 96
Le imposte esatte con il metodo del bollo. L'imposta sull'entrata... " 98
Altre imposte sui consumi..... " 101
Il contributo di solidarietà nazionale..... " 102
Capitolo V - Le controversie tributarie
Le magistrature amministrative.... " 107
L'autorità giudiziaria..... " 111
Capitolo VI - La riscossione dei tributi " 113
PARTE IV - L'ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO..... " 117
PARTE V - LA GESTIONE FINANZIARIA..... " 127
Capitolo I - Il bilancio dello stato... " 129
Capitolo II - La gestione della tesoreria..... " 150
PARTE VI - IL DEBITO PUBBLICO..... " 159
PARTE VII - LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI....
Capitolo I - I tributi locali " 175
Le imposte sui consumi..... " 176
Le sovrimposte sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari.... " 180
Le imposte sulle industrie, commerci e professioni..... " 181
L'imposta di patente..... " 181
La tassa sulle insegne..... " 182

L'imposta di licenza..... pag. 182
L'imposta di famiglia..... " 183
L'imposta sul valore locativo..... " 184
L'imposta di soggiorno..... " 186
L'imposta sui cani..... " 187
L'imposta sulle vetture..... " 187
L'imposta sui domestici..... " 188
L'imposta sui pianoforti e sui bigliardi..... " 189
Altri tributi a favore dei comuni e delle province..... " 189
Controversie in materia di tributi locali..... " 189
Capitolo II - La gestione finanziaria.. " 191
Il bilancio..... " 193
Il conto del patrimonio..... " 196
PARTE VIII - LA FINANZA DI GUERRA..... " 203

P A R T E I

L'ATTIVITA' FINANZIARIA DELLO STATO

1.- DEFINIZIONE. Nell'economia moderna la parola finanza indica l'aspetto puramente finanziario dell'attività economica in genere e tale significato resta quando è applicato agli individui e ad istituzioni private, mentre quando si riferisce agli enti pubblici(stato, provincie, comuni e altri consorzi pubblici) assume un significato più vasto, intendendosi per finanza, spesso con l'aggiunta dell'aggettivo pubblica, l'intera economia pubblica. Gli individui e lo stato (e gli altri enti pubblici minori) quando, per raggiungere i loro fini, cercano i mezzi economici per soddisfare rispettivamente i bisogni individuali e pubblici o collettivi, svolgono un'attività finanziaria, la quale si concreta in un primo momento nell'acquisto dei mezzi economici (entrate) e in un secondo momento nell'impiego di essi (spese); questi mezzi economici sono rappresentati dalla moneta. Nasce da ciò il fenomeno o fatto finanziario di cui l'entrata e la spesa rappresentano i due aspetti essenziali. Identica è la natura dei bisogni individuali e pubblici o collettivi i quali riguardano sempre gli individui; ma quelli collettivi nascono per il fatto della convivenza sociale, stabilendosi una differenza di grado tra essi e quelli individuali. La prima questione che si presenta nell'economia pubblica è di determinare quali e in che misura siano i bisogni da soddisfarsi per mezzo dell'ente pubblico.

2.- FABBISOGNO FINANZIARIO E CAPACITA' ECONOMICA DELLA NAZIONE. Accertato quale sia il fabbisogno finanziario, il complesso cioè delle spese per un determinato periodo di tempo, occorre stabilire i mezzi con cui vi si deve far fronte; tali mezzi trovano un limite nella capacità economica della nazione, la quale reagisce in modo immediato a seconda dei provvedimenti finanziari statali; questi perciò richiedono la continua visione dell'interesse generale.

Sia per l'uso delle spese sia per il metodo di prelievo delle entrate, i provvedimenti finanziari possono essere fattori di incremento, di rallentamento o

addirittura di distruzione della potenzialità produttiva della nazione.

In ogni stato esiste una massa di redditi e di risparmi disponibili per la soddisfazione dei bisogni individuali e pubblici. Di quanto si aumenta la quota destinata per la soddisfazione dei bisogni pubblici, di altrettanto si diminuisce la quota destinata ai bisogni individuali. La ripartizione dei redditi e del risparmio o della ricchezza in genere, disponibili per la soddisfazione dei bisogni individuali o dei bisogni pubblici, l'entità della distribuzione tra quest'ultimi, nonchè le forme di prelievo delle entrate tra le varie fonti produttive cambiano attraverso il tempo, essendo il risultato di contingenze storiche variabilissime e dipendono soprattutto dall'organizzazione economica sociale e politica, dal grado di benessere economico, e dai fini che lo stato si propone di conseguire. Qualunque sia l'organizzazione politica di uno stato e qualunque siano i fini che esso si propone di raggiungere, esistono nella finanza moderna alcuni canoni fondamentali per il governo della buona finanza.

3.- IL PRINCIPIO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO. Uno di questi canoni è quello dell'equilibrio finanziario o del pareggio, con la quale espressione si vuol significare che le entrate e le spese debbono coincidere quantitativamente; un eccesso delle entrate sulle spese (avanzo) o di spese sulle entrate (disavanzo) dimostra una situazione anormale. Un avanzo può significare o che alcuni servizi pubblici sono rimasti insoddisfatti oppure che è stata sottratta all'economia privata una quantità di ricchezza superiore al fabbisogno statale e forse necessaria al soddisfacimento dei bisogni individuali urgenti. Una condizione patologica più pericolosa è il disavanzo, perchè significa che i mezzi disponibili sono insufficienti per la soddisfazione dei bisogni pubblici, i quali perciò sono superiori alla capacità economica della nazione.

I disavanzi cronici si risolvono in un accumulo

sempre crescente di debiti ossia in una sottrazione continua del risparmio nazionale che può portare all'assottigliamento e persino all'esaurimento del reddito nazionale. Il canone del pareggio finanziario è in sostanza un aspetto particolare del principio più vasto regolatore anche dell'economia privata per cui la soddisfazione dei bisogni pubblici, entro i limiti delle capacità economiche nazionali, deve essere massima con il minore possibile consumo di ricchezza. La scelta dei servizi pubblici da soddisfare, la determinazione delle rispettive quantità, che si risolve nella erogazione e nel riparto delle spese pubbliche il metodo di prelievo e la rispettiva ripartizione delle entrate, tributi e debiti, rappresentano tanti complessi problemi di politica finanziaria che lo stato deve continuamente risolvere e la cui soluzione, oltre che dalla maggiore o minore perizia dei governanti, dipende da contingenze storiche mutevolissime. Le quali soluzioni variano ancora a seconda che l'attività finanziaria si svolge in periodi normali o in periodi anormali, in quanto avvenimenti di carattere straordinario di carattere economico, politico e sociale vengano a turbare l'economia nazionale.

Al successo di un sano governo di finanza in qualunque periodo esso venga attuato concorrono ancora circostanze di ordine formale quali sono, l'organizzazione finanziaria e gli ordinamenti contabili. Una buona organizzazione finanziaria significa oculata e cauta erogazione delle spese, economica percezione dei tributi, quindi diminuzione dei costi; chiarezza di conti vuol dire facilità di controlli, fiducia e credito nello stato, fattore quest'ultimo di potenza finanziaria. La finanza pubblica per i suoi riflessi immediati con l'economia generale del paese penetra intimamente nei più reconditi meandri la vita di una nazione ed è perciò lo specchio fedele del suo stato sociale, politico, economico e morale; la storia finanziaria di una nazione è lo svolgimento della sua vita nei più svariati aspetti; non esistono buone finanze senza una buona po-

litica, non esiste neppure una vera prosperità, una tranquillità sicura senza una buona amministrazione finanziaria.

L'attività finanziaria degli stati storicamente è andata sempre più dilatandosi per l'estendersi delle funzioni in campi prima lasciati all'iniziativa privata, per il sorgere dei nuovi bisogni pubblici, per lo sviluppo della civiltà in relazione anche all'incremento della popolazione e della ricchezza. E' un fenomeno generale che, negli ultimi due secoli ed attualmente, ha assunto proprozioni grandissime.

4.- LE ENTRATE DELLO STATO. I mezzi di cui può disporre lo stato per far fronte al suo fabbisogno sono le entrate di carattere patrimoniale, le entrate tributarie e il debito pubblico.

P A R T E II

LE ENTRATE PATRIMONIALI

5.- I REDDITI PATRIMONIALI. Le entrate di carattere patrimoniale sono costituite dai proventi derivanti dal demanio pubblico per i beni ceduti in uso a privati mediante la corresponsione di canoni, e dall'impiego ed uso di beni patrimoniali. Tali proventi sono iscritti nel bilancio italiano in due rubriche: proventi del demanio dello stato e utili netti delle aziende autonome.

Nei proventi del demanio sono compresi i redditi delle miniere, delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, dei terreni, dei fabbricati, spiagge pubbliche, canali d'irrigazione, foreste ed altri beni; gli interessi su crediti, dividendi su conferimenti di capitali in aziende speciali, e i redditi di aziende patrimoniali dello stato.

I prodotti netti delle aziende autonome di stato sono quelli derivanti dalla gestione delle ferrovie , delle poste, telegrafi e telefoni e dei monopoli di stato. Le entrate patrimoniali sono chiamate entrate originarie o di diritto privato.

Lo stato, in quanto è possessore di un patrimonio, ritrae dei redditi patrimoniali, i quali comprendono sia i proventi derivanti dal demanio pubblico per i beni eventualmente ceduti in uso a privati mediante la corresponsione di canoni, sia quelli derivanti dall'impiego e uso di beni patrimoniali. I redditi, come qualsiasi altra entrata dello stato, debbono essere accertati, riscossi e quindi versati nelle casse erariali.

6.- I CONTRATTI DELLO STATO. Si distinguono due modi di acquisto di beni patrimoniali; di diritto privato e di diritto pubblico. I modi di acquisto di diritto pubblico sono l'espropriazione per pubblica utilità; l'espropriazione per debito d'imposta ; la successione ad un altro stato, la sclassificazione di un bene di demanio pubblico; il bottino militare; la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato e delle cose che ne sono il prodotto e il profitto.

I metodi di acquisto di diritto privato sono quel

li previsti dal codice civile e cioè la occupazione, la successione, la prescrizione ed il contratto. Particolare importanza assumono i contratti dello stato.

Lo stato per raggiungere i suoi fini nella esecuzione dei servizi pubblici deve adoperare i mezzi idonei ed acquistare quindi dai privati una importante entità di servizi e cose. L'attività svolta dallo stato, quale contraente, in rapporti coi privati è rigorosamente disciplinata dalla legge di contabilità allo scopo precipuo che l'interesse dello stato sia garantito e tutelato. I contratti, dai quali può derivare allo stato un'entrata o una spesa, rappresentano uno strumento giuridico di una parte, molto notevole, dell'attività finanziaria statale, donde l'intervento di vari organi di controllo a seconda dell'entità economica dei contratti stessi.

L'amministrazione prepara, in genere, il progetto o schema di contratto, nel quale sono indicati l'oggetto del contratto e le relative clausole o condizioni che prendono il nome di capitolati generali o speciali a seconda che si tratti di condizioni generali o speciali a determinati contratti.

7.- **LE FORME DEI CONTRATTI.** Si hanno quattro forme di contratto: l'asta pubblica o per pubblici incanti; la licitazione privata; l'appalto concorso e la trattativa privata.

Il principio generale è che tutti i contratti debbono essere fatti mediante l'asta pubblica o dei pubblici incanti, in quanto con tale procedimento si ritiene che lo stato possa raggiungere il maggior vantaggio dal punto di vista economico e finanziario ed evitare arbitrî nella scelta dei contraenti da parte degli organi amministrativi ed eventuali favoritismi.

Con il sistema dell'asta pubblica, la proposta del contratto preparata dall'amministrazione con la indicazione del prezzo massimo (se il contratto è attivo) e del prezzo minimo (se il contratto è passivo) è offerta al pubblico per mezzo di una gara tra più offerenti;

l'altro contraente sarà colui che farà la offerta più vantaggiosa. Il procedimento dell'asta pubblica è complesso e si svolge mediante le seguenti fasi: pubblicazione dell'avviso d'asta, cioè del progetto del contratto con tutte le clausole contrattuali e con la procedura da eseguirsi negli incanti; l'ammissione d'asta, la scelta di coloro che hanno i requisiti richesti dalla legge di contabilità per concorrere all'asta; la celebrazione dell'asta, la quale si svolge con differenti metodi.

La osservanza di tutte le formalità di detto procedimento è rigorosa; qualunque inosservanza produce l'annullamento dell'asta.

Mediante la licitazione privata, la gara è limitata a una determinata o determinate categorie di persone, alla quale si rivolge espressamente l'amministrazione per concorrere alla gara. La licitazione privata può aver luogo: a) quando l'asta pubblica sia andata deserta, oppure le offerte non abbiano raggiunto il prezzo base della gara: b) quando è ammessa esplicitamente dalla legge.

L'appalto concorso è una forma speciale di licitazione privata; non è l'amministrazione, ma le persone o le ditte invitate a concorrere, le quali, previa conoscenza del piano di massima fornito dall'amministrazione, presentano progetti tecnici in relazione all'oggetto del contratto con la indicazione delle condizioni e dei prezzi. L'amministrazione sceglie tra i progetti presentati qualora ne trovi convenienza; questa forma di contratto è adottata specialmente nella esecuzione di lavori pubblici.

La trattativa privata è quella forma di contratto per cui l'amministrazione si rivolge ad una persona determinata. Sono determinati i casi in cui si può ricorrere a questa forma di contratto; in genere l'amministrazione vi può ricorrere quando essa ritiene che per speciali circostanze non possono essere applicate le precedenti forme.

8.- ORGANI DI CONTROLLO PER I CONTRATTI DELLO STATO. Nella formazione dei contratti intervengono due organi di controllo: il consiglio di stato e la corte dei conti.

L'intervento del consiglio di stato si esplica mediante pareri ai progetti di contratti; il parere di questo organo è obbligatorio quando l'importo previsto dal contratto superi le lire 300.000 , I50.000 e 75.000 a seconda che i contratti da stipularsi siano rispettivamente i pubblici incanti, la licitazione privata e l'appalto concorso, la trattativa privata. Le suddette cifre sono elevate rispettivamente a lire I.000.000 , 500.000 e 250.000 per i contratti da stipularsi dai ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica; a 500.000 per la licitazione privata e I50.000 lire per la trattativa privata per i contratti da stipularsi dal provveditorato generale dello stato.

L'intervento del consiglio di stato non si limita alla regolarità formale dei contratti, ma indaga anche sul merito, se siano o no convenienti all'amministrazione.

Allorchè, nella esecuzione dei contratti, per cui non è intervenuto il parere del consiglio di stato, sono stati apportati mutamenti per cui il loro ammontare ha superato i limiti sopra ricordati, il parere del consiglio di stato è necessario prima del pagamento finale.

Nei contratti conclusi per trattativa privata o appalto concorso è necessaria la stipulazione formale del contratto; in quelli preceduti da asta pubblica o licitazione privata, il verbale di aggiudicazione è equipollente all'atto di stipulazione.

Perchè il contratto sia perfetto oltre la stipulazione è necessaria ancora l'approvazione; la quale, di norma, avviene mediante decreto ministeriale; sono determinati dalla legge i funzionari che in luogo del ministro possono eventualmente approvare i contratti. E' necessario però il decreto del ministro allorchè sul progetto del contratto non è stato udito il parere del

consiglio di stato e in ogni caso quando il contratto stipulato non sia conforme al progetto ed alle condizioni stabilite. Negli altri casi il ministro può delegare altri funzionari per l'approvazione.

Mediante l'approvazione si esercita un'azione di controllo che riguarda non solo la legittimità, ma anche il merito. I contratti non possono essere approvati e resi esecutivi ove manchino le corrispondenti disponibilità sui fondi iscritti in bilancio.

La corte dei conti interviene nella formazione dei contratti in quanto tutti i decreti di approvazione dei medesimi d'importo superiore alle 20.000 lire debbono essere sottoposti alla registrazione preventiva. Il controllo della corte è di legittimità, identico a quello che viene esercitato sui decreti reali, e cioè se l'atto è conforme alle leggi, ed ai regolamenti ed alla legge di bilancio.

Data la particolare importanza di alcuni contratti per la loro approvazione è necessaria una legge.

Le norme generali della contabilità comprese quelle riferentisi al bilancio non sono applicate integralmente, importanti deroghe sono stabilite da leggi speciali specialmente per tutti i servizi che sono gestiti in autonomia e per alcuni rami dell'amministrazione quali il magistrato delle acque; la bonifica integrale, ecc.

P A R T E III

LE ENTRATE TRIBUTARIE

C A P I T O L O I

CENNI SULLA TEORIA DELL'IMPOSTA IN GENERALE

9.- CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE. Nell'economia finanziaria moderna la fonte preponderante e più cospicua delle entrate è rappresentata dai tributi; la finanza a tipo prevalentemente patrimoniale dei tempi antichi e del Medioevo è stata sostituita dalla finanza tributaria. Il che è il risultato di un lungo e lento processo storico in virtù del quale oltre alla trasformazione ed alla evoluzione dell'assetto economico nazionale, si sono mutate le basi dell'ordinamento politico ed i rapporti fra lo stato e gli individui, e di conseguenza si è andato sempre più estendendo il campo dell'attività statale.

I tributi, dette anche entrate derivate o di diritto pubblico, si suddividono in imposte, tasse o prezzi politici e contributi. Questa ripartizione si basa sulla natura e sulla estensione dei bisogni pubblici o collettivi, cui soddisfa lo stato, il quale appunto per raggiungere tale scopo deve svolgere una certa attività in genere, produrre cioè certi beni che si chiamano servizi pubblici.

Di cui: a) alcuni, data la natura del bisogno, vanno a beneficio dell'intera collettività, senza che sia possibile determinare quale sia il vantaggio o la utilità ricavata dai singoli individui componenti la collettività; b) altri servizi procurano una utilità particolare a taluni individui e soddisfano quindi un loro bisogno divisibile o individualizzabile, ma contemporaneamente ed in parte vanno, come in a), a beneficio della intera collettività. I servizi di questa seconda categoria sono suscettibili di domanda da parte degli individui e di essere offerti dallo stato nella misura richiesta; i servizi invece della prima catego-

ria, interamente a carattere indivisibile, non sono suscettibili di domanda.

Lo stato qualche volta nel provvedere alcuni servizi a carattere indivisibile, arreca contemporaneamente ad alcuni individui un vantaggio particolare di cui si può misurare l'entità; questi individui sono tenuti ad una prestazione allo stato in proporzione del vantaggio ricevuto: tale prestazione è chiamata contributo, il quale perciò ha alcune caratteristiche, comuni sia all'imposta (obbligarietà) sia alla tassa (servizio speciale di cui si può determinare l'utilità). Il contributo è chiamato anche imposta speciale. Caso tipico del contributo si ha quando lo stato esegue un'opera pubblica (per esempio costruzione di una strada) per la quale, data la sua utilità generale, riscuote una imposta a carico di tutti; in tale occasione alcuni individui oltre al vantaggio generale godono di benefici particolari, qual'è l'aumento del valore degli immobili vicini all'opera costruita e perciò sono tenuti al pagamento di questo speciale tributo.

La produzione di qualunque servizio ha per lo stato un costo; il quale è ripartito, quando si tratta di servizi in parte divisibili, in relazione al vantaggio goduto dai richiedenti; il corrispettivo richiesto però non copre interamente il costo stesso, ma soltanto quella parte che è ritenuta divisibile, e si chiama tassa o prezzo politico.

Quando si tratta di servizi a carattere interamente indivisibile, non potendosi determinare il vantaggio dei singoli nè essendovi richiesta da parte di questi per la ripartizione del costo si ricorre ad altri criteri e il corrispettivo richiesto si chiama imposta.

La tassa è dovuta se e in quanto vi sia domanda di quel dato servizio particolare; l'imposta invece è obbligatoria.

Le caratteristiche dei tributi quindi sono:

per la tassa o prezzo politico: corrispettivo per servizi divisibili; domanda individuale, misura in relazione a quantità richiesta, compenso in relazione a

utilità individuale inferiore però al costo totale del servizio;

per l'imposta: corrispettivo per servizi indivisibili, obbligatorio, commisurato non alla domanda che non esiste ma ad altri criteri, ricchezza degli individui (reddito o patrimonio);

per il contributo: corrispettivo per servizi divisibili reso in occasione di provvista di servizi indivisibili (esecuzione di opere pubbliche) commisurato al vantaggio ricevuto, obbligatorio.

I singoli tributi non hanno sempre le caratteristiche ricordate nette e precise da poter essere classificati senza altro nell'una o nell'altra categoria; alcuni hanno nella realtà caratteri misti; nella legislazione positiva poi la terminologia non è sempre rigorosa anche perchè la classificazione ricordata è il frutto di elaborazione scientifica che lentamente va introducendosi nei testi legislativi.

I tributi nell'economia moderna vengono soddisfatti mediante pagamento in moneta, anticamente mediante la cessione di beni di qualsiasi specie o mediante la prestazione di servizi personali.

IO.- PRINCIPI GIURIDICI ED ECONOMICI DELLA RIPARTIZIONE DELLE IMPOSTE. Mentre è agevole la ripartizione del costo dei servizi pubblici per i quali gli individui sono tenuti al pagamento delle tasse perchè, come si è già detto, vi è una domanda da parte di essi e si può determinare l'utilità, non è così nelle imposte in cui la domanda è inesistente ed incognita è l'utilità goduta da ogni cittadino; d'altra parte la massa dei servizi pubblici è determinata, in un dato momento storico, dallo stato; quindi il loro costo e di conseguenza la ricchezza da prelevare variano a seconda dell'estensione dei servizi stessi.

Per ogni nazione il limite massimo dei servizi pubblici che può fornire lo stato è dato dalla ricchezza disponibile nel paese, tenuto conto di quell'altra parte di ricchezza che deve essere destinata ai bisogni in

dividuali.

La ricchezza disponibile per la soddisfazione dei bisogni individuali e pubblici è costituita dal reddito annuo, perciò l'imposta si preleva sul reddito e in casi eccezionali sul patrimonio; quindi si hanno le imposte sul reddito e le imposte sul patrimonio.

Il reddito è la fonte principalissima dei tributi anche se alle volte prende apparentemente una diversa configurazione; una buona ripartizione del carico tributario dovrebbe essere fatta in modo che non fosse ostacolato lo sviluppo del reddito nazionale, per non intaccare la potenza produttiva della nazione.

Nei paesi a civiltà progredita esistono, per la ripartizione del carico tributario, alcuni principî giuridici ed economici, comunemente accolti e che si riannodano in sostanza alla concezione dello stato moderno.

I principî giuridici sono: quello della generalità o universalità e quello della uguaglianza delle imposte; il primo significa che tutti i componenti di una collettività dello stato devono pagare le imposte senza distinzione di classe; il secondo principio significa che tutti, a parità di ricchezza, debbono avere lo stesso trattamento tributario.

Su quest'ultimo principio varie sono le opinioni per determinare il criterio preciso di ripartizione e della graduazione delle imposte, se cioè in ragione proporzionale o in ragione progressiva al reddito o alla ricchezza in genere.

Le principali teorie riferentisi alla uguaglianza sono: teoria delle prestazioni e delle controprestazioni secondo la quale ogni contribuente dovrebbe ricevere una quantità di servizi che siano equivalenti per lui alle imposte pagate; la teoria del sacrificio proporzionale, per cui la imposta non dovrebbe essere proporzionata al reddito monetario bensì al sacrificio sopportato dal contribuente in termine di utilità; teoria del sacrificio minimo: l'imposta dovrebbe essere regolata in guisa che i contribuenti possano pagarla col minimo del sacrificio complessivo; teoria della capaci

tà contributiva, secondo la quale le imposte dovrebbero essere ripartite basandosi sul criterio della capacità economica, la quale ha la sua espressione concreta e normale nel reddito.

Quest'ultima è oggi la teoria dominante.

Uno dei principi economici che riguarda essenzialmente l'uso dell'imposta e che essa è considerata economica quando lo stato preleva tanti tributi quanti siano necessari perchè il risultato utile di essi sia il massimo.

Lo stato deve prelevare soltanto le imposte necessarie ai suoi fini e usarle nella maniera più favorevole, più conveniente per la collettività in modo da mantenere in efficienza servizi pubblici necessari in quel dato momento, da ottenere il massimo frutto dell'imposta. In questo modo le imposte diventano un fattore di aumento del reddito nazionale; l'aumento di questo rende possibile ai cittadini di destinare tanto al consumo presente, quanto al risparmio una somma maggiore di quella che potrebbero se l'imposta non ci fosse.

11.- LE FONTI DELLE IMPOSTE. Fonte delle imposte, si disse, è la ricchezza individuale, la quale è costituita da due elementi: reddito e patrimonio. La fonte principalissima però è il reddito: un sistema normale d'imposte sul patrimonio intaccherebbe gravemente il reddito e sarebbe un sistema suicida, in quanto col tempo distruggerebbe la materia imponibile. Le imposte sul patrimonio sono ammissibili in periodi eccezionali; e quelle esistenti in alcuni stati servono essenzialmente a diversificare i redditi per meglio misurare la capacità contributiva dei contribuenti.

Si distinguono i redditi lordi e i redditi netti; per ottenere questi ultimi occorre dedurre dai redditi lordi le spese di produzione. Il principio prevalente è quello di colpire i redditi netti, anzi nei sistemi tributari più progrediti, i redditi netti sono ancora ulteriormente diversificati per renderli omogenei a seconda della loro natura, e della loro origine per una

contribuzione differenziale allo scopo appunto di raggiungere una più equa tassazione.

Come per i redditi, si distinguono patrimoni lordi e patrimoni netti: questi ultimi si ottengono deducendo dai patrimoni lordi tutte le passività da cui sono gravati; ove si ricorra alla tassazione dei patrimoni si colpisce il patrimonio netto.

I2.- IMPOSTE REALI E IMPOSTE PERSONALI. Le imposte si distinguono poi in reali e personali: reali sono quelle che colpiscono la ricchezza (reddito o patrimonio) per se stessa e cioè i singoli redditi derivanti dagli enti che li producono o i singoli patrimoni, separatamente, facendo astrazione dalle persone a cui appartengono e dalle condizioni economiche, famigliari, sociali di queste.

Le imposte personali colpiscono il reddito o il patrimonio complessivo, tenendo conto di qualunque passività, delle spese che siano inerenti o non inerenti alla produzione del reddito, e delle condizioni economiche, famigliari, sociali delle persone a cui esse appartengono.

Il sistema della tassazione personale quindi ammette l'esenzione di un minimo di reddito o di patrimonio che si ritenga necessario perchè il contribuente possa vivere; ammette detrazioni per carichi di famiglia, per età, malattia, ecc. In sostanza l'imposta personale colpisce il contribuente in quanto, tenuto conto delle circostanze ricordate, abbia un reddito o un patrimonio complessivo capace di sopportare il tributo stesso e in relazione a questa capacità.

La tassazione personale introdotta nei tempi moderni e che tende ad estendersi presuppone la tassazione reale; ma in nessun paese vi è esclusività dell'uno o dell'altro sistema.

I3.- LE IMPOSTE SUI CONSUMI. Accanto alle imposte sui redditi si hanno le imposte sui consumi, le quali ultime colpiscono anche i redditi (ed eventualmente il

patrimonio) ma nel momento in cui escono dalla economia del contribuente mentre le prime li colpiscono nel momento della loro produzione.

I4.- LE IMPOSTE DIRETTE E LE IMPOSTE INDIRETTE. Le imposte si distinguono poi in dirette ed indirette; sono dirette quelle che colpiscono direttamente e immediatamente l'oggetto che si vuole tassare; indirette quelle che lo colpiscono attraverso una manifestazione della esistenza dell'oggetto che si vuole tassare. Rientrano nel concetto di imposte dirette le imposte sui redditi, sul patrimonio; nel concetto di imposte indirette le imposte sui consumi, sui trasferimenti di proprietà, cioè sullo scambio di beni in quanto manifesta l'esistenza di un reddito e di un patrimonio. Praticamente le imposte dirette si riscuotono, come si vedrà in seguito, mediante ruoli nominativi dei contribuenti ed a periodi fissi; quelle indirette si riscuotono in occasione di atti determinati, che avvengono in momenti indeterminabili e non suscettibili di ruoli nominativi.

I5.- L'ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE. Qualunque sia il sistema di ripartizione del carico tributario, ogni tributo per il suo prelevamento e perchè entri nella effettiva disponibilità dello stato va soggetto dal punto di vista tecnico ad un complesso di operazioni che sono l'accertamento e la riscossione, le quali ubbidiscono ad alcuni principî allo scopo di assicurare le entrate dello stato ed in pari tempo garantire gli interessi ed i diritti dei contribuenti, evitando gli abusi, o le frodi che sono pregiudiziali tanto per lo stato quanto per i contribuenti. Questi principi, che si riallacciano e completano gli altri due avanti ricordati, quelli della generalità e della uniformità, sono: I) ogni tributo deve essere certo, cioè determinato in ogni sua parte; 2) deve essere percepito nel tempo e nel modo che pel contribuente sono più comodi; 3) deve essere riscosso colle minori spese possibili.

L'operazione più importante è l'accertamento; mediante il quale si determinano i soggetti del tributo, l'oggetto (il reddito, il patrimonio) che dovrà essere sottoposto alla tassazione e la misura precisa della quantità che deve essere prelevata e cioè la somma di denaro che deve pagarsi.

I metodi di accertamento sono vari; quelli prevalenti sono: l'indiziario, quando si ricorre ad alcuni elementi caratteristici per desumere l'entità dell'oggetto da tassare; metodo della denuncia dei contribuenti controllata dalla finanza, quando il contribuente oltre a dichiarare il reddito deve fornire tutti gli elementi necessari per dimostrare la esattezza che è sottoposta al sindacato della finanza; metodo oggettivo o di ufficio allorchè la valutazione è fatta da speciali organi della finanza con metodi uniformi indipendentemente dalla dichiarazione dei contribuenti (metodo del catasto).

Imponibile è quella parte di reddito, di patrimonio, di qualunque oggetto, che una volta accertato ed operate tutte le deduzioni ammesse in ogni legge di imposta, è in definitiva tassato.

I6.- LE ALIQUOTE . Avvenuta la determinazione dell'imponibile che è valutato in moneta, si fissa quale è la quota che deve essere pagata. La quota da pagarsi costituisce in definitiva il tributo, e può essere stabilita in modi differenti. Può essere fissa, cioè la somma da pagare è costante qualunque sia l'ammontare dell'imponibile dell'oggetto tassato, proporzionale se è un tanto per cento costante; progressiva o degressiva se rispettivamente aumenta coll'aumentare o aumenta col diminuire dell'imponibile. La cifra che indica la somma fissa o la percentuale dell'imponibile da pagare si chiama aliquota; si possono avere quindi imposte ad aliquota fissa, proporzionale, progressiva o degressiva.

L'aliquota progressiva può essere integrale quando cioè raggiunge il massimo del I00/I00, equivalente

a confisca, o parziale quando raggiunta una certa cifra, si trasforma in proporzionale.

E' comunemente accolto il principio che le aliquote proporzionali sono applicabili alle imposte reali mentre quelle progressive sono applicabili alle imposte personali.

I7.- IL SISTEMA DELLA QUOTITA' ED IL SISTEMA DEL CONTINGENTE. Quando è fissata l'aliquota dell'imposta da applicare alla materia imponibile, senza stabilire il gettito complessivo della medesima, si dice che l'imposta è di quotità, il gettito totale del tributo riscosso sarà uguale alla somma delle singole quote riscosse; quando invece lo stato fissa preventivamente lo ammontare del gettito che l'imposta deve dare, si dice che l'imposta è distribuita col metodo del contingente.

Il contingente è la somma del tributo fissato dallo stato, la quale può essere ripartita secondo un criterio professionale o secondo un criterio territoriale; col criterio territoriale il contingente nazionale è ripartito tra i compartimenti; a sua volta il contingente compartimentale è ripartito tra le provincie e poi tra i comuni e in ultimo tra i contribuenti. Secondo il criterio professionale il contingente è ripartito tra i vari gruppi e categorie professionali.

Il metodo normale è il sistema della quotità, quello del contingente dando luogo a varî inconvenienti nella ripartizione.

I8.- LE IMPOSTE NELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO ITALIANO. Delineati i più importanti principî che regolano la imposizione e la ripartizione dei tributi si danno alcuni cenni sul sistema tributario italiano, distintamente per lo stato e per gli enti locali.

Il massimo ente pubblico che soddisfa bisogni pubblici è lo stato, ma questo può delegare parte delle sue funzioni ad altri enti pubblici minori dando loro contemporaneamente la facoltà di imporre tributi entro

determinati limiti che, in genere, sono fissati dall'ampiezza dei bisogni pubblici loro affidati. Il riparto delle funzioni fra lo stato e gli enti pubblici minori varia attraverso il tempo.

In Italia gli enti pubblici minori forniti di potere imposizionale tributario sono le provincie, i comuni e le camere di commercio.

Le imposte a favore dello stato si possono dividere in tre gruppi: I) imposte dirette; 2) imposte sullo scambio della ricchezza; 3) e imposte indirette o sui consumi.

Le imposte dirette comprendono: le imposte sui redditi e le imposte sul patrimonio. Quelle sui redditi si suddividono in a) imposta sui terreni; b) imposta sui fabbricati, c) imposta sui redditi di ricchezza mobile; d) imposta sui titoli di credito; e) imposta straordinaria progressiva sui dividendi; f) l'imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali; g) l'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra h) e l'imposta complementare progressiva del reddito.

Le imposte sul patrimonio sono: i) l'imposta ordinaria sul patrimonio; l) l'imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare:

C A P I T O L O II

LE IMPOSTE DIRETTE

L'IMPOSTA SUI TERRENI

19.-L'OGGETTO. L'imposta sui terreni o sui fondi rustici è regolata dal t.u. 8 ottobre 1931, n.1572, dalla l. 8 marzo 1943 n.153 e d.l.l. 9 ottobre 1944, n.384 . Essa colpisce il reddito dominicale ossia quella parte del reddito totale dei terreni che deriva dalla loro naturale produttività e dai capitali che sono stabilmente in essi investiti. Nel reddito derivante dalla naturale produttività dei terreni è compresa, quando esiste, la così detta rendita fondiaria o rendita ricardiana e cioè il maggior profitto ricavato dai possessori dei terreni più fertili o posti in condizioni più vantaggiose in confronto ai possessori di terreni a reddito minimo. I capitali stabilmente investiti sono quelli destinati ad aumentare la produttività dei terreni, e cioè per costruzioni rurali, per spese di bonifica , per irrigazione e in genere di miglioramento agrario .

L'altra parte del reddito che deriva dai terreni è quella attribuibile al capitale mobile, o di esercizio, ed al lavoro di direzione detto reddito agrario. Questo reddito è colpito dall'imposta di ricchezza mobile come si dirà in seguito; e lo stesso dicasi del reddito di lavoro puro (stipendio, salario).

Il reddito dominicale, oggetto di tassazione, è quello ordinario, cioè quello medio producibile entro un più o meno lungo periodo di tempo e da un proprietario nè troppo negligente, nè troppo diligente, cioè da un buon padre di famiglia.

20.- IL SOGGETTO. Soggetto dell'imposta è il proprietario del fondo, intendendosi per tale chi ha il

possesso del fondo; se questo appartiene a più condomini ed è indiviso l'obbligazione dell'imposta grava su tutti solidalmente.

L'imposta grava non sul nudo proprietario ma sui titolari del diritto di usufrutto, uso ed abitazione quando sul fondo stesso siano costituiti tali diritti; sull'enfiteuta o utilista se il fondo è soggetto ad enfiteusi quando il canone sia stabilito in denaro o in una quantità determinata di frutti; qualora infine i frutti del fondo si dividano in determinate parti aliquote o altrimenti per natura di frutto, tra diverse persone, ognuno dei titolari è obbligato al pagamento della propria quota di imposta.

21.- LE ESENZIONI. Le esenzioni dal tributo si distinguono in permanenti e temporanee. Le esenzioni permanenti sono accordate ai terreni i quali sono incapaci di produrre qualsiasi reddito economico diretto (cimiteri, terreni demaniali, strade, alveo dei fiumi, superficie dei laghi, spiagge, ecc.); se poi essi sono suscettibili di produrre reddito economico, per la loro natura o per la loro destinazione, sono soggetti alle imposte sui fabbricati o di ricchezza mobile (miniere, cave, torbiere, i luoghi e gli stagni da pesca, ecc.).

Le esenzioni temporanee sono accordate ai redditi derivanti da alcune nuove piantagioni fruttifere per un periodo variabile da 5 a 25 anni, secondo la qualità delle medesime.

22.- L'ACCERTAMENTO DEL REDDITO. IL CATASTO. L'accertamento del reddito dominicale si fa col metodo del catasto, mediante cioè operazioni tecniche apposite affidate a organi dell'amministrazione finanziaria.

Le operazioni catastali si distinguono in operazioni geometrico-topografiche o di misura e operazioni economiche o di stima.

Le prime hanno per oggetto di determinare la configurazione e l'estensione delle singole proprietà e delle diverse particelle catastali. La particella cata

stale è costituita da una porzione continua di terreno, situata nel medesimo comune, appartenente allo stesso proprietario, di uniforme qualità o classe e che abbia la stessa destinazione.

Le operazioni di stima consistono nel determinare la rendita imponibile ritraibile per ogni particella tipo prescelta per qualità e classe di terreno; nel formare cioè la cosidetta tariffa d'estimo. La tariffa d'estimo esprime in moneta legale, la rendita imponibile di un ettaro di terreno per ciascuna qualità e classe di terreno. La rendita imponibile è quella parte del prodotto totale del fondo che resta al proprietario, netta dalle spese e perdite eventuali.

23.- LE TARIFFE D'ESTIMO. La formazione della tariffa d'estimo è preceduta da altre operazioni: dalla qualificazione della coltivazione (vigneto, prato, arborato ecc.) e dalla classificazione del terreno secondo il grado di produttività e dal classamento, che consiste nel collocare ogni singola particella, confrontata con l'unità catastale tipica, nella rispettiva classe.

La formazione della tariffa d'estimo implica la determinazione: a) del prodotto lordo in natura; b) delle spese necessarie alla produzione del prodotto lordo, c) del prodotto netto, che si ottiene deducendo dal prodotto lordo le spese di produzione, d) e la conversione del prodotto netto in natura, in moneta legale.

Poichè si vuole colpire non il reddito effettivo, ma il reddito medio ordinario continuativo, esso deve essere riferito ad un determinato periodo di tempo.

All'inizio dell'attuazione del nuovo catasto, ordinato dalla legge 1 marzo 1866 fino a tutto il 1922, il prodotto netto doveva riferirsi alla media produzione del dodicennio 1874-1885 e per le conversione in moneta, alla media dei tre anni di minore prezzo compreso nel dodicennio ricordato.

Nella revisione generale degli estimi catastali ordinata nel 1923, il prodotto lordo doveva riferirsi alla media del decennio 1904-1913, e la conversione in mo

neta del medesimo, al decennio stesso oppure alla media degli ultimi tre anni.

Attualmente con la nuova revisione degli estimi catastali, ordinata con r.d.l. 4 aprile 1939, n.584, il periodo prescelto è quello attuale, al periodo stesso cioè in cui è in atto la revisione. Tale periodo non è uniforme ma è variabile a seconda delle diverse specie di culture e di località. E' disposto perciò che la quantità media ordinaria del reddito è determinata sulla base dei metodi di coltivazione che siano giudicati ordinari all'atto della revisione, per il comune preso in considerazione sulla base di un periodo sufficiente di anni per tener conto delle vicende ordinarie della produzione, esclusi i minimi ed i massimi. "La conversione del prodotto lordo in moneta legale si effettua in base alla media dei prezzi correnti nel periodo compreso fra il I° marzo 1937 e la fine delle operazioni di revisione.

La valutazione dei mezzi di produzione si effettua con i medesimi criteri e con riferimento allo stesso periodo che serve alla valutazione del prodotto lordo.

Il principio della epoca censuaria unica iniziale affermata dalla legge del 1866 è stato così sostituito dal principio della epoca censuaria mobile attuale, ritenendosi che, in conseguenza della instabilità dei prezzi, della rapida evoluzione dei metodi culturali e della trasformazione della cultura, la valutazione degli imponibili aderisca meglio alla realtà allo scopo di raggiungere la perequazione fondiaria.

L'amministrazione del catasto, d'ufficio o su richiesta delle commissioni censuarie comunali ha facoltà di rivedere in qualunque tempo la qualificazione, la classificazione ed il classamento in determinati comuni, per sopravvenute variazioni di carattere permanente nello stato delle culture e di proporre, per gli stessi comuni, nuovi elementi censuari in sostituzione di quelli in vigore. Una nuova revisione non può effettuarsi se non trascorsi almeno dieci anni, salvo che si sia

resa necessaria per variazioni dipendenti dallo stato di guerra.

Stabilita, col metodo suddetto, la tariffa d'estimo della particella tipo, ogni fondo viene stimato con riferimento al valore della particella tipo alla cui classe esso appartiene.

24.- ORGANI ESECUTORI DEL CATASTO - LE COMMISSIONI CENSUARIE.- Alla formazione e conservazione del nuovo catasto sui terreni (e del nuovo catasto edilizio), attendono l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie comunali, provinciali e centrale.

La commissione comunale censuaria, nei comuni capoluoghi di provincia ed in quelli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, è costituita di un presidente, di otto membri effettivi e di quattro supplenti, negli altri comuni, di cinque membri effettivi e di tre supplenti, nominati dall'intendente di finanza della provincia, scelti fra un numero triplo di designati dal capo dell'amministrazione comunale. Nei comuni maggiori la commissione funziona in due distinte sezioni, una per il catasto terreni l'altra per il catasto edilizio.

Le commissioni provinciali sono costituite da un presidente e di otto membri effettivi e di quattro membri supplenti nominati dal ministro delle finanze, distinte in due sezioni, la prima per il catasto sui terreni, la seconda per il catasto sui fabbricati.

I membri della commissione provinciale sono scelti per una metà di ciascuna sezione tra magistrati dell'ordine giudiziario e tra funzionari dello stato in attività di servizio; per l'altra metà fra un numero triplo di designati dal prefetto della provincia.

La commissione censuaria centrale è composta di 19 membri effettivi e di sei supplenti, nominati dal ministro delle finanze, è presieduto dal ministro o da un vicepresidente prescelto tra i membri effettivi. La commissione centrale funziona in due sezioni, una per il catasto sui terreni e l'altra per il catasto sui fabbri-

cati.

Le commissioni, comunali, provinciali e centrale durano in carica quattro anni.

25.- COMPITI DELLE COMMISSIONI CENSUARIE. La commissione censuaria comunale ha il compito per quanto riguarda il catasto sui terreni:
di esaminare ed approvare il progetto delle qualità e classi dei terreni del proprio comune;
di decidere sui reclami dei possessori dei fondi in merito alla intestazione, delimitazione, figura e classamento dei rispettivi beni, ed alle quote di ripartizione dell'estimo fra i compossessori di una stessa particella;

in materia di catasto edilizio:
di esaminare ed approvare per il territorio del proprio comune, il quadro delle categorie e classi;
di decidere in prima istanza sui reclami dei possessori in merito al classamento ed alla consistenza delle categorie e delle classi;

E per i due catasti sui terreni ed edilizio, di presentare alla commissione censuaria provinciale reclami ed osservazioni sui prospetti delle tariffe del proprio comune.

Le commissioni provinciali hanno il compito di:

esaminare ed approvare i progetti delle tariffe per i terreni e per le unità immobiliari urbane dei comuni della propria provincia;

decidere in appello sui reclami prodotti dai possessori contro le decisioni di prima istanza delle commissioni comunali.

La commissione centrale decide;

sui ricorsi inoltrati dall'amministrazione del catasto contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualità e classi dei terreni, dei quadri delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane nonchè delle tariffe relative;

sui reclami delle commissioni censuari e provincia

li, per erroneità di criteri seguiti dall'amministrazione del catasto in singoli comuni e in singole zone nella esecuzione del classamento;

sui reclami dell'amministrazione del catasto per erroneità di criteri seguiti dalle commissioni censuarie provinciali nelle loro decisioni relative a ricorsi dei singoli possessori in materia di classamento;

sui reclami per violazione di legge e per questioni di massima presentati dall'amministrazione, dalla commissione provinciale e dai possessori.

26.- L'ALIQUOTA. L'aliquota dell'imposta è del IO%. I comuni e le provincie possono sovrimporre entro i limiti massimi di IO e IO lire rispettivamente per ogni cento lire di reddito imponibile.

L'IMPOSTA SUI FABBRICATI

27.- L'OGGETTO. L'imposta sui fabbricati è regolata dalla legge organica 26 gennaio I865, n.2I36, modificata successivamente con legge II agosto I870,n.5784, 6 giugno I877, n. 3864, II luglio I889, n.62I5, 30 dicembre I923, n. 3069, e regio decreto-legge I6 ottobre I924, n. I6I3, e legge 8 giugno I936, n.I23I. Essa colpisce il reddito dei fabbricati ad uso di abitazione, di ufficio o di negozio.

Perchè i fabbricati siano sottoposti al tributo è necessario che concorrano due requisiti essenziali:siano costruzioni stabili e suscettibili di produrre un reddito. Il carattere di stabilità è lato, considerandosi per costruzione stabile il complesso di materiali di qualunque specie e in qualsiasi modo collegati fra di loro e col suolo, idoneo a compiere la sua funzione senza essere trasportato da un luogo ad un altro; non occorre che la costruzione sia incastrata nel suolo,nè che vi sia un minimo di ambienti coperti. Il reddito deve essere per se stante, autonomo, indipendente cioè dal fatto dell'esercizio nel fabbricato di qualunque altra occupazione diversa dall'abitazione, negozio o uf-

ficio. Di conseguenza non sono soggetti al tributo i fabbricati rustici ed i fabbricati destinati ad opifici industriali, perchè essi, in tali casi, sono fruttiferi in quanto sono connessi, congiunti, combinati con altri fattori, rispettivamente con i terreni e con le industrie; il loro reddito perciò è considerato come quello di beni strumentali che concorrono a formare il reddito fondiario o il reddito industriale e se ne tien conto agli effetti della tassazione dei redditi fondiari ed industriali.

28.- I FABBRICATI INDUSTRIALI. Nella nostra legislazione furono sempre esenti i fabbricati rustici, non così quelli industriali, i quali furono soggetti fino al I924 all'imposta sui fabbricati, per motivi di ordine contingente, quali quelli di colpirli con una maggiore aliquota e di mantenere a favore degli enti locali il diritto di sovrimposizione. Il decreto 30 dicembre I923, n.3069, dispose che il reddito di tali fabbricati e delle altre stabili costruzioni dovesse essere oggetto dell'imposta di ricchezza mobile quale parte del complessivo reddito derivante dall'industria esercitata.

Ma un successivo decreto-legge del 24 ottobre I935, n.I887, limitò l'ampiezza di tale disposizione in quanto stabilì che a partire dal I936 dovessero essere soggetti all'imposta sui fabbricati gli opifici industriali, quando l'industria non è esercitata direttamente dal proprietario. Lo stesso trattamento è adottato per gli edifici destinati a teatri, a cinematografi o ad alberghi e ai fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale.

29.-I FABBRICATI RUSTICI. Sono considerati fabbricati rustici quelli che servono all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale lavorazione della terra, al ricovero del bestiame da lavoro e di allevamento, alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti del fondo ed al deposito degli at

trezzi e macchinari agricoli; sono considerate fabbricati industriali le costruzioni destinate specialmente all'industria ed inoltre munite di meccanismi e di apparecchi fissi.

30.- IL SOGGETTO DELL'IMPOSTA. Soggetto del tributo è il proprietario del fabbricato o chi gode il reddito, l'usufrutto o l'utilista, enfiteuta, ecc.

3I.- L'ACCERTAMENTO. L'accertamento del reddito avviene mediante dichiarazione del contribuente, controllata dalla finanza, e si prende come tipo il fabbricato affittato; in altri casi il reddito è presunto per analogia.

Per la riduzione del reddito accertato dal lordo al netto, vi è una detrazione uniforme per tutti i fabbricati, di I/3 del reddito lordo; tale sistema può dare luogo all'inconveniente di tassare spesso parte del reddito lordo o di esentare parte del reddito netto a seconda, dati i diversi tipi di abitazione, che le spese di amministrazione, riparazioni, ecc., siano superiori o inferiori alla quota dedotta.

La modificazione dei redditi accertati può avvenire mediante revisione generale o revisione parziale. Di fatto dal I865 si ebbero 4 revisioni generali nel I87I, I878, I890 e I925. Quest'ultima ebbe un carattere speciale e si dichiarò provvisoria per il metodo col quale essa è stata attuata; il reddito già iscritto per le varie costruzioni fu variato in aumento sulla base di prestabiliti coefficienti di correzione, varianti da un massimo del 300% ad un minimo del 50%, a seconda del periodo più o meno lontano cui la precedente valutazione dei redditi stessi risaliva. Era urgente provvedere a tale revisione perchè gli imponibili risalivano in parte al I890 e in parte ad epoche posteriori a mano a mano che i fabbricati entravano in tassazione; non rispondevano più alla loro mutata entità per effetto anche della svalutazione monetaria. Alla revisione provvisoria del I925 avrebbe dovuto seguire, nel I930, la

revisione generale la quale non avvenne, ricorrendosi più largamente alle revisioni parziali. La revisione parziale può avvenire quando concorrono due condizioni: I) il reddito lordo accertato sia aumentato o diminuito almeno di I/3 2) e sia in dipendenza di una causa con effetto continuativo.

32.- IL NUOVO CATASTO EDILIZIO. Al sistema di colpire il reddito effettivo di ciascun fabbricato, è ora sostituito il criterio di colpire la rendita media ordinaria ritraibile dai fabbricati appartenenti alla medesima categoria e alla medesima classe, al netto delle spese e perdite eventuali, analogamente a quanto si fa per i terreni. Con r.d.l. I3 aprile I939, n.652, modificato dalla l. I7 giugno I943, n. 57I è stato disposto infatti la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, alle cui operazioni provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. Le risultanze del catasto edilizio, dopoche sarà attivato, costituiranno la base normale per l'applicazione dell'imposta. Gli uffici finanziari possono tuttavia di loro iniziativa e su domanda degli interessati discostarsi dai risultati del catasto quando da comprovate circostanze di fatto risulta che il reddito effettivo dell'unità catastale, depurato delle spese e perdite eventuali, sia inferiore o superiore di almeno un quinto alla rendita catastale.

Il nuovo catasto edilizio urbano entrerà in funzione simultaneamente in tutto il regno con il I° gennaio successivo a quello della avvenuta attivazione.

Fino a quando non sarà attivato il nuovo catasto, l'accertamento e le revisioni dei redditi soggetti all'imposta sono eseguiti con le norme avanti esposte.

33.- LE ESENZIONI. Nel primo biennio le costruzioni per case civili sono esenti dal tributo, dalla data in cui esse sono state dichiarate abitabili.

Oltre a questa esenzione di carattere generale sono state create larghe esenzioni per lunghi periodi di

tempo per combattere la crisi delle abitazioni e per incoraggiare le costruzioni in genere e quelle popolari e rurali in specie. Il periodo massimo di esenzione è di 25 anni, ma si debbono rispettare limiti di tempo per la costruzione.

Le esenzioni vigenti secondo i vari provvedimenti emanati sono le seguenti:

a) alle case di civile abitazione, comprendenti negozi, alberghi ed uffici e le sopraelevazioni ai medesimi fabbricati, dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1937 e concorrendo determinate condizioni fino al 31 dicembre 1938), da chiunque siano costruite, società ed enti di qualsiasi specie, è accordata l'esenzione venticinquennale;

b) agli edifici esclusi dall'esenzione venticinquennale oppure appartenenti alla categoria di cui in a) la cui costruzione è stata iniziata posteriormente al 25 agosto 1925 e ultimata entro il 31 dicembre 1940, è accordata un'esenzione quindicennale decrescente, nel senso che, ferma restando l'esenzione totale per il primo biennio, nel terzo anno saranno esentati i 14/15 del reddito, nel quarto i 13/15 e così via, crescendo fino ad arrivare al diciottosimo anno in cui il loro reddito sarà interamente tassato;

c) le case popolari, quelle costruite direttamente da contadini e operai in genere nel territorio dei comuni capoluoghi di provincia, e i fabbricati ricostruiti o riparati per terremoti, danni di guerra od altri eventi straordinari, godono senza limiti di tempo l'esenzione venticinquennale.

34.- RIMBORSO DELL'IMPOSTA PER SFITTO. E' accordato il rimborso dell'imposta, per i fabbricati destinati ad essere affittati, quando rimangano interamente sfitti per il periodo ininterotto di un anno.

35.- L'ALIQUOTA. L'aliquota dell'imposta è del 10% e, come per i terreni è accordato agli enti locali il diritto di sovrimposizione, entro il limite massimo

per i comuni di I2,50 lire e per le provincie di I5 lire per ogni cento lire di reddito imponibile.

L'IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE

36.- CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA. L'imposta sui redditi di ricchezza mobile (regolata dal t.u. 24 agosto I877, n.402I; dal r.d. II luglio I907, n.560 che approvò il regolamento per la sua applicazione; dal r. d. 4 gennaio I923, n.I6 sulla istituzione del reddito agrario e da altri decreti tra cui quelli del 7 agosto I936, n.I649 e dal d.l. I9 ottobre I944, n.384) è un'imposta generale residuale sui redditi perchè colpisce tutti i redditi fatta eccezione di quelli dominicali dei terreni e dei fabbricati che sono già colpiti dalle rispettive due imposte sui terreni e sui fabbricati; a somiglianza di queste ultime, essa è un'imposta a carattere reale, pur contenendo qualche elemento proprio delle imposte personali (per esempio, esenzioni per reddito minimo).

37.- OGGETTO E CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI.La legge non definisce che cosa debba ritenersi per reddito mobiliare, ma elenca semplicemente i diversi redditi che possono essere soggetti al tributo, distinguendoli a seconda della fonte da cui ripetono l'origine.

Nella dottrina, nella giurisprudenza ed anche nella prassi amministrativa si ritiene che per il concetto di reddito mobiliare sia necessario il concorso delle tre seguenti condizioni: a) che vi sia una ricchezza nuova; b) che questa sia l'effetto di una energia o forza produttiva; c) che esista la possibilità del ritorno o successiva produzione di altra simile ricchezza. Le energie produttrici dei redditi mobiliari sono il capitale ed il lavoro, o ciascuno da solo, o congiunti insieme. La legge fondamentale del I864 distinse i redditi in tre categorie: a) di capitale puro; b) misti di capitale e lavoro; c) di lavoro puro. Questa distinzione subì attraverso il tempo svariate vicissitu-

dini, attualmente si hanno le seguenti categorie:

categoria A: redditi derivanti dall'impiego del solo capitale, che sono gli interessi di crediti ipotecari, di obbligazioni, cartelle di prestito e simili;

categoria B: redditi misti di capitale e di lavoro, derivanti dall'esercizio di industrie e commerci , ed i redditi agrari.

categoria C^1: redditi di lavoro di carattere incerto e variabile derivante dall'esercizio di arti e professioni;

categoria C^2: redditi di lavoro di carattere certo e definito derivanti da impiego e cioè : stipendi , salari, pensioni e assegni, corrisposti dallo stato e da altri enti pubblici o privati, o da persone fisiche.

Fino a tutto il 1944 esisteva la categoria D nella quale erano compresi i redditi di lavoro corrisposti dallo stato e da altri enti pubblici.

La classificazione dei redditi mobiliari ha grande importanza perchè i redditi medesimi sono colpiti da aliquote differenti. Il legislatore italiano, partendo dal principio che i redditi, a seconda della loro natura, abbiano una maggiore o minore disponibilità; che i redditi di capitale sono indipendenti dall'attività del contribuente, durano anche se questo è ammalato, incapace di lavorare o muore, mentre quelli derivanti dal puro lavoro dipendono dalla capacità produttiva dell'individuo, che varia a seconda dell'età, si attenua per malattie, infortuni, ecc., e cessa con la sua morte ; che alcuni redditi pur avendo la stessa natura (di lavoro) possono essere accertati nella loro integrità(impiegati degli enti pubblici) ed altri in parte accertabili; colpisce con maggior aliquota i redditi di capitale e con una minore aliquota quelli derivanti dal puro lavoro e di conseguenza segue una via intermedia per i redditi di capitale e lavoro.

38.- I REDDITI AGRARI. Sono soggetti all'imposta mobiliare anche i redditi agrari, i quali allorchè sono goduti dagli affittuari, per la loro valutazione si

seguono le regole dei redditi classificati in cat. B, salvo per la diversa aliquota. I redditi agrari sono redditi derivanti dalla terra per il capitale mobile o di esercizio investito nella medesima e dal lavoro di direzione. Il r.d.l. 4 gennaio 1923, n.15, istitutivo dell'imposta sui redditi agrari, ha assoggettato al tributo anche il reddito agrario industriale percepito dal proprietario quando conduce il fondo in economia diretta, reddito rimasto esente fino al 1922; prima erano soggetti al tributo mobiliare soltanto i redditi agrari percepiti da persone estranee alla proprietà del fondo e cioè dagli affittuari o dai coloni.

39.- SOGGETTO DELL'IMPOSTA. Sono soggetti al tributo le persone fisiche e le persone giuridiche, sia le società legalmente costituite sia le società di fatto, nazionali e straniere per i redditi di ricchezza mobile che hanno nel regno.

40.- LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO LORDO. L'imposta colpisce il reddito netto, perciò una volta accertato il reddito lordo occorre ridurlo al netto. Questa operazione assume una notevole importanza per quanto riguarda i redditi industriali e commerciali.

Sono deducibili dal reddito lordo le spese che sono inerenti alla produzione del reddito, cioè quelle che sono necessarie od utili a farsi per la produzione del reddito e perciò sono deducibili: le spese per l'acquisto delle materie prime e per gli strumenti che si consumano nell'anno; le retribuzioni agli impiegati e agli operai; il fitto dei locali, le spese per la vendita del prodotto; ed in quanto necessarie alla produzione del reddito, sono deducibili alcune imposte (per esempio, le imposte di fabbricazione, i dazi doganali, l'imposta sull'entrata ecc.).

Non sono deducibili a) l'interesse dei capitali impiegati nell'azienda, siano propri dell'esercente o tolti a prestito, a meno che per questi ultimi, contratti per incrementare il reddito, non concorrano due con

dizioni:

I) che essi gravino sul reddito specifico di ricchezza mobile 2) che siano accertate le persone che hanno mutuato i capitali ed i loro domicili;

b) il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'azienda ed al cui mantenimento egli è obbligato per la legge quando coabitano con il padre.

c) la spesa dell'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

Non si operano le deduzioni di cui in a) e b) perchè la imposta vuol colpire i redditi di capitale (interesse) e di lavoro del contribuente. La deduzione di cui in c) non è ammessa perchè non si tratta di spesa necessaria alla produzione del reddito, anzi è una spesa di erogazione del reddito stesso.

4I.- LE ALIQUOTE. Le aliquote dell'imposta sono:

Categoria A, redditi di capitale puro	30%
Categoria B, redditi misti di capitale e di lavoro	26%
Categoria C_1, redditi di lavoro incerto e variabile (professionisti)	I6%
Categoria C_2, redditi di lavoro certo e definito	8%
Categoria C_2, per gli operai	4%
Reddito agrario	20%

Le aliquote della categoria A e del reddito agrario si applicano integralmente sui redditi netti; mentre quelle delle cat.B , C_1 e C_2 si applicano ai redditi netti che residuano dopo determinate detrazioni, di guisa che il reddito netto di queste tre ultime categorie non è tutto imponibile, mentre quello classificato in categoria A e il reddito agrario sono imponibili al netto.

Le detrazioni ammesse sono: il 25% per i redditi di categoria B, non superiori a I0.000 lire e la somma fissa di lire 2500 per quelli superiori; lire 6000 per

i redditi di categoria C_1 e lire I2.000 ragguagliati ad anno per i redditi di cat. C_2.

Le detrazioni suddette si risolvono in un'attenuazione delle aliquote per i redditi più bassi.

42.- I REDDITI MINIMI ESENTI. Caratteristica dell'imposta mobiliare in confronto delle altre imposte reali è di ammettere esenzioni a titolo di reddito minimo, le quali si possono giustificare come una ulteriore agevolazione accordata dal legislatore per i redditi alla cui produzione concorra il lavoro. Non godono di tale esenzione i redditi della categoria A; mentre i possessori di reddito di cat. B, C_1 e C_2 non sono soggetti all'imposta sè i redditi loro non raggiungono la somma di lire 8000. Per godere dell'esenzione occorre che la somma dei redditi netti da soli o cumulati con altri redditi di natura mobiliare o immobiliare non raggiungano la cifra suddetta. Tale operazione di cumulo dicesi di coacervo ed i relativi redditi diconsi di coacervo o di concorrenza. E' da tener presente per altro che i redditi di categoria B sono calcolati nella loro integrità, mentre quelli di categoria C_1 e C_2, al netto delle detrazioni per essi stabilite.

Ad evitare poi che il reddito di poco superiore al minimo, dopo aver pagato l'imposta, sia portato al livello del minimo o comunque in una situazione svantaggiosa in confronto di reddito minimo esente, è disposto che l'imposta non può mai superare la differenza tra l'ammontare di tutti i redditi del contribuente, al netto delle detrazioni, e il minimo imponibile di lire 8000.

43.- ALTRE ESENZIONI. Oltre che per reddito minimo, numerose sono le esenzioni accordate dalle leggi fondamentali e speciali, per motivi di carattere economico, politico e finanziario. Tra le principali esenzioni si ricordano: la dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale; i redditi degli agenti diplomatici e consolari, gli interessi dei titoli di debito pubblico; gli interessi dei mutui in

cartelle concesse dagli istituti di credito fondiario; gli interessi dei mutui contratti da enti diversi per opera di bonifica, le vincite al lotto.

Per godere di alcune delle predette esenzioni spesso è necessaria l'esistenza di determinate condizioni. Così per gli agenti consolari l'esenzione è ammessa a condizione: che essi non siano regnicoli nè naturalizzati; che vi sia reciprocità di trattamento negli stati dai quali essi dipendono e che non esercitino nello stato un commercio o un'industria.

44.- DICHIARAZIONE DEI REDDITI. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei propri redditi; alla quale sono tenuti i legittimi rappresentanti dei minorenni, degli incapaci e degli enti collettivi; per le associazioni, enti e ditte prive di personalità giuridica coloro che ne hanno la rappresentanza e in difetto gli amministratori.

La dichiarazione può essere fatta anche da un mandatario e deve essere presentata all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Per le persone fisiche, il domicilio fiscale è il comune in cui esse sono iscritte nell'anagrafe civile, per gli italiani residenti all'estero il comune di origine e per gli stranieri il comune in cui hanno la loro dimora almeno da un anno.

Per gli enti collettivi il domicilio fiscale è il comune in cui si trova la loro sede legale e, in mancanza di questa, il comune in cui essi svolgono in modo continuativo la loro principale attività.

La dichiarazione deve essere presentata dal gennaio al 31 marzo di ciascun anno e deve comprendere i redditi prodotti nell'anno precedente, anche per quelli di nuova produzione, all'infuori di quelli di cat. C_1, i quali devono essere compresi nella dichiarazione del secondo anno successivo alla loro produzione.

Per gli enti collettivi, società per azioni, in accomandita, comuni, provincie e per tutti gli enti tenu

ti alla compilazione del bilancio, la dichiarazione deve essere presentata, corredata dal bilancio o rendiconto, entro tre mesi dall'approvazione di questo; se il bilancio non sia chiuso ed approvato entro nove mesi dalla scadenza del termine di chiusura.

Nei casi di incorporazione o fusione di società, la dichiarazione deve presentarsi entro tre mesi dalla stipulazione dell'atto di fusione, ed in caso di liquidazione, senza continuazione di gestione, entro lo stesso termine di tre mesi, il quale decorre dal giorno del deposito del bilancio presso l'ufficio del registro.

Gli enti collettivi devono, insieme con i propri redditi, dichiarare i redditi (interessi per mutui ed obbligazioni, stipendi ed assegni di qualsiasi natura) appartenenti ad altre persone e sono tenuti ancora a pagare l'imposta in luogo e vece dei reddituari verso i quali hanno il diritto di esercitare la rivalsa. Lo stesso obbligo di denunzia e di pagamento, salvo rivalsa, si ha per i privati esercenti industrie e commercio e qualsiasi altra professione per quanto riguarda gli assegni e stipendi pagati ai loro dipendenti.

Coloro i quali, per altro, percepiscono i redditi, tassabili per rivalsa hanno anche l'obbligo di presentare a loro volta analoga dichiarazione, nei termini e modi avanti accennati.

L'istituto della rivalsa facilita l'accertamento dei redditi e la riscossione dei relativi tributi, in quanto questo viene trattenuto dall'ente che lo corrisponde al momento del pagamento del reddito per versarlo in seguito allo stato.

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione i contribuenti per i quali l'imposta si riscuote mediante ritenuta diretta, la quale è esercitata dallo stato all'atto del pagamento per gli stipendi, pensioni e qualunque altro assegno pagato dal tesoro.

Un recente provvedimento (d.l.l. 24 agosto 1945, n. 585) dispone che il contribuente è tenuto a presentare annualmente non soltanto la dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile, ma di tutti i redditi e cespiti patri-

moniali soggetti alle imposte.

La dichiarazione dev'essere unica e contenere gli elementi rilevanti ai fini della determinazione e della commisurazione di ogni singola imposta.

Per i redditi mobiliari si devono comprendere quelli la cui produzione ha avuto inizio nell'anno precedente, meno quelli di cat. C_1, che devono essere compresi nella dichiarazione del secondo anno successivo a quello della loro produzione. Si considerano redditi di nuova produzione gli aumenti dei redditi di cat. A e di cat. C_2 che si siano verificati nell'anno precedente a quello in cui la dichiarazione è presentata.

La mancata dichiarazione annuale nei termini avanti accennati implica conferma degli accertamenti già eseguiti in precedenza, salvi nuovi accertamenti di ufficio.

45.- L' ACCERTAMENTO DEI REDDITI. a) dei contribuenti privati. L'accertamento dei redditi si basa sulle dichiarazioni dei contribuenti controllate dall'amministrazione finanziaria, la quale per i contribuenti privati si avvale delle informazioni dei contribuenti stessi o di terzi, di visite nei locali in cui si esercita l'industria o il commercio, delle ispezioni di registri e di regolari scritture commerciali ecc.

I redditi di cat. A e C_2, redditi certi e definiti, si valutano secondo il loro effettivo ammontare ; quelli delle categorie B e C_1 , incerti e variabili , sulla base dei due esercizi annuali che precedono quello della denunzia o del periodo più breve precedente a quello per cui si produssero.

b) per le società e gli enti collettivi l'accertamento si basa sui redditi risultanti dal bilancio dei due anni precedenti, ma mediante operazioni di conguaglio, la tassazione si effettua in definitiva sui redditi conseguiti nell'anno in cui essa si riferisce.

Come si è già ricordato, le società o gli enti col

lettivi presentano la dichiarazione dei loro redditi corredata dal bilancio dell'anno precedente. Nel I946, una società presenta il bilancio riferentesi all'anno I945. L'accertamento dei redditi risultanti da tale bilancio vale per la tassazione del I947, la quale perciò si riferisce ai redditi conseguiti nei due anni precedenti. Tale tassazione però è provvisoria, perchè l'accertamento sarà riveduto quando saranno noti i risultati del bilancio del I947, in base ai quali si procederà ad una maggiore tassazione o a liquidare il rimborso per la differenza versata in più, a seconda che i risultati del bilancio del I947 siano migliori o peggiori di quelli del I945. Con questa operazione di conguaglio si ha l'accertamento definito dei redditi conseguiti dalla società nel I947.

Il bilancio su cui si effettua la valutazione provvisoria si chiama bilancio di commisurazione, quello su cui si effettua la valutazione definitiva si chiama bilancio di competenza, donde il cosidetto sistema di rotazione dei bilanci.

Quando gli enti tassati in base a bilancio sono messi in liquidazione, la tassazione è eseguita anno per anno, a titolo provvisorio, in base al bilancio di competenza, salvo conguaglio in base al bilancio finale di liquidazione; se la liquidazione si protrae oltre cinque anni le tassazioni provvisorie diventano definitive.

Per l'accertamento dei redditi degli enti collettivi, l'ufficio delle imposte oltre al bilancio, tiene conto di altri elementi a sua disposizione e può prescindere dai risultati del bilancio quando ha fondate presunzioni di frode.

c) dei redditi agrari; l'accertamento dei redditi agrari avviene in due modi: col metodo catastale, come per il reddito dominicale, se è percepito dal conduttore diretto o in economia, o dai mezzadri; con il sistema adottato per il reddito di ricchezza mobile, se è invece goduto dall'affittuario.

Nel primo caso, analogamente a quanto si fa per

la determinazione del reddito dominicale, si compilano delle tariffe di estimo per ogni superficie di terreno di ogni qualità e classe, seguendo gli stessi criteri, tra cui quello che debba trattarsi di un reddito medio ordinario. Il reddito agrario accertato col metodo catastale non gode di alcuna esenzione per reddito minimo, mentre quello goduto dall'affittuario non va soggetto al tributo qualora non raggiunge il minimo imponibile per i redditi di categoria B in cui è classificato.

L'imposta sul reddito agrario è dovuta dal proprietario del fondo, con diritto di rivalsa verso coloro che partecipano alla ripartizione del reddito stesso e cioè verso il colono o mezzadro o affittuario.

46.- I CONSIGLI TRIBUTARI.- Gli uffici delle imposte, nelle operazioni di accertamento sono coadiuvate oltre che dalla polizia tributaria, dai consigli tributari e dai verificatori contabili.

La formazione e la revisione delle liste dei contribuenti affidate attualmente ad una commissione istituita presso la camera di commercio sono demandate ai consigli tributari, il cui funzionamento avrà inizio con decreto da emanarsi ai sensi del d.l.l.8 marzo 1945, n. 77.

I componenti dei consigli tributari sono eletti tra gli iscritti nelle liste elettorali per ciascun comune, ad eccezione: a) dei dipendenti dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette o delle imposte indirette sugli affari; b) dei condannati per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto;c) dei contribuenti morosi o che non siano soggetti ad alcuna imposta diretta. I consigli sono eletti in ogni comune ed in alcuni comuni si possono avere distinti consigli distinti per zona.

Per ogni consiglio solo eletti dieci membri,i quali eleggono nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

I consigli hanno il compito: a) di tenere aggior-

nato l'elenco dei contribuenti alle imposte dirette, facendo proposte per le nuove iscrizioni; b) di fornire all'ufficio delle imposte elementi per la identificazione e per la valutazione delle materie tassabili relativamente ai singoli contribuenti, agli effetti delle imposte dirette; c) di fornire a richiesta dell'ufficio delle imposte, notizie sulla situazione generale delle singole classi dei contribuenti; d) di denunziare in alcuni casi, ai comitati tributari gli accertamenti proposti dall'ufficio o concordati.

Ad eccezione della facoltà di accesso e di quella di ispezione dei libri e delle scritture, i consigli hanno gli stessi poteri d'indagine dell'ufficio delle imposte e compiono le operazioni istruttorie in seduta pubblica con l'intervento del contribuente.

L'ufficio delle imposte, entro il 30 aprile, trasmette ai singoli consigli l'elenco dei contribuenti distinti per comune, agli effetti della imposta complementare e della imposta di ricchezza mobile di categoria B e C_1 e della imposta ordinaria sul patrimonio con la indicazione per ciascun soggetto dell'imponibile dichiarato e quello in corso di tassazione; per i contribuenti che non sono soggetti a tassazione, sono indicate le generalità.

Tali elenchi sono restituiti dal consiglio, non oltre il 31 luglio, all'ufficio delle imposte con gli elementi dal medesimo richiesti e con gli altri che il consiglio stesso sia in grado di fornire, dopo di che l'ufficio procede all'accertamento, il quale può avvenire anche in mancanza delle informazioni del consiglio tributario o in difformità di esse.

Copia degli accertamenti eseguiti insieme con i concordati, rispettivamente entro dieci giorni dalla notificazione o dalla stipulazione sono trasmessi al consiglio tributario, il quale ha la di facoltà di denunziare al comitato tributario, con relazione motivata, proponendo le rettifiche, gli accertamenti proposti dall'ufficio, accettati o meno dal contribuente e quelli concordati quando: a) vi sia difformità dagli e

lementi da esso fornito; b) oppure sia venuto a conoscenza di nuovi elementi dopo la restituzione degli elenchi.

47.- I VERIFICATORI CONTABILI.- Gli accertamenti dell'ufficio sono di regola preceduti da verificazioni contabili. All'uopo è stato istituito presso l'amministrazione provinciale delle imposte dirette un ruolo speciale di verificatori contabili, i quali hanno il compito di eseguire verificazioni contabili da cui risulti la situazione economica, a controllo di quella esposta nel bilancio, nei confronti dei contribuenti tassabili in base al bilancio.

L'IMPOSTA SUI FRUTTI DEI TITOLI

48.- OGGETTO E SOGGETTO.- L'imposta sui frutti dei titoli (r.d.l. 7 settembre I935, n.I627, convertito con modificazioni nella legge I3 gennaio I936, n.76) colpisce i dividendi, gli interessi i premi di ogni genere di azioni non intestate e gli altri titoli al portatore emessi nel regno da società, istituti ed enti diversi dallo stato, compresi quelli emessi, in Italia, da società, istituti ed enti stranieri. L'imposta si applica anche a qualsiasi distribuzione di reddito o di riserve ed a qualsiasi attribuzione di utili o di benefici, in qualunque forma eseguita. L'aliquota è del I0%.

L'imposta è accertata al nome della società, istituto o ente emittente; per i titoli emessi da enti stranieri al nome dell'ente che provvede in Italia al pagamento dei frutti. La rivalsa verso i percipienti i redditi è obbligatoria; i trasgressori sono tenuti al pagamento di una sopratassa pari al 50% dell'imposta non trattenuta.

Questa imposta è stata estesa ai frutti delle azioni nominative, con il r.d.l. 25 ottobre I94I,n.II48 che istituì la nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

49.- LE ESENZIONI.- Sono esenti i titoli di stato e i titoli azionari di proprietà della S. Sede e le cartelle fondiarie e i titoli ad esse assimilati ad ogni effetto per espressa disposizione legislativa. Le società e gli enti emittenti sono tenuti a presentare, dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione particolareggiata dell'imposta trattenuta sui frutti dei titoli divenuti esigibili nell'anno precedente, con l'indicazione degli estremi dei versamenti relativi da fare su apposito conto corrente postale.

L'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI DIVIDENDI

50.- SOGGETTO ED OGGETTO.- All'imposta straordinaria sui dividendi (r.d.l. 5 ottobre 1936, n.1744, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n.91) sono soggette le società commerciali, comprese le società cooperative ed escluse le aziende municipalizzate.

L'imponibile è costituito dall'eccedenza dell'utile normale ed è considerata tale: a) la quota degli utili eccedenti l'8% rapportato al capitale versato e alle riserve risultanti dal bilancio; b) oppure la quota eccedente la media degli utili distribuiti nei tre esercizi immediatamente anteriori a quello per il quale l'imposta deve essere applicata se tale media è superiore all'8%.

51.- LE ALIQUOTE.- Le aliquote sono le seguenti:

5%	sulla parte dei redditi distribuiti oltre l'8 e fino al 9%						
10%	sulla parte dei redditi distribuiti oltre il 9 e fino al 10%						
25%	"	"	"	"	"	"	il 10 e fino al 12%
35%	"	"	"	"	"	"	il 12 e fino al 14%
60%	"	"	"	"	"	che supera il 14%	

Se negli ultimi tre esercizi sociali anteriori a quello in corso, il I2 settembre I935, siano stati distribuiti utili superiori all'8% l'imposta si applica sulla eccedenza rispetto alla media del triennio con l'aliquota ridotta a metà fatta eccezione per i primi due scaglioni pei quali l'aliquota si applica per intero. Per gli scaglioni superiori l'aliquota è ridotta alla metà, di quella avanti esposta.

L'imposta non si applica agli utili derivanti da attività esplicate dalle società commerciali nelle colonie, purchè sia tenuta una gestione separata e l'ufficio delle imposte sia fornito dalle società stesse di tutti gli elementi necessari per la separazione dei redditi.

L'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRIGENTI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI.-

52.- SOGGETTO.- L'imposta (l. I luglio I940, n.803 e d.l. I2 aprile I943, n.205) colpisce due distinte categorie di persone A) gli amministratori B) e i dirigenti.

A) Sono quindi soggetti dell'imposta i consiglieri di amministrazione delle società anonime e i soci accomandatari delle società in accomandita per azioni, i consiglieri di amministrazione e i commissari ordinari e straordinari di enti e istituti di qualsiasi genere, sia pubblici che privati tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

53.- OGGETTO ED ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SUI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI.- Oggetto dell'imposta sono tutti i compensi percepiti, per la loro specifica carica, sotto qualsiasi forma, di compartecipazione agli utili, di assegni, medaglie di presenza, diarie, indennità, retribuzioni, classificate in categoria B e C_2 dell'imposta di ricchezza mobile.

L'aliquoda è del I5%.

B) Sono poi soggetti gli amministratori delegati, soci accomandatari, direttori generali, direttori tecnici ed amministrativi, sia centrali che locali, ed i procuratori degli enti ed istituti tenuti per legge alla compilazione dei bilanci annuali.

54.- OGGETTO ED ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SUI COMPENSI DEI DIRIGENTI.- Oggetto del tributo sono le partecipazioni, interessenze, provvigioni comunque assegnate, comprese le doppie mensilità in aggiunta allo stipendio fisso. In mancanza di stipendio fisso, si considera come tale una quota del compenso complessivo percepito, corrispondente all'ammontare di lire 20.000 annue; se lo stipendio fisso non raggiunge le 20.000 lire, esso viene integrato da una quota di compensi.

L'imposta si applica sui compensi eccedenti lo stipendio fisso e le altre rimunerazioni indicate della legge che superano le IO.000 lire, con l'aliquota del IO%.

L'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI MAGGIORI UTILI DI GUERRA

55.- OGGETTO E SOGGETTO.- Questa imposta è stata istituita con l. I° luglio I940, n.8I3, modificata dalla legge 26 febbraio I943, n.II4.

Oggetto del tributo sono gli utili eccedenti il reddito ordinario, derivanti dall'esercizio di attività industriali e commerciali ed intermediarie e, dal I94I, dalle affittanze agrarie.

Sono colpiti perciò dal tributo gli aumenti di reddito conseguito a) da tutte le attività classificate nella imposta di ricchezza mobile, nella categoria B ed in parte nella categoria C_1, e cioè dai rappresentanti, commissionari, mediatori in affari commerciali, con esclusione delle attività professionali o di puro lavoro; b) e dalle affittanze agrarie i cui canoni risultino bloccati in misura sensibilmente inferiore agli equi canoni attuali, valutati in natura e perciò le af-

fittanze con canoni in denaro o misti.

Soggetti dell'imposta sono tutti coloro, nazionali o stranieri, che sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

56.- DETERMINAZIONE DEL REDDITO ORDINARIO. a) per i contribuenti privati. Poichè l'imposta mira a colpire l'eccedenza del reddito ordinario, è necessario determinare che cosa s'intenda per tale. All'uopo occorre distinguere i contribuenti privati da enti tassati in base a bilancio.

Reddito ordinario, per i contribuenti privati di categoria B, è quello accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, per l'anno I938, e se rettificato in aumento, quello per l'anno I940, purchè tale aumento non sia dovuto ad opera del contribuente per cause di carattere continuativo posteriori al 3I dicembre I938; per i contribuenti di categoria C_1, il reddito ordinario è quello accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, per l'anno I938, e in caso di rettifica in aumento quello del I939. Qualora manchi il reddito accertato nel I938 o l'attività intermediaria siasi iniziata posteriormente, si assume come reddito ordinario la somma fissa di lire I5.000 a partire dal I94I.
b) per le società ed enti tassati in base a bilancio. Per le società ed enti tassati in base a bilancio, il reddito ordinario è considerato la media dei redditi, accertati ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per il I937 e I938; dedotti gli interessi dei titoli di stato ed ogni altro titolo esente, e i redditi di natura fondiaria.

Qualora i redditi suddetti siano stati rettificati in aumento, i medesimi si assumono come ordinari.

Quando il reddito ordinario, accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, risulti inferiore all'8% del capitale investito, è commisurato in base a tale percentuale: per le società ed enti tassati in base a bilancio si considera il capitale investito nel biennio I937-38; e per i contribuenti privati il capi-

tale investito nel 1938.

Per le ditte costituite posteriormente al 1938, il reddito ordinario è determinato mediante opportuni confronti con quello accertato nei riguardi di ditte della stessa categoria, esistenti nella stessa località o nella località viciniore; ma non inferiore in ogni caso all'8% del capitale investito, purchè esso non risulti inferiore alla somma necessaria per garantire al capitale un dividendo pari al 6.50%.

L'ammontare del capitale investito si determina applicando le norme dell'imposta ordinaria sul patrimonio.

57.- DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO.-Chiarito che cosa s'intende per reddito ordinario, occorre determinare che cosa sia il reddito complessivo, perchè l'imponibile è appunto costituito dalla differenza del reddito ordinario dal reddito complessivo.

Il reddito complessivo è costituito dalla somma di tutti i redditi prodotti nell'anno, con deduzione di quelli di natura fondiaria e degli interessi dei titoli di stato e di ogni altro titolo dichiarato esente da ogni imposta presente e futura in forza di espressa disposizione legislativa, in proporzione, questi ultimi, della quota parte dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli, ma in misura non superiore alla consistenza risultante dall'ultimo bilancio chiuso prima del 1° aprile 1940.

Per gli istituti di credito e per quelli di assicurazione, la deduzione degli interessi dei titoli sopra indicati è ammessa, per il loro intiero ammontare, ma sempre in proporzione alla quota parte dell'esercizio per cui è durato il possesso dei titoli.

58.- L'IMPONIBILE.- La differenza tra reddito complessivo di ogni anno e il reddito ordinario, costituisce il maggior utile; dal quale è ammessa una detrazione di somme da servire all'ammortamento dei nuovi impianti o delle trasformazioni di impianti preesistenti,

preordinate per la esecuzione di opere o forniture interessanti la difesa del paese. Stabilita in una somma pari al 30% del costo dei nuovi impianti o trasformazioni eseguiti posteriormente al 31 dicembre 1938; dal 1941, ferma al 30% per il primo anno, la detrazione è stata elevata al 50% per il secondo anno, ed al 60% per il terzo anno; per gli anni successivi la detrazione è stata stabilita al 10%.

La eccedenza sul reddito ordinario è calcolata al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

59.- MINIMO IMPONIBILE.- Il minimo imponibile varia a seconda dell'anno di accertamento.

Non si applica l'imposta quando il reddito complessivo non raggiunga lire 12.000 negli anni 1939 e 1940, e lire 15.000 dal 1941 in poi.

Oppure quando l'eccedenza del reddito ordinario non raggiunga le lire 6.000 per gli anni 1939 e 1940 e lire 8.000 dal 1941 in poi.

60.- LE ALIQUOTE.- Le aliquote sono progressive a scaglioni ed in funzione del reddito complessivo e del reddito ordinario, e attualmente sono:

Sovrareddito netto	Reddito complessivo sino a L. 50.000	Reddito complessivo oltre le L. 50.000
1/5 del redd. ordinario	10%	20%
2/5 " " "	15%	30%
2/5 " " "	20%	40%
eccedenza	30%	60%

61.- ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE.- Salvo alcune deroghe, per l'accertamento dei redditi soggetti all'imposta, per la prescrizione dell'azione della finanza per la risoluzione delle controversie valgono le norme vigenti per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile, e per la riscossione quelle delle imposte dirette.

Gli uffici possono iscrivere provvisoriamente sulla base dell'avviso di accertamento e di rettifica notificate, dal 40 al 50% dei maggiori utili accertati; l'insolvenza nel pagamento di una rata scaduta determina l'immediata esigibilità delle altre rate del ruolo da scadere; gli esattori possono agire sugli immobili del debitore anche prima dell'esecuzione dei beni mobili.

In caso di timore che il contribuente si sottragga al pagamento del tributo, si può procedere al sequestro conservativo dei beni del contribuente, anche prima della notifica dell'avviso di accertamento.

I cessionari delle aziende commerciali o industriali sono responsabili solidalmente della intera imposta gravante l'azienda, delle sopratasse e delle penalità pecunarie, dovute in dipendenza di detti redditi, anche se la cessione sia anteriore all'epoca della dichiarazione o dell'avviso di accertamento.

62.- INVESTIMENTO OBBLIGATORIO DELLA QUOTA INDISPENSABILE DEI MAGGIORI UTILI.- La differenza tra il reddito complessivo e il reddito ordinario, fatta deduzione della imposta di ricchezza mobile, della imposta straordinaria sui maggiori utili di guerra, dei tributi locali afferenti al reddito e di una quota pari al 20% del reddito ordinario è indispensabile e deve essere investita in buoni novennali del tesoro, serie speciale 3%. Le somme così investite saranno destinate all'ammortamento degli impianti e alla ricostituzione del monte merci e ad altri scopi da stabilirsi.

Questa disposizione non si applica quando il reddito complessivo non supera le 50.000 lire.

63.- RITENUTA DELL'1% SUI PAGAMENTI DELLO STATO PER APPALTI E FORNITURE.- Dal I luglio 1942 è stata istituita una ritenuta dell'I% su tutti i pagamenti effettuati dalle amministrazioni dello stato e da altri enti per causa dello stato; in dipendenza di contratti di appalto a tratto successivo o periodico, la cui esecuzione non si sia esaurita entro il 3I dicem-

bre I938.

La trattenuta non è applicabile nel caso di pagamenti derivanti da appalti o forniture eseguite da altre amministrazioni statali. Sono esenti dalla ritenuta gli appalti e le forniture il cui importo complessivo non superi le 50.000 lire e le utenze di acqua, di gas, di energia elettrica e telefoniche.

Questo prelievo è effettuato allo scopo di meglio assicurarsi lo stato eventuali maggiori oneri tributari.

Le quietanze delle somme versate per la trattenuta dell'I% sui pagamenti serviranno agli interessati come buoni nel pagamento dell'imposta straordinaria sui maggiori utili ed eventualmente delle altre imposte dirette.

Le somme trattenute e non utilizzate pel pagamento delle imposte verranno restituite agli interessati quando saranno scaduti i termini per l'accertamento dei maggiori utili riferentisi all'anno in cui è stata effettuata la ritenuta.

L'IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO

64.- SOGGETTO.- L'imposta complementare progressiva sul reddito è stata istituita col r. d. 30 dicembre I923, n.3062, a partire dal I925; modificata poi con successivi provvedimenti di cui l'ultimo il d.l.l.I9 ottobre I944, n. 384.

Essendo di carattere personale, soggetto dell'imposta sono le persone fisiche; sono esclusi quindi i corpi morali, le società commerciali, e tutti gli enti e le società di qualsiasi specie; tali enti sono però tassati a nome per la quota parte spettante alle persone fisiche. Anche gli stranieri residenti nel regno sono soggetti al tributo per la parte del reddito che si produce o si gode nel regno.

Ciascuna persona è soggetta al tributo non solo per i redditi propri, ma anche per quelli di altre per

sone di cui ha la libera disponibilità, l'uso o l'amministrazione senza obbligo di resa di conti. Il padre o la madre sono tassati per i redditi propri dei figli minorenni non emancipati; i redditi della moglie si cumulano con quelli del marito, salvo che vi sia separazione legale ed effettiva, nel qual caso la moglie sarà tassata per i redditi di cui ha la libera disponibilità.

65.- ESENZIONI.- Sono esenti dal tributo: il re e i membri della famiglia reale; gli ambasciatori e gli agenti diplomatici delle nazioni estere, compresi quelli accreditati presso la Santa Sede ed i consoli qualora per quest'ultimi concorrano le condizioni di cui è fatto parola a proposito dell'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile (cfr. n. 43): coloro che hanno realmente a carico 7 o più figli, e per la metà quando i figli si riducano a non meno di cinque.

66.- LUOGO DELL'IMPOSTA.- Il luogo dell'imposta è di norma la residenza del contribuente. Data la diversa situazione in cui il cittadino e lo straniero si possono trovare, riguardo alla residenza, alla produzione e godimento dei redditi, il temperamento adottato è il seguente:
cittadini e stranieri sono colpiti dal tributo per il complesso dei redditi prodotti nel regno, qualunque sia il luogo di residenza e di consumo; per la quota parte dei redditi prodotti all'estero, se il luogo della residenza e del consumo sia il regno, ma limitatamente alla parte consumata nel regno.

67.- OGGETTO.- Oggetto dell'imposta è la somma di tutti i redditi di ogni provenienza e senza eccezione di sorta, siano già tassati o esenti dalle tre imposte reali, sui terreni, fabbricati, e di ricchezza mobile, i quali spettano ad una persona.

68.- VALUTAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO.- Per la

valutazione dei singoli redditi si assumono quelli già accertati agli effetti delle imposte dirette, salvo che il reddito dominicale dei terreni e quello agrario, accertati agli effetti delle relative imposte sui terreni e sui redditi agrari, possono essere moltiplicati per coefficienti di variazione da fissarsi dal ministero delle finanze, in relazione alla svalutazione della moneta.

E' data facoltà al proprietario dei terreni dati in affitto di dimostrare che il reddito netto effettivo è minore di quello risultante dall'applicazione dei coefficenti suddetti; in ogni caso la valutazione non può essere minore dei redditi imponibili accertati agli effetti delle imposte sui terreni.

Nella valutazione del reddito complessivo non concorrono le pensioni di guerra e gli assegni per medaglie al valore.

Per i redditi non accertati, perchè godono di esenzione, si deve procedere ad accertamento; per i fabbricati si assume il valore locativo presunto, con la detrazione di un terzo; per i redditi mobiliari, l'ammontare netto dei redditi che dovrebbe accertarsi ai fini dell'imposta mobiliare.

Questo è il sistema della valutazione analitica dei redditi; in luogo del quale si può adottare la valutazione sintetica; quando oltre i redditi già accertati, si tien conto di altri redditi che si presumono esistere per circostanze o elementi di fatto, con speciale riguardo al tenore di vita del contribuente; si tende, in sostanza a colpire il reddito complessivo del contribuente facendovi concorrere redditi che per cause diverse (occultamento dei titoli al portatore) siano sfuggiti all'accertamento della finanza ai fini di altre imposte.

69.- DEDUZIONE DI PASSIVITA' DAL REDDITO COMPLESSIVO.- Trattandosi di una imposta personale, la quale mira a colpire la capacità contributiva, sono ammesse deduzioni di passività in misura più ampia di quelle

accordate ai fini delle imposte reali. Alcune di queste tendono ad ottenere il reddito netto, oltre a tener conto dei carichi di famiglia del contribuente, allo scopo di determinare l'effettivo godimento attuale del reddito complessivo.

Si detraggono: le spese di produzione per quei redditi che agli effetti delle tre imposte dirette reali, erano stati dichiarati esenti o che non vi fossero ancora assoggettati;
tutti gli interessi dei debiti, di cui siano denunziati l'esistenza e il creditore;
i premi di assicurazione sulla vita compresi quelli dei membri della famiglia;
tutti i contributi a casse di previdenza e invalidità;
tutte le imposte , tasse e sovrimposte.

70.- DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA.- Sul reddito complessivo netto, depurato dalle passività accennate, per ogni componente la famiglia, escluso il contribuente e il coniuge, è ammessa una detrazione di un ventesimo, la quale non può essere superiore a 6000 lire, ed a I2000 qualora il contribuente abbia diritto alla detrazione di un secondo ventesimo per ciascun figlio a cominciare dal quinto, avendo realmente a carico più di 5 figli.

Per famiglia si intende ai fini della applicazione del tributo, l'insieme di quelle persone le quali , essendo unite da vincoli di parentela,hanno diritto agli alimenti secondo le disposizioni del codice e sia dimostrato che effettivamente esercitino tale diritto e cioè i figli legittimi, riconosciuti, adottivi, affigliati, i figli naturali, trovatelli, figliastri, i genitori e suoceri di età non inferiori a 60 anni e la madre e suocera vedova conviventi e a carico del contribuente.

Qualora la valutazione del reddito complessivo è fatta secondo il criterio sintetico, non si fanno detrazioni per spese di produzione, passività ed imposte, ma si debbono soltanto effettuare le detrazioni per i

carichi di famiglia.

7I.- MINIMO IMPONIBILE.- Quando il reddito complessivo, dopo le detrazioni per carichi di famiglia non raggiunga le lire I2.000 non è soggetto a tassazione.

72.- ALIQUOTA.- L'aliquota è progressiva, dal due per cento per i redditi di lire I2000, al 75% per i redditi fino a 60 milioni, come risulta dalla ultima colonna della seguente tabella nella quale è messa anche in evidenza l'aliquota vigente fino al I945, per alcune classi di reddito.

Reddito imponibile lire	aliquote fino al I945	aliquote dal I945
3.000	I %	esente
5.000	I,22%	esente
I2.000	I,73%	2 %
50.000	3,05%	3,90%
I00.000	4,0I%	6.27%
200.000	5.28%	I0.00%
500.000,	7.60%	I7.28%
I.000000		25.00%
5.000.000		46.00%
I0.000.000		55.60%
20.000.000	I0%	64.03%
30.000.000		68.47%
40.000.000		7I.42%
50.000.000		73.57%
60.000.000		75.00%

73.-ALIQUOTA SPECIALE.-a)per dipendenti dello stato. Per i redditi tassati dall'imposta di ricchezza mobile nella cat. C_2, già classificati in cat. D, e cioè i redditi degli impiegati e dei pensionati alle dipendenze dello stato e di altri enti assimilati, province, comuni ecc. l'aliquota è uniforme, proporzionale nella misura dell'I,50% e si applica sull'ammontare attuale della retribuzione, quando ragguagliata ad anno non sia

inferiore a lire 24.000 sull'ammontare assoggettato all'imposta di ricchezza mobile, al netto delle ritenute per pensione ed opere di previdenza.

L'imposta è riscossa mediante ritenuta diretta o per ritenuta di rivalsa, se si tratta di impiegati e pensionati dipendenti da enti diversi dallo stato.

Quando coi redditi di categoria C_2 concorrano altri redditi, si determina l'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito complessivo, secondo le norme fissate per tutti i contribuenti, la cifra risultante si ripartisce nella quota gravante il reddito di cat. C_2, sul cui imponibile si applica l'I.50%; e nella quota gravante l'insieme di tutti gli altri redditi; sulla quale viene applicata l'aliquota corrispondente, non ad essa, ma al reddito complessivo imponibile.

74. b) Per gli altri redditi di lavoro classificati in cat. C_2, l'imposta è applicata mediante ritenuta di rivalsa con l'aliquota dell'I.50% sulla retribuzione assoggettata all'imposta di ricchezza mobile, purchè la retribuzione stessa, ragguagliata ad anno, non sia inferiore a lire 24.000.

Per i redditi di lavoro eccedenti le 180.000 lire e per i redditi di altra natura, quando concorrano con il reddito di lavoro, qualunque sia l'ammontare di esso, è obbligatoria la presentazione della denuncia, e l'accertamento e la riscossione della imposta si effettuano in confronto dei reddituari con le norme comuni a tutti gli altri contribuenti. In questo caso per la determinazione dell'aliquota si tiene conto dell'ammontare complessivo del reddito di lavoro e dei redditi di altra natura.

Il datore di lavoro, per altro, anche quando i redditi di lavoro superano le 180.000 lire, applica la ritenuta sulla intiera retribuzione; l'imposta trattenuta sulla parte eccedente le 180.000 lire è computata in acconto di quella che viene accertata direttamente a nome del prestatore d'opera, allorchè, come testè si è detto, la retribuzione supera le 180.000 lire, o vi sia concorso di redditi di altra natura con quelli di

lavoro (d.l.l. I8 febbraio I946, n.220).

75.- LA DICHIARAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO.- Tutti coloro che abbiano un reddito complessivo di lire I2.000 sono tenuti a presentare dichiarazione analitica dei redditi posseduti insieme con le passività e i carichi di famiglia deducibili, salvo che si tratti di reddito di cat.C_2 già classificato in D, su cui l'imposta è, come si è già detto, esatta per ritenuta diretta o ritenuta di rivalsa. Qualora con i redditi di cat.C_2 concorrano altri redditi è obbligatoria la dichiarazione.

I redditi sono accertati annualmente e si riferiscono a quelli che si sono prodotti nell'anno antecedente a quello della dichiarazione.

Il contribuente ha il diritto di chiedere il rimborso parziale dell'imposta, con decorrenza dal giorno dell'avvenimento, se il reddito complessivo si riduca: per cessazione di lavoro; per morte di uno dei componenti la famiglia; per perdita o distruzione o sopravvenuta infruttuosità totale e permanente di uno dei cespiti produttivi del reddito.

Le variazioni e trasformazioni dei redditi, che avvengono nel corso dell'anno, non dànno luogo a sgravi di imposte e possono solo tenersi in conto per una successiva revisione.

L'IMPOSTA ORDINARIA SUL PATRIMONIO

76.- SOGGETTO.- L'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita con d.l. I2 ottobre I939, n.I529, con decorrenza dal I° luglio I940, convertito nella legge 8 febbraio I940 e modificato dal r.d.l. 24 giugno I943, n.543; colpisce le persone fisiche, le società commerciali e civili, le associazioni e gli enti di qualsiasi specie, anche di fatto; le persone fisiche per i beni propri e per i beni di altre persone quando dei redditi di queste ultime abbiano la libera disponibilità, l'amministrazione o l'uso senza l'obbligo della resa

dei conti.

77.- OGGETTO.- L'oggetto dell'imposta è costituito dai beni esistenti nel regno e si considerano tali:

a) i terreni e i fabbricati situati nel regno;
b) i capitali comunque investiti e risultanti da atti stipulati nel regno, o da titoli iscritti negli uffici ipotecari del regno;
c) i titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel regno, esclusi quelli posseduti da società regolarmente costituite per le quali i titoli stessi formino oggetto della loro normale attività.
d) le aziende industriali, commerciali ed agricole.

78.- ESENZIONI.- Non sono soggetti a tassazione:

I) i beni costituenti il demanio pubblico dello stato, delle province e dei comuni;
2) le chiese ed ogni edificio destinato al culto, con relativi arredamenti ed ogni oggetto di spettanza della chiesa;
3) i cimiteri e loro dipendenze;
4) gli immobili dichiarati esenti da tributi ordinari e straordinari in virtù del trattato fra la Santa Sede e l'Italia;
5) le collezioni scientifiche, le biblioteche, le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, monete, medaglie quando non formino oggetto di commercio;
6) i titoli di stato ed ogni altro titolo esentato da imposta presente e futura per espressa disposizione di legge;
7) i buoni postali fruttiferi, i depositi a risparmio ed in conto corrente presso gli istituti di credito e le casse di risparmio;
8) i depositi in conto corrente presso aziende, aventi carattere di risparmio e non di investimento presso aziende industriali, commerciali

ed agricole;

9) il denaro contante; gli oggetti di arredamento e abbigliamento quando non formino oggetto di commercio;

IO) i valori capitali, corrispondenti a costituzioni di pensioni e di rendite vitalizie o temporanee;

II) ogni altra somma avente carattere di reddito ai fini dell'imposta di ricchezza mobile.

79.- VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO.- Il valore venale in comune commercio costituisce la base per la valutazione dei beni soggetti al tributo. Per la prima applicazione della legge è stato scelto il quinquennio precedente al I940, e cioè il periodo I935-I939;per le successive dichiarazioni o rettificazioni il triennio antecedente; con d.l. 24 agosto I945, n.585 il periodo scelto è quello dell'anno antecedente a quello della dichiarazione o rettificazione.

Per il triennio I944-I946 la valutazione è fatta sulla base della media del valore venale in comune commercio I937-39 (r.d.l. 24-VI-I943 n.543) e per i fondi rustici la valutazione è fatta indipendentemente dalle scorte vive e morte di spettanza dominicale, per le quali si procede a valutazione separata. La valutazione in via transitoria, oltre che sulla media del I937--39, può essere eseguita mediante la capitalizzazione al tasso del IOO per 5 dei redditi accertati ai fini delle normali imposte per l'anno I943, sempre ferma la valutazione separata delle scorte vive e morte di spettanza dominicale.

Per la determinazione del valore venale, in quanto sussistano, per i terreni ed i fabbricati, si deve tener conto:

dei valori agli stessi attribuiti in occasione di trasferimenti a titolo oneroso o gratuito, divisioni o perizie giudiziarie;

dei valori medesimi attribuiti ad altri beni della stessa località ed in analoghe condizioni, del reddito netto di cui gli immobili siano suscettibili, capitalizza

to. Di questo ultimo elemento non si tien conto, per i boschi, per le aree fabbricabili, per le opere in corso di costruzione e per tutti gli stabili che non diano un reddito o la cui utilità non sia valutabile in danaro.

La valutazione dei fondi rustici è fatta distintamente per unità aziendale, ivi compresi i fabbricati rurali e le scorte vive e morte di spettanza dominicale; non tenendo conto dei prodotti agricoli che fossero eventualmente in possesso del proprietario produttore.

Le scorte spettanti a persona diversa dal proprietario sono valutate in confronto di quest'ultima.

E' tenuto all'imposta il solo usufruttuario per il valore integrale del cespite, quando l'usufrutto di beni immobili e mobili sia separato dalla proprietà; e la stessa norma si applica quando la proprietà è gravata da diritti di uso e di abitazione.

80.- LA DETRAZIONE DELLE PASSIVITA'.- Dal valore dei beni immobili sono detratte le passività e cioè debiti che possono essere di natura ipotecaria o chirografari; devono concorrere però determinate condizioni.

Per i debiti ipotecari, limitatamente alla sola sorte capitale: che sia dimostrata l'inerenza della ipoteca ai beni valutati, che il reddito derivante dai rispettivi crediti ed i crediti stessi siano rispettivamente denunziati o accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile e dell'imposta patrimoniale.

I debiti chirografari sono deducibili:
quando risultino da atti pubblici o da scritture private debitamente registrate; i relativi interessi siano assoggettati all'imposta di ricchezza mobile; e l'ammontare dei relativi crediti siano assoggettati all'imposta patrimoniale.

81.- VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO PER LE AZIENDE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED AGRARIE.- Le aziende industriali e commerciali, gestite da persone fisiche e da ditte o da società personali anche di fatto, sono valuta-

te analiticamente per tutti i loro cespiti immobiliari e mobiliari che concorrono a formare la consistenza, detraendo gli oneri ipotecari e i debiti chirografari come avanti esposto; ed in più il valore dei debiti verso aziende di credito o verso fornitori.

Per le società commerciali costituite sotto forma di anonime o di accomandita per azioni, per gli istituti di credito e per tutti gli enti soggetti ed assoggettabili ad imposta di ricchezza mobile il cui reddito viene accertato in base al bilancio, l'imposta patrimoniale è dovuta sull'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato e delle riserve ordinarie e straordinarie risultanti dal bilancio di ciascun anno, dedotte le perdite riportate a nuovo. Non si tien conto delle riserve costituite per la copertura di oneri specifici e passività e a favore di terzi.

A tale uopo si prende come base la valutazione del capitale eseguita agli effetti della imposta di negoziazione per l'anno antecedente.

Può darsi che il capitale valutato agli effetti della imposta di negoziazione risulti superiore o inferiore all'ammontare del capitale sociale sottoscritto o versato e delle riserve. Se risulta superiore si opera una riduzione di un quarto, ma l'imponibile non può essere inferiore all'ammontare del capitale sociale e delle riserve; se risulta inferiore si assume come imponibile tale valutazione.

Per le società non soggette ad imposta di negazione, la valutazione è fatta in base a perizia.

82.- LA DETRAZIONE DELLA PASSIVITA'.- Dal capitale imponibile si deducono:

L'importo dei titoli di stato posseduti dalla società secondo le risultanze del bilancio base della tassazione, valutati secondo la media dei corsi dell'ultimo semestre antecedente alla chiusura del bilancio;
il valore delle azioni e delle obbligazioni posseduti dalla società;
una somma pari all'intera quota di valore integrale dei

beni immobili gratuitamente riversibili al concedente corrispondente al tempo già decorso della concezione.

83.- MINIMO IMPONIBILE.- Non sono soggetti ad imposta i patrimoni che non raggiungano lire 10.000, tenendo conto dei beni mobili ed immobili, posseduti dalla stessa persona od ente.

Per le famiglie numerose l'esenzione è limitata alla quota del patrimonio fino alle 500.000 lire.

L'aliquota dell'imposta è dello 0,75%.

84.- ACCERTAMENTO.- Gli uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono all'accertamento dell'imposta sulla base della dichiarazione del contribuente;la quale, come per le altre imposte dirette deve essere presentata annualmente dal primo gennaio al 31 marzo.

85.- RETTIFICA E SGRAVI.- L'azione della finanza per la rettifica della dichiarazione annuale si prescrive col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

La distruzione completa del cespite, la sua perdita senza indennizzo, l'estinzione totale di un credito danno luogo al rimborso dell'imposta dal giorno dell'avvenimento.

Per la risoluzione delle controversie si applicano le norme vigenti per l'imposta di ricchezza mobile.

L'IMPOSTA STRAORDINARIA SULLA PROPRIETA' IMMOBILIARE

86.- SOGGETTO.- L'imposta immobiliare, istituita con r.d.l. 5 ottobre 1936, n. 1343, per la durata di 25 anni decorrenti dal 1° gennaio 1937, ha lo scopo di assicurare il servizio degli interessi e dell'ammortamento del prestito redimibile 5% autorizzato con lo stesso decreto.

Sono soggetti al tributo, a carattere reale, le

persone fisiche e gli enti di qualsiasi natura possessori di terreni e fabbricati nel regno, i cui redditi siano colpiti dalle imposte dirette o da un tributo sostitutivo delle medesime, nonchè coloro che abbiano effettuato investimenti immobiliari in opere non ultimate o se ultimate non siano ancora suscettibili di reddito. Sono tenuti al tributo le ditte, persone fisiche o enti, come si è già detto, le quali risultano in ciascun articolo dei ruoli delle imposte sui terreni e sui fabbricati pubblicati nel 1937 e successivi anni per la durata di 25 anni.

87.- OGGETTO.- Oggetto del tributo è il valore dei beni immobili posseduti al I° gennaio 1937, il quale si ottiene capitalizzando al saggio del 100 per 5 il relativo reddito imponibile ai fini delle imposte dirette o quello risultante da apposita valutazione per gli immobili esenti da tributi.

Il reddito dei terreni essendo valutato fino al 1942 in lire oro del 1914, prima di capitalizzarlo doveva essere moltiplicato per il coefficiente 3,66; dal 1943 la capitalizzazione si effettua senza la predetta maggiorazione essendo stati aumentati gli estimi catastali rispetto agli antichi di un coefficiente medio del 3,50%.

88.- DETRAZIONI DI PASSIVITA'.- Dal valore dei beni è ammessa la detrazione dell'ammontare dei crediti ipotecari e del valor capitale dei censi, livelli e canoni dovuti in denaro.

L'aliquota dal 3,5‰ è stata ridotta, a partire dal I° gennaio 1939 al 2,5‰ in conseguenza della revisione degli estimi catastali.

89.- ESENZIONI.- Sono esenti: i possessori di immobili il cui valore imponibile complessivo non è superiore alle 10.000 lire; i beni della dotazione della Corona e degli stati esteri; degli enti locali, degli istituti pubblici di istruzione, degli istituti ed en-

ti di benificenza riconosciuti; degli enti istituti e cooperative ammessi a fruire del contributo dello stato.

90.- RISCATTO.- E' ammesso il riscatto dell'imposta per i sottoscrittori del prestito redimibile 5% in qualunque momento a condizione che il pagamento sia effettuato con titoli del prestito stesso per un ammontare pari al valore attuale, al tasso annuo del 5%, delle annualità di imposte da scadere.

C A P I T O L O III

LE IMPOSTE SULLO SCAMBIO DELLA RICCHEZZA

9I.- Le imposte sullo scambio della ricchezza si distinguono in due gruppi: il primo colpisce i trasferimenti a titolo gratuito ed il secondo i trasferimenti a titolo oneroso.

Appartengono al primo gruppo le imposte sulle successioni, sulle donazioni, sul valore globale e l'imposta di manomorta.

Appartengono al secondo gruppo: le imposte di bollo; di registro; la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari; le imposte surrogatorie di bollo e di registro (la imposta di negoziazione; sulle società straniere; sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno) le imposte ipotecarie e le imposte sui contratti di borsa.

L'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

92.OGGETTO E SOGGETTO.- L'imposta di successione è regolata dal r.d. 30 dicembre I923 n.3270 successivamente modificato da altri provvedimenti legislativi tra cui l'ultimo il d.l.l. 8 marzo I945, n.90.

Essa colpisce il trasferimento della ricchezza che si verifica per causa di morte e si applica a) alle trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto o godimento dei beni di qualunque natura o di ogni altro diritto sia ab intestato ovvero in forza di testamento; b) alle trasmissioni degli stessi beni che si verificano per assenza dichiarata o presunta della persona alla quale appartengono.

I beni soggetti al tributo devono trovarsi nel regno, al momento in cui si apre la successione indipendentemente dal luogo della morte dell'autore e dalla sua qualità di cittadino italiano o straniero. Per l'applicazione del tributo vale il principio della territorialità; sono perciò soggetti all'imposta di successione sia i beni esistenti in Italia del cittadino italiano che muore all'estero, sia quelli dello straniero; e non lo sono i beni esistenti fuori del territorio italiano appartengano o non al cittadino italiano. Tuttavia i crediti sono considerati come esistenti nel regno: a) quando sono esigibili in Italia; sono assicurati su beni situati nel regno; sono corrispettivi di contratti su beni immobili situati nel regno, dipendono da contratti stipulati tra cittadini italiani in Italia ; b) quando si tratti di titoli di rendita emessi dai governi esteri e le azioni od obbligazioni di società estere o di altri enti che abbiano sede all'estero se si trovano in Italia al momento della successione dell'autore. Sono tenuti al pagamento dell'imposta gli eredi ed i legatari.

93.- LE ESENZIONI.- Sono esenti dall'imposta: a) nelle successioni in linea retta o fra coniugi, le quote di eredità o di legato fino a 100.000 lire; b)le liberalità a scopo di beneficenza, istruzione, educazione, culto e religione; c) le eredità, quote di eredità e legati devoluti in linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite nelle successioni di militari e delle persone ad essi assimilate, caduti in guerra e dei cittadini morti a partire dall'11 giugno 1940 per incursioni aeree o ad opera delle forze militari o di polizia nazi-fascista; d) le trasmissioni di collezioni artistiche che non formano oggetto di commercio; le quali se entro un decennio dall'apertura delle successioni sono vendute si applica l'imposta sul prezzo di vendita; e) i titoli del debito pubblico dichiarati esenti dall'imposta di successione e di donazione.

94.- VALUTAZIONE DELL'IMPONIBILE.- L'imponibile è commisurato al valore venale dei beni stessi in comune commercio.

A seconda della natura dei beni sono prescritte norme particolari per la loro valutazione così:

1) i beni mobili si valutano in base al valore dichiarato oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione dei beni stessi avvenuta nel periodo dei sei mesi prima o dopo l'apertura della successione;

2) le derrate, merci e generi di commercio sono valutati in base alle mercuriali, ai listini delle camere di commercio, alle scritture, ai libri dei mediatori e sensali che siano più vicini alla data del trasferimento;

3) le aziende industriali e commerciali e le quote di compartecipazione in società di commercio si valutano in base alla quantità ed al valore delle merci esistenti al giorno del trasferimento ed in base alla quantità ed al valore degli altri beni di ogni natura, compresi l'avviamento ed i diritti di privativa;

4) le azioni e le obbligazioni quotate in borsa e le rendite del debito pubblico si valutano all'ultimo prezzo di compenso stabilito dal comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa viciniore. Le azioni e le obbligazioni, invece, non quotate in borsa si calcolano per il valore del giorno del trasferimento stabilito con certificato peritale dal comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina.

5) i beni immobili sono valutati in base al valore dichiarato o determinato; ma se nella denuncia non è espresso il valore o non esistano documenti per determinarlo o se il contribuente rifiuta di presentare la denuncia o di fare la dichiarazione di valore o lascia comunque trascorrere i termini, è determinato d'ufficio il valore venale degli immobili in comune commercio al momento del trasferimento e all'uopo si deve aver rigurado principalmente:

a) alle alienazioni e perizie giudiziarie anterio

ri di non oltre un triennio relative agli stessi immobili o ad altri che si trovano nella medesima località ed in analoghe condizioni;

b) al reddito netto di cui sono suscettibili gli immobili stessi, tenendo conto del tasso medio di capitalizzazione adottato sulle località per investimenti immobiliari consimili all'epoca del trasferimento.

6) i fabbricati inscritti in catasto sono calcolati basandosi sul valore capitale risultante dall'applicazione dei coefficienti di capitalizzazione (stabiliti con tabelle dei valori capitali per ogni lira di rendita imponibile, compilate per ogni provincia) del reddito imponibile inscritto in catasto, semprechè il valore in tal modo accertato non risulti superiore a lire 200.000. Se il valore risultante dall'applicazione dei coefficienti di capitalizzazione supera le 200.000 lire la valutazione si effettua come nel n.5.

E' tassativamente stabilito come si debbano valutare l'usufrutto, la nuda proprietà e le rendite costituite.

I beni mobili sono calcolati secondo il loro valore venale, una speciale valutazione viene fatta per alcuni beni mobili per loro natura e destinazione.E' sempre presunta l'esistenza di gioielli e denaro per un valore del 2% del valore totale degli altri beni dell'eredità, e di mobilia per un valore del 5% del valore degli altri beni ereditati al lordo delle passività.

95.- DEDUZIONE DELLE PASSIVITA'.- Dall'ammontare lordo della attività si deducono le passività e cioè i debiti e le spese d'infermità e funerarie.

I) I debiti debbono essere certi e liquidi ed esistenti al momento della apertura della successione, risultanti da atti pubblici e da scritture private che abbiano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione in uno dei modi indicati dall'art. 2704 codice civile,che non sia la morte o la fisica impossibilità di scrivere del sottoscrivente;

2) i debiti verso le pubbliche amministrazioni ,

certi al momento dell'apertura della successione anche se liquidati posteriormente;

3) i debiti di commercio e quelli risultanti da cambiali ed altri effetti all'ordine, purchè la loro esistenza sia provata mediante i libri di commercio regolarmente tenuti;

Le spese di infermità debbono riferirsi agli ultimi sei mesi di vita dell'autore della successione debitamente comprovate da quietanze dei medici - chirurgi, farmacisti, istituti ospitalieri e case di cura.

Le spese funerarie deducibili sono fissate in relazione all'ammontare dell'asse ereditario e debbono, come le spese di infermità, risultare da regolare quietanza.

4) è deducibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale dovuta sull'asse ereditario.

96.- LE ALIQUOTE.- Le aliquote sono variabili, a scala progressiva, in funzione del valore del patrimonio e del grado di parentela. In alcuni casi si applicano aliquote costanti.

Ogni quota ereditaria è distinta in tante frazioni o scaglioni quanti corrispondano al suo ammontare e ad ogni scaglione è applicata l'aliquota progressiva, la quale, è superiore in confronto allo scaglione immediatamente precedente.

Si hanno I2 scaglioni, il primo per i valori fino a 50.000 lire l'ultimo per i valori di oltre 30 milioni, per i quali l'aliquota rimane costante.

Le aliquote sono 5, corrispondenti alle 5 categorie di parentela considerate dalla nostra legge e cioè: I) ascendenti in linea retta; 2) coniugi; 3) fratelli e sorelle; 4) zii e nipoti; 5) prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, affini ed estranei.

Nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e dell'affiliante a favore dell'affiliato, le aliquote sono ridotte alla

ALIQUOTE PROPORZIONALI PER OGNI IOO LIRE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Grado di parentela fra gli autori della successione e gli eredi o legatari	Fino a L. 50.000	Da L. 50.001 a L.125.000	Da L.125.001 a L.250.000	Da L.250.001 a L.500.000	Da L.500.001 a L.1.000.000	Da L.1.000.001 a L.2.500.000	Da L.2.500.001 a L.5.000.000	Da L.5.000.001 a L.8.000.000	Da L.8.000.001 a L.13.000.000	Da L. 13.000.001 a 20.000.000	Da L. 20.000.001 L. 30.000.000	Da L.30.000.000.01 in poi
1. A favore di ascendenti in linea retta compresi i figli naturali legalmente riconosciuti.....	1-	1-	I.50	2-	3-	5-	7-	9-	I2-	I5-	20-	25-
2. Tra coniugi.....	1-	1.50	3-	3-	4-	6-	9-	I2-	I6-	20-	25-	30-
3. Tra fratelli e sorelle	3-	4-	6-	8-	II-	I4-	I8-	24-	30-	36-	43-	50-
4. Tra zii e nipoti....	5-	6-	8-	I0-	I3-	I6-	20-	26-	32-	40-	50-	60-
5. Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei (compresi i corpi morali e le persone fisiche che non sono diversamente contemplati dalla legge)	I2-	I5-	I9-	24-	29-	34-	40-	46-	52-	60-	70-	80-

metà di quelle che sarebbero applicabili se il rapporto di adozione e di affiliazione non esistesse. Si applicano le aliquote per le trasmissioni tra ascendenti e discendenti, aumentate di un quarto, nelle successioni legittime e testamentarie a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili.

Si applicano aliquote proporzionali qualunque sia il valore imponibile:

I) del 5% per le trasmissioni a favore di istituzioni, enti locali e morali aventi scopi di assistenza, d'istruzione, di igiene e di pubblica utilità.

2) del IO% per i trasferimenti a favore delle provincie e di altri corpi morali aventi fini diversi da quelli indicati.

97.- DENUNZIA DELLA SUCCESSIONE.- Gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori delle eredità e gli esecutori testamentari hanno l'obbligo di presentare la denuncia della successione, la quale può essere presentata anche da una terza persona purchè sia munita di mandato speciale da una delle dette persone.

Le denuncie debbono essere presentate all'ufficio di registro nella cui circoscrizione il defunto aveva l'ultimo domicilio ovvero a quello in cui il defunto risiedeva da IO anni almeno al giorno della sua morte;se il defunto poi non aveva il domicilio nè residenza nel regno da almeno IO anni la denuncia si presenta all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la maggior parte dei beni ereditati.

I termini per la presentazione della denuncia sono di 4, 6 e I8 mesi a seconda che, rispettivamente, l'autore della successione sia morto nello stato,in altra parte d'Europa oppure fuori d'Europa e decorrono : a) dal giorno della morte per gli eredi in condizioni ordinarie; b) dal giorno della legale notizia della loro nomina per i tutori, curatori amministratori ed esecutori testamentari; c) dal giorno della presa di possesso dei beni dell'assente nelle successioni degli as

senti; d) dalla presa di possesso dei beni da parte degli enti quando i beni si trovino sotto sequestro; e) termini più ampi sono stabiliti per la denuncia di successioni di militari appartenenti a corpi mobilitati e delle altre persone addette all'esercito ed all'armata, morti in guerra e per le successioni accettate con beneficio d'inventario.

98.- PAGAMENTO.- E' stabilito un termine unico perentorio per il pagamento della imposta di successione, il quale deve effettuarsi da parte degli eredi, legatari, altri beneficati, tutori, curatori amministratori, sequestratari ed esecutori testamentari nei due mesi successivi a quello della denuncia dell'eredità purchè essi siano nel possesso dei beni.

Tutti i coeredi della successione sono tenuti solidalmente al pagamento della totalità delle imposte di successione relative sia alle quote ereditarie, sia ai legati, ed i legatari per la parte relativa ai beni a ciascuno di essi devoluti.

L'erede beneficiario è tenuto a pagare l'imposta soltanto per le attività a lui pervenute.

La imposta regolarmente percepita non è restituita, quali che siano gli eventi ulteriori influenti sul trasferimento ad eccezione di due casi:

a) nel caso che il testamento sia stato in tutto o in parte annullato, tranne però il caso, che nel testamento siano stati lesi i diritti dei legittimi e questi diritti risultino integrati d'accordo tra le parti;

b) nel caso che la trasmissione rifletta cose, delle quali si sia verificata l'evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate e la finanza, per una causa preesistente alle successioni stesse; la restituzione deve essere domandata entro sei mesi dalla data in cui la detta sentenza passò in giudicato.

99.- PRESCRIZIONE.- L'azione della finanza per conseguire il pagamento dell'imposta si prescrive in

tempi diversi a seconda che vi sia o non sia denuncia da parte del contribuente.

E' fissato il termine di quattro anni in tutti i casi nei quali vi sia denuncia da parte del contribuente, è invece di ventun anni quando manca la denuncia, quando cioè la finanza è venuta indirettamente a conoscenza della materia imponibile soggetta al tributo successivo: questo ultimo termine decorre dal giorno dell'apertura della successione. Le sopratasse si prescrivono negli stessi termini dell'imposta: mentre le pene pecuniarie si prescrivono entro quattro anni dal giorno della commessa contravvenzione.

L'azione del contribuente per la restituzione delle tasse pagate si prescrive entro quattro anni dalla data di pagamento. Tale prescrizione è interrotta anche per la finanza qualora il contribuente domandi in via amministrativa il rimborso della tassa e faccia opposizione a richiesta di tassa, ed è sospesa fin quando l'amministrazione non abbia deciso in merito. La ricevuta del ricorso che deve rilasciare la finanza è l'unica prova della tempestività del ricorso.

L'IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE DELLE SUCCESSIONI

100.- OGGETTO.- Con r.d.l. 4 maggio 1942, n.434, modificato dal d.l.l. 8 marzo 1945, n.90 è stato istituito un nuovo tributo, denominato imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito, la quale colpisce l'asse ereditario globale netto.

101.- LE ALIQUOTE. L'aliquota è progressiva nella seguente misura:

Fino a lire	500.000	. . . . .		I %
da "	500.001	a L.	1.000.000	. . 3 %
" "	1.000.001	" "	2.500.000	. . 5 %
" "	2.500.001	" "	5.000.000	. . 7 %
" "	5.000.001	" "	8.000.000	. . 10 %
" "	8.000.001	" "	13.000.000	. . 13 %
" "	13.000.001	" "	20.000.000	. . 16 %
" "	20.000.001	" "	30.000.000	. . 20 %
" "	30.000.001	ed oltre	. . . .	25 %

L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 250.000.

Tali aliquote sono ridotte della metà quando l'asse ereditario o parte di esso è devoluto agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite, oppure alle provincie, ai comuni e ad altri enti a scopo di beneficenza ed istruzione.

102.- ESENZIONI E DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE. Sono ammesse le esenzioni accordate per l'imposta di successione.

Per determinare l'ammontare dell'asse ereditario globale netto concorrono tutte le donazioni o liberalità che gli eredi o legatari abbiano ricevuto dall'autore della successione a decorrere dal 12 maggio 1942, data di entrata in vigore del provvedimento istitutivo dell'imposta; si deducono le imposte cui le donazioni o liberalità erano soggette a termine della legge vigente.

I valori accertati ai fini dell'imposta di successione o di donazione valgono per la liquidazione del tributo di cui si discorre.

103.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.- L'imposta è liquidata sull'intero asse ereditario; per stabilire quanta parte della medesima spetta agli eredi, il relativo ammontare è ripartito fra gli eredi e legatari in misura

proporzionale alle rispettive quote di eredità o legati. La quota proporzionale così attribuita a ciascun erede o legatario viene infine eliminata o ridotta quando concorrano le condizioni per la esenzione o riduzione dell'imposta.

Per il pagamento della totalità dell'imposta sono solidamente tenuti tutti gli eredi, salvo il diritto di regresso verso i coeredi o legatari, all'erede che ha pagato. Il legatario è tenuto soltanto al pagamento della sua quota proporzionale d'imposta.

Come per l'imposta di successione, all'imposta sul valore globale sono soggette le donazioni o liberalità per atto tra vivi.

Si applicano quindi le disposizioni di carattere generale della legge di successione e di registro, la prima per quanto riguarda i trasferimenti a causa di morte, la seconda per i trasferimenti tra vivi.

L'IMPOSTA DI MANOMORTA

104. SOGGETTO.- Gli enti pubblici o privati in quanto posseggano dei beni, che per la loro destinazione ad uno scopo permanente sono sottratti al comune commercio e quindi non trasmissibili, sono colpiti dall'imposta di manomorta che sostituisce o surroga quella di successione; essi sono così equiparati nell'onere tributario alle persone fisiche. I soggetti di questo tributo sono perciò i comuni, le provincie, le camere di commercio, gli istituti di carità e di benificenza, gli enti ecclesiastici, ecc.

105.- OGGETTO.- Oggetto del tributo sono i redditi di tutti i beni mobili ed immobili esclusi quelli destinati agli usi propri che gli enti ricordati posseggono.

106.- ALIQUOTA.- L'aliquota è del 7,20% del reddito annuale, la quale è ridotta al 0,90% per gli istituti di carità e beneficenza, d'istruzione e di educazio-

ne; per le fondazioni destinate a premiare la virtù ed il merito o ad altri scopi di utilità, limitatamente alla quota parte destinata agli scopi ricordati. Gli enti ecclesiastici e non ecclesiastici che si propongono fini di culto godono tale riduzione essendo equiparati agli istituti di beneficenza agli effetti tributari.

I redditi, una volta accertati, restano invariati per un quinquennio; delle variazioni patrimoniali si tiene tuttavia conto ogni anno, qualora siano denunciate entro il 3I dicembre dell'anno precedente.

LA IMPOSTA SUL BOLLO

I07.- OGGETTO.- Le imposte sul bollo hanno per oggetto tutte le carte destinate per gli atti civili e commerciali, giudiziari, stragiudiziari, gli scritti , stampe e disegni, gli avvisi, targhe, tabelle fatte mediante pittura o con qualunque altro mezzo su materia diversa dalla carta, indicati nel testo unico 30 dicembre I923, n.3268, e d.l.l. I marzo I945, n.89 .

Gli atti e scritti, nella massima parte, sono soggetti al tributo sin dalla loro origine, ma in casi determinati soltanto quando se ne faccia uso, e cioè quando sono prodotti dinanzi all'autorità giudiziaria e altri corpi giurisdizionali, quando si presentano all'ufficio del registro per essere registrati o si inseriscono in un atto pubblico.

I08.-ALIQUOTE.-Le aliquote sono di tre specie:fisse quando è presa in considerazione soltanto la natura degli atti o scritti; proporzionali se sono in relazione al valore dell'oggetto imponibile e graduali allorchè variano secondo i gradi di una scala riferita o al valore o alla dimensione della carta o degli altri elementi connaturati all'atto o scritto. Vi sono tre modi di pagamento del tributo: I) bollo ordinario, cioè con l'impiego della carta bollata, venduta per conto dello

stato; 2) bollo straordinario: a) con applicazione sulla carta di marche da bollo; b) con applicazione di un bollo speciale impresso mediante punzone dall'ufficio del registro; c) con apposizione del visto per bollo da parte dello stesso ufficio; d) con applicazione di uno speciale contrassegno per gli avvisi su materia diversa dalla carta; 3) bollo virtuale, quando non si ha alcuna materiale apposizione di bollo ma il pagamento avviene direttamente all'ufficio del registro o ad altri uffici governativi.

Il contribuente deve applicare il metodo prescritto dalla legge ed uniformarsi alle relative formalità; lo stato ha il monopolio e la vendita della carta bollata e delle marche da bollo.

109.- ABBONAMENTO AL BOLLO.- Quando viene prescritto il modo virtuale, si ammette il pagamento per abbonamento annuo, il quale può essere obbligatorio, o facoltativo. In quest'ultimo caso occorre la preventiva autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, accordata, a seconda dei casi, dal ministero delle finanze, o dai procuratori del registro.

E' prescritto l'abbonamento annuale:

I) per gli atti (dichiarazioni, polizze, ricevute) riferentisi al deposito di valori; per la concessione dell'uso di armati e scomparti, di casseforti, di cassette di sicurezza ecc. da parte di istituti di credito, opere pie, privati, banchieri;

2) per gli avvisi luminosi, o illuminati, o resi comunque visibili di notte; per gli avvisi luminosi ottenuti a mezzo di proiezioni intermittenti, o successive o altrimenti; e la tassa deve essere pagata entro i primi dieci giorni del mese.

3) per le inserzioni nei giornali quotidiani che si pubblicano nei comuni inferiori a 150.000 abitanti e per quelle nei giornali con tiratura inferiore a 10.000 copie, nei periodici non quotidiani, nelle riviste pubblicate a periodi settimanali, quindicinali e mensili.

L'abbonamento può essere concesso:

per l'emissione degli assegni bancari; per l'emissione di buoni fruttiferi nominativi; per gli estratti e copie di conti e lettere, o ricevute di accreditamento di somme portanti la relativa causale. L'autorizzazione può essere accordata, se si tratta di enti morali, istituti di credito legalmente riconosciuti, società per azioni; ed a condizione che si assuma l'obbligo di pagare la tassa a rate trimestrali scadute e si adempiano alcune formalità tendenti a stabilire preventivamente gli atti e documenti soggetti a tassa;

per le fatture quietanzate mediante scontrini distribuiti da registratori automatici, purchè si tratti di società anonime o in accomandita;

per le inserzioni nei giornali quotidiani editi in comuni con popolazione superiore ai 150.000 abitanti e nei giornali aventi una tiratura non inferiore a 10.000 copie;

per le ricevute rilasciate dalle esattorie delle imposte e dagli uffici delle imposte di consumo, nel qual caso il pagamento deve essere effettuato in rate bimestrali scadute.

Dove l'abbonamento al bollo è applicabile, si ammette sempre il diritto di rivalsa dell'ente che paga le tasse verso coloro ai quali è rilasciato l'atto, la ricevuta, l'assegno, ecc.

II0.- ESENZIONI.- Sono esenti dal tributo gli atti e scritti riguardanti l'interesse pubblico, lo stato, gli enti pubblici e molti altri atti per ragione di politica economica o di beneficenza sociale: il tributo è ridotto alla metà per gli atti relativi alla riscossione delle imposte, al credito agrario, all' affrancazione di censi, canoni ed altre prestazioni perpetue.

III.- PRENOTAZIONE A DEBITO.- La prenotazione a debito consiste nel rinviare momentaneamente il pagamento del tributo e ripeterlo in seguito secondo i modi prescritti dalla legge. Possono essere prenotati a

debito gli atti, sentenze e provvedimenti nelle cause e procedimenti nell'interesse dello stato; quelli promossi dal pubblico ministero nell'interesse della legge o del servizio pubblico, e nelle cause o procedimenti giudiziari, interessanti persone o enti morali ammessi al gratuito patrocinio; gli atti delle procedure fallimentari, gli interventi dei beni dei minori e degli interdetti.

LA IMPOSTA DI REGISTRO

II2.- OGGETTO.- Si riscuotono mendiante la registrazione, donde il nome di imposta di registrc tutti i trasferimenti a titolo oneroso; tale imposta è regolata dal t.u. 30 dicembre I923, n.3269, e d.l.l. 5 aprile I945, n. I4I.

La registrazione consiste nell'annotazione degli atti e dei trasferimenti nei pubblici registri, la quale di conseguenza accerta la legale esistenza degli atti in genere ed imprime alla scrittura privata la data certa di fronte ai terzi. Oggetto del tributo sono quindi: I) gli atti compiuti nel regno in forma pubblica , civili e commerciali, giudiziari e stragiudiziari; 2) le trasmissioni della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni e di ogni altro diritto reale immobiliare; 3) i contratti verbali di affitto di beni immobili o comunque relativi ad un rapporto di locazione immobiliare (subaffitto, rinnovazione o cessione di locazione), di traslazione della proprietà o di locazione di un'azienda commerciale ed industriale e gli altri contratti verbali, quando siano enunciati in atti presenti al registro e servano di base a sentenza di condanna; 4) gli atti firmati all'estero quando contengano trasmissione di proprietà e di altri diritti reali oppure servitù, affitti, ecc., riferentisi ai beni immobili situati nello stato.

II3.- PERSONE CHE DEBBONO CHIEDERE LA REGISTRAZIONE.- L'obbligatorietà a richiedere la registrazione non è limitata semplicemente alle persone direttamente in-

teressate, ma è estesa anche agli ufficiali pubblici quando essi concorrono alla formazione degli atti;l'obbligo si estende anche al pagamento del tributo, salvo rivalsa.

Il termine normale per la registrazione è di giorni 20 dalla data dell'atto, e per quelli autenticati dalla data di autenticazione. Per gli atti di ultima volontà gli eredi debbono chiedere la registrazione nel termine di quattro mesi dalla morte del de cuius. Per gli atti formati all'estero, il termine è di sei mesi dalla loro data se in Europa, e di I8 mesi se formati fuori di Europa.

Nell'applicazione del tributo si mira essenzialmente a stabilire l'intrinseca natura e gli effetti degli atti e dei trasferimenti anche se ad essi non corrispondano il titolo e la forma, allo scopo anche di impedire l'evasione totale o parziale del tributo stesso.

II4.- L'IMPONIBILE.- L'imponibile è costituito dal valore venale dei beni in comune commercio al giorno del trasferimento, salvo che le parti non vi abbiano attribuito un maggior valore. Sono espressamente stabiliti i metodi per valutare i singoli beni trasferiti a seconda che si tratti di mobili o immobili, di diritti reali e personali, di costituzione di rendite o pensioni. Il valore venale in comune commercio degli immobili si determina tenendo conto delle alienazioni, divisioni o perizie giudiziarie anteriori di non oltre un triennio, relative agli stessi immobili o ad altri che si trovano nella stessa località, e del reddito netto di cui sono suscettibili gli immobili stessi considerando anche il tasso medio di capitalizzazione adottato nella stessa località per investimenti immobiliari all'epoca del trasferimento; del valore corrente di mercato degli stessi alla data del trasferimento.

II5.- LE ALIQUOTE.- Le aliquote sono a scala progressiva per i trasferimenti a titolo gratuito (dona-

zioni e successioni); proporzionali per i trasferimenti a titolo oneroso; graduali per gli atti contenenti semplici dichiarazioni o attribuzione di valori o di diritti senza che se ne operi la trasmissione; fisse per gli atti che possono servire di titolo o documento legale.

LA SOVRIMPOSTA DI NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI

II6.-Questo tributo ha per oggetto il prezzo e valore di cessione dei titoli azionari, compresi fra questi i diritti d'opzione e le cartelle ad azioni di godimento, nonchè le quote o carature di società.

Soggetti del tributo sono il cedente ed il cessionario; essi, insieme con gli intermediari, sono responsabili solidali per il pagamento del tributo.

Più che di sovrimposta come è denominato questo tributo è una imposta autonoma che si cumula o fa un doppione con l'imposta di negoziazione (cfr. § II8).

La imposta di negoziazione colpisce, come si dirà, la potenzialità di negoziazione dei titoli, la sovrimposta di negoziazione colpisce di volta in volta il trasferimento dei titoli stessi.

La sovrimposta di negoziazione è stata istituita con d.l.l. 27 settembre I94I, n.IOI4, modificato successivamente con d.l.l. 25 maggio I945, n.30I, ed è stabilita nella misura del 3% del prezzo o valore di cessione dei titoli.

LE IMPOSTE SURROGATORIE DI REGISTRO E BOLLO

II7.-Le imposte surrogatorie del registro e del bollo sono: l'imposta di negoziazione; l'imposta sul capitale delle società straniere e quelle sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o pegno.

A) L'IMPOSTA DI NEGOZIAZIONE

II8.- OGGETTO.- L'imposta di negoziazione è una

surrogatoria delle imposte di bollo e di registro e colpisce i titoli di qualunque specie da chiunque emessi, le quote o carature delle società commerciali e delle società civili, le quali abbiano assunto le forme delle società per azioni. La misura dell'imposta è del 6 per mille all'anno ed è ragguagliata al valore effettivo dei titoli, il quale si desume dalla loro quotazione in borsa o mediante valutazione di un collegio peritale (r.d. 9 marzo I942, n.357).

L'imposta si riferisce non alla effettiva negoziazione, bensì alla negoziabilità o potenzialità di negoziazione di cui sono suscettibili le cartelle, i certificati, le obbligazioni, ecc. e gli altri titoli di qualunque specie (r.d. 30 dicembre I923, n.3280 e d.l. l. 25 maggio, I945, n.30I).

II9.- LE ESENZIONI.- Sono esenti i titoli di stato; gli effetti degli istituti di credito, le cartelle e obbligazioni fondiarie; le obbligazioni del consorzio di credito per le opere pubbliche godono di riduzione; i titoli di società ferroviarie e navigazione interna; le azioni di società cooperative; le azioni e le obbligazioni di società per il commercio degli agrumi; le azioni delle casse agrarie e dei consorzi agrari e obbligazioni di società e istituti per la costruzione di case popolari ed economiche.

B) L'IMPOSTA SUL CAPITALE DELLE SOCIETA' STRANIERE

I20.-L'imposta sul capitale delle società straniere colpisce il capitale complessivo destinato ad operazioni ovvero impiegato nello stato dalle società straniere anonime od in accomandita per azioni e dalle società ed associazioni straniere di qualsiasi altra specie che fanno in Italia operazioni di assicurazioni o di contratti vitalizi. L'aliquota è del 6 per mille. L'imposta è surrogatoria per il caso che la società estera emetta in Italia azioni od obbligazioni, le quali sono perciò esenti da registrazione.

C) L'IMPOSTA SULLE ANTICIPAZIONI O SOVVENZIONI CONTRO DEPOSITO O PEGNO

I2I.- OGGETTO.- Oggetto del tributo sono le operazioni di anticipazione o sovvenzione contro deposito o pegno di merci e valori, eseguite dalle casse di risparmio, dalle società e da altri enti.

I22.- L'ALIQUOTA.- E' commisurata sull'importo di ciascuna operazione e per ogni periodo della sua durata effettiva e delle relative rinnovazioni o proroghe. L'aliquota è del 0,0I per mille al giorno; è ridotta alla metà se il deposito o pegno è costituito esclusivamente da titoli di stato.

Per le operazioni di anticipazioni o sovvenzioni su deposito o pegno di merci, titoli o valori, qualunque ne sia l'importo, fatte da privati che tengono case di pegno l'aliquota è del 2,35 per mille sull'importo complessivo delle operazioni fatte nel semestre precedente.

Alla medesima imposta sono soggetti i contratti di riporto, qualunque sia la loro durata e le relative proroghe o rinnovazioni. Il pagamento dell'imposta è a carico del riportatore e si esegue mediante l'applicazione di marche sul foglietto bollato o a mezzo di c.c.postale quando il suo importo è superiore a lire I00.

LE IMPOSTE IPOTECARIE

I23.- Le imposte ipotecarie colpiscono le iscrizioni, le trascrizioni, le cancellazioni, gli annotamenti che si fanno nei pubblici registri delle ipoteche. Le aliquote sono proporzionali, graduali e fisse; le prime due si commisurano all'ammontare del capitale e degli accessori per cui l'ipoteca è presa. Si riscuotono presso gli uffici del registro osservando i termini stabiliti per le imposte di registro e di successione (l.25 giungo I943, n.540 e del d.l.l. 5 aprile I945, n.I4I).

L'oggetto dell'imposta è il capitale e gli acces-

sori per interessi e spese per cui l'ipoteca è presa. Se l'ipoteca è presa per una rendita di cui non si indica il capitale, essa è valutata al decuplo del suo ammontare se è vitalizia, al ventuplo se indeterminata o perpetua. Ove la durata sia inferiore al ventennio l'imponibile è costituito dal cumulo delle annualità per cui l'ipoteca è presa (r.d. 30 dic. I923, n.3272 e d.l.l. 5 aprile I945, n.I4I).

LA IMPOSTA SUI CONTRATTI DI BORSA

I24.-La imposta sui contratti di borsa colpisce: a) i contratti stipulati in borsa o fuori, ed ogni altro contratto conforme agli usi commerciali, di cui formano oggetto i titoli di debito di stato e di altri enti pubblici, le azioni e le obbligazioni di società e tutti i titoli di analoga natura nazionali ed esteri; b) le comprevendite a termine di valori in moneta; c) le comprevendite a termine di derrate stipulate secondo gli usi di borsa.

Le aliquote sono fisse, ma variano secondo che siano applicate per tre distinti scaglioni rappresentanti l'importo dei contratti (fino a 50.000 lire; da 50 a I00.000; oltre I00.000) e secondo i tipi di contratti, a contanti, a termine, di riporto. Per ognuno di questi tre tipi di contratti le aliquote, a seconda delle persone che partecipano al contratto, sono attualmente regolate dal r.d.l. 26 settembre I935, n.I749 e d.l.l. 25 maggio I945, n.30).

CAPITOLO IV°

LE IMPOSTE SUI CONSUMI

125.-Le imposte sui consumi si distinguono a seconda del metodo di riscossione in: 1) imposte esatte col metodo del monopolio; 2) imposte di fabbricazione; 3) dazi doganali; 4) imposte esatte col metodo del bollo.

MONOPOLIO DEL SALE E DEL TABACCO

126.-Col metodo del monopolio lo stato si attribuisce la esclusività (monopolio) della produzione e della vendita degli oggetti tassati, i quali sono venduti ai consumatori a prezzi in cui oltre il costo del prodotto è compresa una quota differenziale rappresentata dall'imposta.

Appartengono a questo gruppo le imposte sul consumo del tabacco, del sale, delle cartine e tubetti per sigarette e del giuoco del lotto pubblico.

127.- MONOPOLIO DEL SALE.- Il monopolio del sale consiste nella privativa riservata allo stato della estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, della produzione di esso in qualunque altro modo, e della raccolta, importazione e della vendita del sale.

Non sono soggetti al monopolio la Sicilia, la Sardegna e le isole minori ad esse adiacenti nonchè i comuni di Livigno e di Campione d'Italia. La vendita è effettuata a mezzo delle apposite rivendite dei sali e tabacchi; l'amministrazione dei monopoli può vendere direttamente la merce alle industrie ammesse all'acquisto di esse e in esenzione di imposte o a prezzi speciali.

I28.- MONOPOLIO DEL TABACCO.- Oggetto del monopolio dei tabacchi è: la fabbricazione, preparazione, importazione e vendita dei tabacchi e dei prodotti derivati del medesimo; è vietata la produzione, fabbricazione, preparazione, importazione e vendita dei succedanei del tabacco.

Il monopolio del tabacco non si estende alla provincia di Zara e ai comuni di Livigno e Campione d'Italia.

Previo pagamento del diritto di monopolio è consentita ai privati, per provviste personali, l'importazione di determinate quantità di tabacchi lavorati.

Può essere concessa la coltivazione del tabacco , che deve eseguirsi sotto la sorveglianza dello stato e i prodotti debbono essere venduti di norma al medesimo.

Come per il sale, la vendita del tabacco è affidata alle rivendite di sali e tabacchi i cui titolari sono scelti con norme determinate.

I29.- MONOPOLIO DELLE CARTINE PER SIGARETTE.- A partire dal I° marzo I936, con regio decreto-legge I3 gennaio I936, n.70 è stato istituito il monopolio per la importazione e la vendita delle cartine e tubetti per sigarette. E' consentita ai privati la fabbricazione e l'esportazione di tali prodotti, le quali vengono esercitate sotto la sorveglianza dello stato.

Prima della creazione del monopolio, le cartine e tubetti per sigarette erano colpite dall'imposta di fabbricazione la quale di conseguenza è stata abolita.

La differenza fra il costo e il prezzo fatto pagare ai consumatori, delle merci vendute dallo stato è considerata imposta.

MONOPOLIO DEL LOTTO PUBBLICO

I30.-Il monopolio del lotto, è regolato dal d.l. I9 ottobre I938, n.I933. L'esercizio del lotto è assunto direttamente dallo stato ed è vietata, salvo alcune eccezioni, ai privati qualunque specie di lotteria o tombo

la.

I3I.- OGGETTO.- Dal punto di vista fiscale si può considerare imposta a) l'entrata costituita dalle somme che i giuocatori versano allo stato, acquistando le bollette del lotto, e rappresenterebbe un'imposta sul consumo delle speranze di vincere; b) oppure la differenza in meno che i vincitori percepiscono tra le somme che avrebbero potuto riscuotere in relazione alle probabilità di vincere e quelle effettivamente riscosse; in questo caso l'imposta cadrebbe sul reddito delle giocate.

I32.- ORGANIZZAZIONE DEL LOTTO.- Le giuocate si ricevono presso le ricevitorie del lotto distribuite in dieci compartimenti Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. In dette città si fanno le estrazioni il sabato di ogni settimana ad ora determinata.

Le giuocate, che si ricevono dal lunedì al sabato, possono farsi sopra qualunque quantità di numeri e sopra ognuna o tutte le ruote del Regno e si fanno con 90 numeri, dall'I al 90; le vincite sono determinate dall'estrazione a sorte di cinque di tali numeri sulle seguenti combinazioni: estratto semplice, estratto determinato, ambo, terno, quaterna e cinquina. I'premi o le vincite del gioco sono fissati in:

IO I/2 volte la posta per l'estratto semplice;
52 I/2 volte la posta per l'estratto determinato;
250 volte la posta per l'ambo;
4250 volte la posta per il terno;
80.000 volte la posta per il quaterno;
I.000.000 di volte la posta per la cinquina.

Non sono ammesse poste per giocate la cui vincita, per ogni bolletta, possa superare I.000.000 di lire. Le giuocate si ricevono su bollettari a madre e figlia con i seguenti prezzi: cent. 50 lire, I, 2, 3, 5, IO, 25 e 30.

A parte questa cautela di carattere fiscale, temu

to conto dei premi pagati in caso di vincita e delle probabilità di vincita per ognuna delle 4 combinazioni ricordate, le quali sono di I/I8 per l'estratto semplice; I/90 per l'estratto determinato; di I/400 per l'ambo; di I/II748 per il terno, di I/5II038 per il quaterno e per la cinquina di I/43.949.768, l'imposta che grava per ognuna di tali vincite risulta delle aliquote seguenti: 4I,67% cento per gli estratti semplice e determinato, del 37,48% per l'ambo, del 63,82% per il terno, dell'84,45% per il quaterno, e del 96,70% per la cinquina. Imposta molto elevata ma lecita, mirando essenzialmente a colpire un consumo non necessario ed a reprimere la passione del gioco.

I DAZI DOGANALI

I33.- CLASSIFICAZIONE.- I dazi doganali colpiscono le merci, all'atto di attraversare il confine politico dello stato e più precisamente la linea doganale. I dazi doganali si dicono di "importazione" se sono esatti all'atto della introduzione delle merci nello stato; di "esportazione" se colpiscono le merci all' atto della loro uscita dallo stato; di "transito" quando colpiscono merci che provenendo da paesi esteri, attraversano il territorio nazionale a destinazione di un altro paese. I dazi di transito sono ormai quasi scomparsi perchè, a parte lo sviluppo dei mezzi di trasporto, il commercio di transito giova ad una nazione e perciò non si ostacola con l'imposizione dei tributi. I dazi di esportazione tendono ad avere sempre più una minore importanza.

I dazi doganali, legalmente e fiscalmente della medesima specie, per l'esistenza o meno di determinate condizioni o circostanze, possono assolvere funzioni diverse per gli scopi a cui mirano; si distinguono perciò in dazi fiscali e in dazi protettivi o economici.I primi sono quelli che hanno esclusivamente lo scopo di procacciare un provento al fisco, i secondi limitare o impedire l'entrata al fine di proteggere l'industria na

zionale contro la concorrenza estera. Un dazio è fiscale quando concorrono le seguenti condizioni:

è imposto su merci non producibili nel paese o producibili ad altissimo costo da sconsigliarne assolutamente la produzione (es.: caffè per l'Italia);

è imposto su merci producibili nel paese ma contemporaneamente è accompagnato da un'imposta di eguale ammontare sulle merci similari prodotte nel paese. Il dazio, p. es., sullo zucchero estero, sarebbe in Italia fiscale se un'eguale imposta gravasse sullo zucchero prodotto nel paese.

Il dazio è protettivo quando per le merci prodotte in paese non vi è alcuna imposta o è in misura inferiore al dazio imposto alle stesse merci estere. Nell'esempio addotto, il dazio sullo zucchero è protettivo se l'imposta su quello prodotto in Italia è 800 lire invece di 1000, di cui è gravato lo zucchero estero.

Pochissimi sono i dazi a carattere fiscale, la massa imponente è costituita dai dazi protettivi.

134.- RISCOSSIONE E TARIFFE DOGANALI.- I dazi doganali si riscuotono in base a una tariffa nella quale sono elencate e specificate le merci ed indicati i dazi per unità di peso, di capacità, di numero.

A seconda della provenienza delle merci le tariffe si distinguono in generali, convenzionali, differenziali ed autonome.

La tariffa generale si applica alle merci di tutte le provenienze, salvo patto in contrario. La convenzionale si applica alle merci che provengono dai paesi con cui tutti, o parte dei dazi, sono regolati da trattati di commercio. Le merci o voci oggetto di convenzione restano vincolate e non possono essere modificate dai paesi contraenti fino alla scadenza della convenzione.

La tariffa convenzionale è spesso accompagnata da una clausola, molto importante per i suoi effetti, detta della nazione più favorita, in virtù della quale qualunque riduzione di dazio che uno degli stati contraen

ti accordi a un terzo stato, si estende di diritto all'altro contraente.

La tariffa convenzionale è più bassa di quella generale perchè con essa i paesi contraenti tendono a favorire reciprocamente le rispettive esportazioni.

La tariffa differenziale è più elevata di quella generale e si applica contro i paesi con cui si è in lotta doganale.

La tariffa autonoma consiste in genere di due tariffe: una massima e una minima. La massima corrisponde alla tariffa generale sopra ricordata e la minima alle tariffe minime convenzionali. La tariffa massima è applicata per le merci provenienti dai paesi che si ritiene adottino tariffe elevate e la minima verso quei paesi che impongono dazi moderati.

La tariffa autonoma, massima e minima, può essere sempre modificata dal paese che l'applica anche quando siano intervenute convenzioni commerciali. La tariffa autonoma ha scopi più spiccatamente protezionistici ed è uno strumento che rende più difficili le negoziazioni commerciali.

I dazi doganali nella loro applicazione si distinguono in dazi specifici e ad valorem. Nei primi l'aliquota è stabilita in rapporto all'unità di peso, di lunghezza, di superficie, di capacità o volume, numero delle merci, importate o esportate; nei dazi ad valorem, le aliquote si basano sul valore delle merci ed in tal caso il dazio rappresenta una percentuale del valore per unità di merce. Si hanno ancora i dazi misti, quando per una stessa merce si applicano i dazi specifici e ad valorem. Il tipo di tariffa adottato in Italia è quello generale e convenzionale.

LE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE

I35.- Le imposte di fabbricazione sono così denominate perchè colpiscono le merci all'atto della produzione o a quello dell'estrazione dei prodotti dal magazzino delle fabbriche; esse sono limitate, in genere, alle mer-

ci prodotte da grandi stabilimenti allo scopo di ridurre al minimo le spese per la sorveglianza e l'esazione del tributo, e attualmente colpiscono: l'alcool, lo zucchero, il gas luce, l'energia elettrica, la birra, la cicoria ed i surrogati di caffè, gli organi di illuminazione elettrica ed a gas, il glucosio, il maltosio ed altre sostanze zuccherine, gli oli di seme, l'acido acetico, i fiammiferi, gli oli minerali, le fibre tessili artificiali. Ognuna di queste imposte è regolata dal testo unico approvato con decreto ministeriale 8 luglio I924 con successive modificazioni salvo per quella sulle fibre tessili artificiali, istituita con r.d. l. I6 gennaio I936 n.323.

Le norme fondamentali sono quasi identiche per ogni imposta. La produzione delle materie soggette al tributo presuppone l'esistenza di una fabbrica e sono tenuti al pagamento del tributo medesimo i produttori delle merci tassate i quali hanno l'obbligo di denunciare l'esistenza dell'opificio e di essere muniti della licenza di esercizio, di denunciare l'inizio della lavorazione e sottostare ad alcune esigenze della finanza nell'esercizio dell'industria. Le aliquote o tariffe variano a seconda delle merci tassate e sono, in genere, fisse e commisurate alla quantità e qualità delle merci stesse (d.l.l. 26 aprile I945, n.223).

Sono esenti dal tributo (mediante abbuono della tassa accertata o rimborso di quella già riscossa) i prodotti esportati all'estero; quelli destinati, a scopi industriali, a forza motrice, illuminazione o riscaldamento (alcool, gas ed energia elettrica) o destinati all'elettrificazione delle ferrovie dello stato o ad altri servizi (energia elettrica).

L'accertamento delle quantità prodotte si determina a cura degli agenti dell'amministrazione finanziaria o mediante congegni meccanico-misuratori.

LE IMPOSTE DI CONSUMO ESATTE CON IL METODO DEL BOLLO

L'IMPOSTA SULL'ENTRATA

I36.-In sostituzione dell'imposta sugli scambi la quale colpiva gli scambi di merci aventi luogo nel regno, tra industriali, commercianti ed esercenti per causa del loro esercizio industriale e commerciale, è stata istituita l'imposta generale sull'entrata, con r.d. 9 gennaio I940, n.2, convertito con modificazione nella l. I9 giugno I940, n.762, e d.m. I8 dic. I945).

I37.- OGGETTO.- Oggetto del tributo è l'entrata in denaro o con mezzi sostitutivi del denaro conseguita da persone fisiche o giuridiche o da enti da ogni specie, tanto nazionali che stranieri, in corrispondenza di cessione di beni o di prestazioni di servizi. Sono comprese quindi oltre le entrate derivanti dagli atti economici della cessata imposta sugli scambi, anche quelle derivanti dagli scambi di merci tra privati e da commercianti a privati (vendite al minuto),dalle prestazioni dei servizi personali; delle locazioni di beni mobili ed immobili; dagli interessi percepiti dalle società ed istituti esercenti il credito.

Non sono considerate entrate imponibili, le somme introdotte a titolo di capitale (comprese le somme costituenti corrispettivi di alienazione di immobili, di aziende o dipendenti da accensione o estinzione di debiti),in dipendenza della vendita di generi di monopolio e dall'esercizio di trasporti gestiti dallo stato o concessi all'industria privata, e le entrate derivanti dalla vendita di pubblicazioni all'estero; le entrate introitate dallo stato e dagli altri enti pubblici minori a titolo di tributo o dalla gestione diretta di pubblici servizi; i redditi di capitale classificati nella categoria A agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile; i dividendi e gli interessi derivanti dall'impiego di titoli di stato, di altri enti pubblici e delle società per azioni; i redditi derivanti dal lavo

ro classificati nella cat. C_2 e le somme introitate in dipendenza dalla vendita di giornali quotidiani di ogni genere e di giornali periodici aventi carattere prevalentemente politico.

I38.- DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE.- Per la determinazione dell'entrata imponibile non è ammessa alcuna detrazione a titolo di spese di produzione, di imposte o tasse, diritti; nè alcuna esenzione, qualora i redditi netti derivanti dalle entrate soggette all'imposta siano esenti da altre imposte.

L'imposta derivante dalle vendite al minuto si applica in base al prezzo di acquisto da parte del dettagliante, il quale è costituito dal prezzo dei prodotti aumentato dalle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura sull'acquirente.

I39.- SOGGETTO.- L'imposta è dovuta da colui a favore di cui si verifica l'entrata con diritto di rivalsa su chi esegue il versamento dei compensi o corrispettivi costituenti l'entrata. Questo diritto non compete nei confronti dello stato, fatta eccezione per le vendite al minuto, per l'imposta sugli aggi agli esattori, per l'imposta pagata in abbonamento.

I40.- ALIQUOTA.- L'aliquota normale del tributo è del 4% per ogni atto economico che dà luogo all'entrata, ma aliquote diverse sono stabilite per molti generi:

E' del I2%, per le vendite fatte dal fabbricante o produttore nei confronti di chiunque non destini alcune merci (vini spumanti, liquori, macchine fotografiche, pellicole, essenze, profumerie ecc.) alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni; del 6% per le pelliccerie, pietre preziose, lavori in oro e in platino o in argento; dell'8% per i vini (esclusi gli spumanti); per i mosti ed uve l'aliquota è dell'8% del loro peso o valore; del 6% per gli oggetti d'arte, del 2% per le uova di pollame. Per alcuni generi ali-

mentari (oli vegetali, frumento, granoturco, segala, orzo, formaggio) l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura del 4% e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore; per i prodotti conferiti all'ammasso si corrisponde invece al momento in cui l'ente ammassatore vende i prodotti stessi.

141.- IMPOSTA CORRISPOSTA UNA VOLTA TANTO.-Si corrisponde una volta tanto ed all'atto dell'immissione al consumo:

A) per i prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca (fiori freschi, frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservate, pesce fresco, salato e conservato). L'aliquota è variabile a seconda del modo con cui i detti prodotti si considerano immessi nel consumo:

a) A vendita esclusiva o prevalente da parte di commercianti 7% sull'entrata lorda;

b) acquisto dei detti prodotti da parte dei dettaglianti, per rivendita in via accessoria, 8%;

c) acquisto dei prodotti da colui che li consuma direttamente nel proprio commercio o industria (alberghi, ristoranti);

d) acquisto dai grossisti da parte di consumatori privati;

e) acquisto da industriali che provvedono alla manipolazione o lavorazione;

f) acquisto di grossisti che provvedono alla manipolazione 4%;

g) acquisto per l'esportazione 4%.

B) gestioni di pubblici esercizi (caffè, bar, birrerie, bottiglierie, trattorie, pasticcerie, latterie, sale da bigliardo, stabilimenti balneari, case di meretricio);

C) artigiani che provvedono alla vendita dei prodotti di loro fabbricazione o prestazione dei propri servizi (lustrascarpe, ombrellai, arrotini);

D) esercenti arti e mestieri (barbieri, sarti, fabbri, falegnami, orologiai);

E) professionisti ed esercenti qualunque professione i cui redditi sono tassati in cat. C_1.

Coloro che sono tenuti a pagare l'imposta una volta tanto debbono presentare all'ufficio di registro nel mese di febbraio una dichiarazione indicante, insieme con la natura dell'attività svolta, l'ammontare dell'entrata lorda dell'anno precedente. L'imposta viene liquidata provvisoriamente sulla base della dichiarazione fatta salvo conguaglio in base alle entrate che saranno conseguite nell'anno di cui trattasi.

Per le mense militari e per le cucine economiche è fissato una canone fisso variabile in relazione alla popolazione del comune; per le mense aziendali il canone è in relazione al numero dei dipendenti dell'azienda o dell'ente di cui trattasi.

ALTRE IMPOSTE SUI CONSUMI

142.- Le altre imposte sui consumi che sono esatte mediante il metodo del bollo sono:

la tassa di circolazione dei motocicli, motocarrozzerie, delle automobili, degli autoscafi, per trasporto di persone ad uso privato e pubblico (r.d.30 novembre I923, n.3283 e d.l.l. I marzo I945, n.88)

la tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchio (R.D. IO marzo I943 n.94 e del I marzo I945, n.88).

Queste due tasse sono riscosse a mezzo del reale automobile circolo d'Italia.

le tasse di bollo sui trasporti ferroviari (r.d. 30 dicembre I923, n.3275 e r.d.l. I2 novembre I936 n.2I42 e art.4; r.d.l. 26 agosto I937, n.I668)

i diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti di ogni specie, sugli spettacoli cinematografici (l.30 dicembre I923, n.3276 e del d.l.l. 8 marzo I945, n.76, la cui riscossione è affidata all'ente italiano per i diritti d'autore;

la tassa sulle carte da giuoco (r.d.30 dicembre I923, n. 3277 e d.l.l.I4 giugno I945, n.394.

IL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE

I43.-Con d.l.l. 8 marzo I945,n.72 è stato istituito un contributo di solidarietà nazionale, il quale è di due specie:

a) quello da corrispondersi una volta tanto,
b) quello da corrispondersi fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

I44.- CONTRIBUTI DOVUTI UNA VOLTA TANTO.- Ogni cittadino di età superiore ai I8 anni al 25 marzo I945, che non riscuota sussidi o altri analoghi aiuti a carico di enti pubblici, deve un contributo non inferiore a lire trenta.

Indipendentemente dall'età, per i possessori di un reddito complessivo il contributo è:

di lire I30 per i redditi da 5.000 a I0.000 lire
" 230 per i redditi da I0.000 a I5.000 "
" 530 per i redditi superiori

Il reddito complessivo è costituito di tutti i redditi posseduti, mobiliari ed immobiliari, anche se non accertati o se esenti da imposte.

Per gli iscritti nei ruoli dell'imposta ordinaria patrimoniale per l'anno I945, il contributo varia da lire 50,per i patrimoni da lire I0.000 a 20.000,a lire 8.000 per quelli da lire 900.000 a 1 milione; e per quelli superiori a un milione l'aliquota non dev'essere inferiore all'I%.

Per le società commerciali e gli enti di qualsiasi specie, che abbiano emesso obbligazioni, il contributo è del 0,50% del valore delle obbligazioni assoggettato all'imposta ordinaria sul patrimonio.

La misura del contributo è il seguente per le seguenti categorie di contribuenti:

ditte iscritte alla camera di commercio, il cui esercizio non è accertato ai fini dell'imposta patrimoniale:lire I00;

esercenti attività commerciali senza regolare permesso:lire 300;

cittadini appartenenti alle classi di leva o richiamati alle armi, che siano riformati o esentati: lire I00;

coloro che hanno domestici: I00 lire per il primo domestico e 500 per ogni domestico in più;

coloro che posseggono cani lire 200;

possessori di autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone e cose: il contributo è in relazione alla potenza del motore;

proprietari di fabbricati non accertati o esentati dall'imposta sui fabbricati: il contributo è di lire I0, 20, 50 per vano rispettivamente per le costruzioni popolari, medie e di lusso.

I proprietari di terreni, coltivatori diretti, sono tenuti a pagare un contributo di lire 50 per ogni ettaro di terreno, e di lire 70 quando il terreno posseduto supera i I00 ettari.

Quando i terreni sono dati in affitto o a mezzadria i contributi sono variamente ripartiti tra proprietario e mezzadri e fittavoli.

I circoli di ritrovo di lusso sono tenuti al pagamento di lire I0.000, 5.000, 2.000 a seconda che appartengano a comuni con popolazione superiore ai 500.000, I00.000 o inferiore a I00.000 abitanti.

I contributi esposti sono cumulativi; ogni cittadino oltre al contributo fisso di lire 30, deve eventualmente pagare gli altri contributi in quanto si trova in quelle determinate condizioni: è riformato, è possessore di determinati redditi, possiede domestici o autoveicoli ecc.

I45.- ESENZIONI.- Sono esenti dal tributo:

lo stato, le provincie, i comuni; gli istituti ed enti di beneficenza o aventi fini assistenziali;

gli istituti di istruzione e tutti gli altri enti aventi fini culturali;

gli enti ecclesiastici;

gli enti e gli istituti autonomi per le case popolari;

gli autoveicoli e gli autoscafi esenti dalla tassa

di circolazione.

I contributi una volta tanto, debbono essere pagati non più tardi del 30 giugno 1946 mediante versamento nel conto corrente postale n.1900 intestato al fondo di solidarietà nazionale, salvo per gli autoveicoli i quali sono riscossi dal reale automobile circolo d'Italia.

Per i contributi non pagati nel termine stabilito si formano ruoli riscuotibili in unica soluzione, resi esecutivi dall'intendenza di finanza.

Per la soluzione delle relative controversie si applicano le norme previste delle imposte dirette.

146.- CONTRIBUTI CON EFFETTO CONTINUATIVO.- I contributi dovuti in modo continuativo fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, riguardano gli spettacoli pubblici, alcuni acquisti e consumi.

E' dovuto il contributo:

a) sui biglietti d'ingresso e di abbonamento nei locali in cui si danno trattenimenti ed altri pubblici spettacoli;
b) sulle somministrazioni nei caffè, bar, bottiglierie; sui pasti somministrati in ristoranti ed alberghi, escluse le mense di categorie e le cucine popolari; sulle giornate di permanenza negli alberghi; sulle prestazioni fatte da parrucchiere per signora, pedicure ed istituti di bellezza;
c) sulla vendita: delle bevande alcooliche, escluso il vino, delle macchine fotografiche e pellicole, oggetti di profumeria, pellicerie, pietre preziose prodotti confezionati con argento ed oro; carte da giuoco, apparecchi radio riceventi ed altri oggetti di regalo o di uso non necessario o decorativo.

La misura del contributo è fissa ed è graduata in relazione ai prezzi delle merci e prestazioni effettuate.

147.- LA RISCOSSIONE.- La riscossione dei contributi avviene mediante rilascio agli acquirenti o consu

matori di appositi contrassegni bollati, salvo per i pubblici spettacoli la cui riscossione avviene con le stesse norme vigenti per i diritti erariali.

La natura del contributo è di essere un'imposta, o meglio di una sovrimposta che colpisce alcuni redditi e il patrimonio ed alcuni consumi ed acquisti.

C A P I T O L O V

LE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

LE MAGISTRATURE AMMINISTRATIVE

148.-Per la risoluzione delle controversie in materia di imposte si hanno le magistrature amministrative e la magistratura ordinaria.

Le magistrature amministrative sono:

a) Le commissioni censuarie, per le imposte sui terreni e sul reddito agrario.
b) I comitati comunali, le commissioni provinciali e la commissione centrale per le altre imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari.
c) Le intendenze di finanza e il ministro delle finanze per le imposte e tasse sul bollo, sulla entrata e sulle concessioni governative e sugli affari o a queste assimilate.
d) Le camere di commercio e il ministero delle finanze.

149.- LE COMMISSIONI CENSUARIE.- I possessori di terreni possono presentare reclami alla commissione censuaria comunale (per la composizione delle commissioni censuarre cfr. § 24) contro i risultati della misura e del classamento dei terreni, dopo la lord pubblicazione.I risultati stessi sono resi noti mediante il deposito degli atti nella sede del comune e l'affissione di un manifesto che ne da avviso.

Contro le decisioni della commissione comunale è ammesso appello alla commissione censuaria provinciale e quindi ricorso alla commissione centrale, la quale ultima decide però limitatamente alle questioni di massima o per violazione di legge.

150.- I COMITATI TRIBUTARI E LE COMMISSIONI PROVINCIALI E CENTRALE.- I comitati tributari sostituiranno le attuali commissioni distrettuali, le quali sono soppresse ed il loro funzionamento, come per i consigli tributari, sarà stabilito con decreto da emanarsi.

I comitati tributari sono eletti per ciascuna circoscrizione distrettuale delle imposte dirette tra gli elettori del comune compresi nella circoscrizione stessa. Ogni comitato per il suo funzionamento è composto di quattro membri, oltre il presidente che è un magistrato, il quale è nominato dal presidente del tribunale.

Per la risoluzione delle vertenze relative alle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza(imposte di registro, di successione e in surrogazione,di manomorta ed ipotecarie), all'imposta sui fabbricati ed a quella ordinaria sul patrimonio, due dei suoi membri elettivi sono sostituiti da due tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione d'immobili e di aziende, scelti tra gli iscritti in apposito elenco compilato dall'intendente di finanza.

Il comitato decide a maggioranza di voti, con la presenza di almeno due membri oltre il presidente o un vicepresidente.

I comitati tributari decidono per ogni controversia in prima istanza.

Contro le sue decisioni si può ricorrere alla commissione provinciale,con sede in ogni capoluogo di provincia, composta di un presidente, un vicepresidente ed otto membri effettivi, nominati dal ministro delle finanze esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette che abbiano residenza nella provincia.

La commissione centrale per le imposte dirette (esclusa quella per i terreni) ed indirette è divisa in cinque sezioni ed è composta di un presidente e di 25 membri, cinque dei quali con funzioni di vicepresidenti, tutti nominati dal ministro per le finanze, scelti in numero di cinque per ciascuna sezione fra i consi-

glieri di stato, i magistrati di grado non inferiore al 4º, i consiglieri della corte dei conti.

Per le imposte dirette, i comitati tributari in prima istanza e le commissioni provinciali in seconda istanza sono competenti a decidere sulle questioni di estimazione; a determinare cioè nella sua consistenza materiale o nel suo ammontare pecuniario, il reddito o patrimonio da gravarsi da imposta b) e sulle questioni d'imponibilità o tassabilità, denominate questioni sull'interpretazione o applicazione della legge, o altrimenti questioni di diritto.

La commissione centrale è competente a decidere sulle questioni riguardanti l'interpretazione della legge con esclusione delle questioni riguardanti la semplice estimazione dei redditi, ad eccezione di questo caso: che si tratti di accertare l'esistenza o l'ammontare di un reddito derivante dall'impiego di capitale, dal cui titolo non risulti stipulato alcun interesse.

Per le imposte indirette sui trasferimenti: le controversie sulla determinazione degli immobili sono decise in prima istanza dai comitati tributari e in seconda istanza, dalle commissioni provinciali; le decisioni di queste ultime sono definitive. E' ammesso tuttavia il ricorso all'autorità giudiziaria per grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore.

Le controversie relative all'applicazione della legge sono decise in prima istanza dalle commissioni provinciali ed in seconda istanza dalla commissione centrale, salvo il ricorso all'autorità giudiziaria.

Le commissioni provinciali sono poi competenti a decidere, in primo grado, le controversie per l'applicazione della imposta straordinaria sul capitale delle società commerciali, e inoltre , per la determinazione del valore dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione, alla imposta sui maggiori utili di guerra; per le questioni suddette decide in secondo grado la commissione centrale.

I comitati tributari hanno tutte le facoltà di indagine di accesso, di controllo, di ispezione, di richiesta di dati e di informazioni conferite dalle singole leggi d'imposta ai funzionari delle imposte dirette e del registro; e nelle controversie deferite al loro giudizio possono disporre il rinvio degli atti all'ufficio per eventuali proposte di aumento dell'imponibile accertato; possono ricevere denunzie da parte dei consigli tributari per gli accertamenti eseguiti dall'ufficio e sui concordati dal medesimo stipulati; possono aumentare l'imponibile anche quando non vi sia stato reclamo o vi sia stato adesione all'accertamento. La commissione provinciale delle imposte può in alcuni casi aumentare l'imponibile.

Il contribuente deve essere avvertito del giorno in cui il suo accertamento, sarà discusso, con avviso da notificare almeno dieci giorni prima, ed ha facoltà d'intervenire alla seduta per sostenere le proprie ragioni o di farsi rappresentare. Per l'amministrazione presenzia un suo rappresentante.

Tali disposizioni si applicano anche per le controversie riguardanti i contribuenti tassabili in base a bilancio.

Il comitato tributario decide dopo che si sono ritirati il pubblico, il contribuente ed il rappresentante dell'amministrazione, a maggioranza di voti con la presenza di almeno due membri, oltre il presidente od un vice presidente. Quando si tratta di controversie riguardanti le imposte indirette, tra i presenti debbono esservi almeno uno dei membri elettivi ed uno dei tecnici o esperti.

Il ricorso al comitato tributario deve essere presentato dal contribuente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento e lo stesso termine vale per i ricorsi alla commissione provinciale ed alla commissione centrale.

151.- LE INTENDENZE DI FINANZA.- L'intendente di finanza è competente a decidere le controversie in ma-

teria di bollo, imposta sulla entrata e su ogni altra tassa sugli affari od a queste assimilate.

Contro tali decisioni è ammesso il ricorso al ministero delle finanze se l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi le IO.000 lire.

Se il detto ammontare non supera questo limite , qualora non sia stato presentato ricorso alle intendenze stesse , per errore di fatto o di calcolo, o per un recupero di un documento decisivo, le decisioni dell'intendenza possono impugnarsi soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria.

I52.- LE CAMERE DI COMMERCIO.- Le camere di commercio ed il ministero delle finanze decidono le controversie su alcune questioni in materia di dazi doganali (qualificazione delle merci soggette a dogana) e di imposte di fabbricazione (gradazione alcoolica degli spiriti e qualifica dei prodotti di organi illuminanti).

L'AUTORITA' GIUDIZIARIA

I53.-Contro le decisioni delle commissioni amministrative che siano divenute definitive in mancanza di appello o per aver esaurito tutti i gradi consentiti, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria ed in prima istanza sono competenti i tribunali, in seconda istanza le corti di appello.

La competenza dell'autorità giudiziaria è limitata:

A) a) per la imposta sui terreni sono escluse le controversie relative alla determinazione degli estimi o a questioni di fatto;

b) per le altre imposte dirette sono escluse le controversie concernenti la semplice estimazione.Per estimazione, s'intende la determinazione del reddito che non implica la risoluzione di una questione giuridica.

B) Per le imposte indirette sui trasferimenti, impo-

ste di registro, di successione, in surrogazione, di manomorta ed ipotecarie, l'autorità giudiziaria può dirimere quelle controversie in cui si sia incorso in un grave ed evidente errore di apprezzamento ovvero per mancanza o insufficienza di calcolo nella determinazione del valore dei beni.

C) E' esclusa la competenza della autorità giudiziaria sulle controversie riguardanti la qualificazione delle merci ai fini delle imposte di fabbricazione, dell'imposta doganale e di quella sull'entrata.

D) Per i tributi locali sono escluse le questioni che si riferiscono ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto.

Per adire l'autorità giudiziaria è necessario che il contribuente soddisfi il suo debito d'imposta contestato; questa regola è denominata "solve et repete".

L'azione giudiziaria per le imposte dirette che si riscuotono mediante ruoli non può essere proposta se non dopo la pubblicazione dei ruoli, oppure che sia intervenuta soltanto la decisione definitiva del comitato tributario o della commissione provinciale. Questa norma si riferisce ai redditi che eventualmente fossero iscritti a ruolo, per i quali è in corso il procedimento contenzioso.

Il termine per ricorrere all'autorità giudiziaria, per le imposte dirette, è di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo; oppure dall'ultima decisione amministrativa, che sia definitiva per sua natura o che tale sia divenuta per mancanza di gravame.

Per le imposte di consumo comunali il termine è di tre mesi dalla notificazione della decisione amministrativa, e per tutti gli altri tributi, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione del ruolo o dalla notificazione dell'ultima decisione delle commissioni amministrative se posteriori al ruolo.

C A P I T O L O VI

LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

I54.-Dopo l'accertamento, si procede alla riscossione dei tributi, la quale può avvenire per mezzo degli uffici finanziari dello stato oppure per mezzo di altri organi creati all'uopo.

I55.-LA RISCOSSIONE PER MEZZO DEI RUOLI NOMINATIVI. In genere vengono riscossi direttamente dall'amministrazione dello stato i tributi indiretti; per quelli diretti vige il sistema dell'appalto o di esattoria, che si può addottare per le imposte per cui si compilano ruoli nominativi.

Con tale sistema la riscossione è affidata a speciali appaltatori, esattori comunali o consorziali, i quali operano la riscossione delle somme dovute dai contribuenti e le versano ad altri appaltatori, ricevitori provinciali; costoro alla loro volta versano le somme alla tesoreria dello stato(t.u. I7 ottobre I922, n. I40I, con successive modificazioni, tra cui la l. I6 giugno I939, n.942. Gli appaltatori sono retribuiti ad aggio, con una percentuale cioè sulle somme riscosse, a carico dei contribuenti, il cui massimo non può superare il 6%.

I ruoli dei contribuenti compilati dagli uffici distrettuali delle imposte, e resi esecutivi dall'intendenza di finanza, sono inviati ai comuni, per la pubblicazione e per la successiva consegna all'esattore.•

Con la consegna dei ruoli l'esattore diviene debitore verso l'erario della somma da essi risultante e risponde del non scosso per il riscosso; deve versare cioè al ricevitore provinciale l'ammontare delle rate risultanti dal ruolo alle scadenze prestabilite, quali che siano le vicende della riscossione. Alla fine del-

la gestione però ha il diritto al rimborso delle quote inesigibili, purchè abbia eseguito la procedura esecutiva contro i contribuenti morosi.

Nei ruoli sono indicati nominativamente per ogni comune tutti i contribuenti, i redditi definitivamente accertati e la misura del tributo dovuto dai singoli contribuenti i quali sono tenuti senza altro al pagamento del tributo stesso.

I56.- RUOLI PRINCIPALI E RUOLI SUPPLETIVI.- I ruoli si distinguono in principali, suppletivi di prima serie e di seconda serie.

I ruoli principali si riferiscono alle imposte da pagarsi nell'anno in cui essi sono pubblicati; nei ruoli suppletivi di prima serie sono comprese le imposte degli anni precedenti; nei ruoli suppletivi di seconda serie le imposte dell'anno in corso e di anni precedenti; i ruoli suppletivi comprendono anche i nuovi e maggiori redditi i quali risultano da decisioni definitive delle commissioni amministrative o dell'autorità giudiziaria non pervenute all'ufficio in tempo per il ruolo principale. Vi possono ancora essere ruoli straordinari che sono pubblicati previa autorizzazione dell'intendente di finanza. Le imposte iscritte nei ruoli scadono, per il rispettivo pagamento, in sei rate distinte, nel giorno I2 di ciascun mese pari, e debbono pagarsi entro otto giorni dalla scadenza.

I57.- PUBBLICAZIONE DEI RUOLI.- I contribuenti vengono a conoscenza della misura delle imposte da loro dovute mediante la pubblicazione dei ruoli, i quali li rendono legalmente debitori; tuttavia l'esattore ha il dovere di notificare almeno I2 giorni prima ad ogni contribuente la cartella di pagamento che contiene l'indicazione del reddito imponibile, dell'aliquota e dell'ammontare del tributo annuale e per ciascuna rata.

La mancata o erronea notifica della cartella fa perdere all'esattore il diritto a riscuotere la multa di mora per ritardato pagamento.

I58.- PENALITA' PER IL RITARDATO PAGAMENTO.- Il contribuente infatti che non paga entro gli 8 giorni successivi alla scadenza della rata di imposta è soggetto ad una multa di sei centesimi per ogni lira di imposta, la quale è ridotta a centesimi due se l'incasso da parte dell'esattoria avviene nei primi tre giorni dopo il termine indicato:

Qualora il contribuente non paghi entro i 5 giorni dall'avviso di pagamento notificatogli dall'esattore è passibile di esecuzione forzata sui beni mobili ed immobili.

I59.- ALTRE FORME DI RISCOSSIONE.- Altre forme di riscossione per le imposte dirette sono: ritenuta diretta (imposta di ricchezza mobile sulle somme pagate dallo stato per stipendi, pensioni, assegni ai suoi dipendenti);
versamento alla tesoreria a cura di determinati enti e istituti in applicazione di leggi speciali (proventi delle cancellerie giudiziarie, ecc. ecc.);
versamento agli uffici del registro (contributo 2% sui salari a favore delle famiglie dei richiamati).

I60.- PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE.- Per la riscossione delle imposte indirette affidata agli organi finanziari sono dettate soltanto alcune norme generali contenute nella legge dell'imposta di registro riferentisi al procedimento coattivo per la riscossione delle "tasse" "sopratasse" e penalità pecuniarie e che per analogia sono estese ad altre imposte e tasse.

L'atto formale mediante il quale l'amministrazione concreta la sua pretesa per il pagamento del tributo è chiamato ingiunzione, il quale viene portato a conoscenza dell'obbligato. Se il debitore entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso non soddisfa il suo debito è passibile di atti esecutivi sui beni mobili ed immobili come per le imposte dirette. Anche l'ingiunzione, come i risultati dei ruoli, può essere soggetta a ricorso in via amministrativa ed in via giudiziaria.

Il reclamo in via amministrativa non sospende gli atti esecutivi; e dinnanzi l'autorità giudiziaria non sospende l'obbligo del pagamento, salvo che non si tratti di tassa suppletiva o sopratassa.

L'ingiunzione perchè sia esecutiva dev'essere, constatata la regolarità formale dell'atto, vidimata dal pretore del luogo dell'ufficio richiedente.

L'opposizione, in via giudiziaria, all'ingiunzione è risolta dal tribunale civile, nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidata l'imposta e in seconda istanza dalla corte di appello.

Le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere, a pena di nullità, notificati all'amministrazione dello stato presso l'ufficio dell'avvocatura dello stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona che la rappresenta. Anche gli atti giudiziari e le sentenze, a pena di nullità, devono essere notificati presso l'ufficio dell'avvocatura dello stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunziata la sentenza. Per i giudizi dinnanzi ai pretori e ai conciliatori anche in sede di opposizione, come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o innanzi agli arbitri, le notificazioni si fanno direttamente presso le amministrazioni.

I6I.- LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI.- Per gli enti locali la riscossione dei tributi si effettua per mezzo delle esattorie in quanto sia possibile la compilazione di ruoli nominativi e si adotta la medesima procedura in casi di inadempimento del debito tributario.

P A R T E IV

L'ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO

I62.- FONTI DELL'ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA.-L'attività finanziaria dello stato è quella che esso svolge nel campo dei fenomeni finanziari.Fenomeno finanziario si può definire qualunque movimento di denaro il quale arreca un aumento o una diminuzione oppure un semplice cambiamento o movimento compensativo di beni patrimoniali degli individui e degli enti pubblici. Tutte le operazioni che si riferiscono alla gestione delle finanze si risolvono in definitiva in rapporti di dare e di avere, entrate e spese, debiti e crediti,rapporti i quali determinano sempre un movimento di denaro.

L'attività finanziaria va intesa in senso oggettivo, come sopra descritto, e in senso soggettivo cioè nel sistema degli organi statali destinati ad esplicare l'attività stessa.

Il complesso delle norme che regolano l'attività finanziaria forma oggetto della contabilità di stato.I principî fondamentali su cui si basa la nostra legislazione contabile sono quelli sui quali s'impernia la contabilità di uno stato costituzionale, cioè di rendere più esteso che sia possibile il sindacato del parlamento sulla pubblica finanza. Pur lasciata una larga sfera di discrezionalità di azione al governo nella gestione finanziaria essa è sottoposta ad una serie di limiti e di rigorosi controlli.

Le fonti della contabilità generale dello stato sono il t.u. della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello stato, approvata con regio decreto I7 febbraio I884, n.20I6, e regolamento per la applicazione del t.u. approvato con regio decreto 4 maggio I885, n.5074, e successive modificazioni, le quali furono insieme con altre fuse nel regio decreto I8 novembre I923, n.2440, che contiene nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello stato e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio I924, n.827. A ta-

li decreti furono apportate ulteriori modificazioni , tra cui le più importanti sono quelle contenute nella legge 9 dicembre I928, n.2783.

I63.- GLI ORGANI.- Gli organi cui è affidata l'applicazione delle norme attinenti all'attività finanziaria dello stato costituiscono l'organizzazione finanziaria, la cui direzione suprema è demandata al ministero delle finanze per la gestione delle entrate ed al ministero del tesoro per tutti gli altri servizi.

Gli uffici finanziari quindi si possono distinguere in uffici dell'amministrazione tributaria ed in uffici della gestione finanziaria.

I64.- L'AMMINISTRAZIONE TRIBUTARIA.- UFFICI DIRETTIVI.- Gli uffici direttivi dell'amministrazione tributaria sono: la direzione generale delle imposte dirette, direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, direzione delle dogane e delle imposte indirette, la direzione generale per la finanza straordinaria, la direzione generale per i servizi della finanza locale, amministrazione autonoma dei monopoli di stato, direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.

I65.- UFFICI ESECUTIVI.- Tra gli organi esecutivi si ricordano: gli uffici distrettuali delle imposte dirette, che hanno il compito di applicare le leggi che disciplinano i tributi diretti, gli uffici doganali , gli uffici provinciali del tesoro, presso le intendenze di finanza, il cui compito principale è di ordinare gli stipendi, le pensioni, fitti ed altre prestazioni a carico dei vari ministeri.

I66.- UFFICI ISPETTIVI LOCALI.- Vi sono poi gli uffici ispettivi locali e cioè gli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, che vigilano sugli uffici distrettuali delle imposte dirette, e gli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte sugli affa-

ri che hanno analoghe funzioni di vigilanza per questi tributi.

167.- UFFICI DIRETTIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA. Gli uffici direttivi della gestione finanziaria sono: la ragioneria generale dello stato, la direzione generale del tesoro, il provveditorato generale dello stato.

Oltre gli uffici centrali direttivi, esistono gli organi locali direttivi, dei quali i più importanti sono: le intendenze di finanza, le quali, pur dipendendo organicamente dal ministero delle finanze, sono alle dirette dipendenze del ministero del tesoro per i servizi che fanno capo a quest'ultimo.

Oltre le attribuzioni in materia finanziaria demandate da speciali disposizioni, le intendenze di finanza: vigilano su tutte le pubbliche entrate, e in quanto non siano attribuiti ad altri uffici, provvedono all'applicazione di ogni tributo o provento, esercitano la direzione dei servizi di tutti gli uffici posti alla loro dipendenza, provvedono alla vigilanza su tutti gli uffici finanziari che hanno sede nella provincia, oltre che amministrano alcuni beni patrimoniali dello stato.

168.- LA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.- La ragioneria generale dello stato ha vaste attribuzioni le quali riguardano: a) la formazione del bilancio generale dello stato, delle situazioni periodiche che si riferiscono alla gestione del bilancio stesso e del rendiconto generale consuntivo compreso il conto patrimoniale; b) gli ordinamenti contabili di tutte le amministrazioni; c) la vigilanza sulla gestione finanziaria e patrimoniale dello stato; d) i provvedimenti da adottarsi mediante leggi o decreti ad iniziativa di qualsiasi ministero che rechino comunque effetti finanziari, nonchè quelli che si riferiscono agli ordinamenti

del personale in attività di servizio ed a riposo.

In quanto alla prima attribuzione è ovvio quale sia il compito della ragioneria per raccogliere tutti gli elementi per preparare il bilancio di previsione nella cauta valutazione delle entrate, nello stanziamento delle spese, la cui entità per quelle non determinate da disposizioni legislative dipende dall' esame dell'esigenza dei servizi in relazione anche all'esperienza.

Tutte le proposte di spese debbono essere minutamente valutate perchè accertatane la necessità siano mantenute nei limiti delle disponibilità. Il che esige la conoscenza dei congegni dell'amministrazione e delle norme relative.

La ragioneria studia le norme di carattere fondamentale riferentisi agli ordinamenti contabili cui debbono attenersi tutte le amministrazioni allo scopo di assicurare la più efficace tutela dell'erario quando le medesime entrino in rapporti con terzi e di adottare criteri uniformi.

Più importante è l'opera di controllo demandata alla ragioneria generale, che effettua insieme colle ragionerie centrali.

A ciò ha contribuito il provvedimento emanato col regio decreto 28 gennaio I923, integrato da successive disposizioni, col quale le ragionerie delle amministrazioni centrali sono state unificate rendendole, pur continuando ciascuna a svolgere la propria attività contabile presso il ministero cui è addetta, tutte dipendenti dal ministero del tesoro per il tramite della ragioneria generale.

Così si affermò il principio dell'indipendenza degli organi che esercitano il controllo dagli uffici controllati.

I riscontri a cui è sottoposta la gestione finanziaria si svolgono sull'accertamento delle entrate, sugli impegni delle spese e sulle somme dovute dallo stato.

Le ragionerie centrali esercitano la vigilanza sul

l'accertamento delle entrate nell'esame dei contratti e di tutti gli atti di amministrazione dai quali derivano proventi all'erario.

L'impegno di spesa costituisce l'obbligo di pagare una somma da parte dello stato; è la prima fase attraverso cui passa una spesa e rappresenta l'onere del bilancio. E' necessario che gli impegni siano mantenuti entro i limiti delle disponibilità.

Tale norma non era stata rigorosamente osservata ed era invalsa la tendenza di assumere impegni oltre le disponibilità anche perchè i ministri avevano la facoltà di dare ordini scritti ai ragionieri, il che equivaleva ad esonerare da ogni responsabilità i ragionieri e assumerla direttamente per dar corso ad impegni quando si trattava di spese eccedenti le assegnazioni di bilancio. Ciò dava luogo a gravi inconvenienti. Fu tolta tale facoltà ai ministri e le ragionerie sono tenute a vigilare che siano osservate le leggi e le disposizioni impartite dal ministro del tesoro e sono incaricate, in maniera lata, di vigilare che la gestione del patrimonio e quella del bilancio dello stato siano condotte nei modi finanziariamente più proficui.

Per quanto si riferisce al pagamento delle spese la ragioneria verifica la legalità, la documentazione e la liquidazione della spesa; accerta che questa sia regolarmente imputata al conto della competenza o a quello dei residui e che vi siano i fondi disponibili nel relativo capitolo.

I69.- LA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.- La direzione generale del tesoro sovraintende al servizio di tesoreria, è il grande cassiere dello stato. Il denaro che entra in possesso dello stato comunque, e per qualsiasi motivo raccolto, viene concentrato nel tesoro per mezzo delle tesorerie istituite nelle varie provincie, nelle colonie, per mezzo degli uffici postali. Con tale denaro il tesoro per mezzo dei suoi organi esegue tutti i pagamenti richiesti dallo stato, nella più ampia accezione della parola. In conseguenza di ta

le funzione il tesoro ha la vigilanza del versamento nella tesoreria delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni dello stato e di quelle dei debitori diretti.

Prima del I895 in Italia il servizio di tesoreria era disimpegnato quasi interamente da funzionari statali, in seguito, nei capoluoghi di provincia, per mezzo degli uffici della Banca d'Italia.

Fuori del capoluogo di provincia e nelle località dove la banca non può provvedere ai pagamenti questi sono eseguiti dagli agenti della riscossione o dagli uffici postali. Gli organi che curano la riscossione e il versamento delle entrate, il pagamento delle spese ed in genere maneggiano valori dello stato si chiamano agenti contabili e si distinguono in: a) agenti della riscossione e cioè tutti quelli che riscuotono le entrate dello stato e ne versano le somme nelle casse dello stato: b) agenti pagatori quelli che ricevono tali somme ed eseguono i pagamenti; c) agenti consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo stato.

Agenti contabili sono considerati anche coloro che senza essere funzionari dello stato disimpegnano funzioni attinenti al movimento finanziario dello stato (esattori delle imposte) o si ingeriscono nel maneggio di valori o di fondi senza averne ricevuto l'incarico.

Le operazioni di tesoreria degli incassi e dei pagamenti in quanto si riferiscono alla esecuzione del bilancio sono chiamate operazioni di bilancio. Le molteplici altre operazioni compiute dalla tesoreria sono denominate operazioni fuori bilancio e si distinguono: in operazioni finanziarie, operazioni di tesoreria e operazioni di portafoglio.

Le operazioni finanziarie sono quelle che si fondano sul credito pubblico ed hanno effetto sul patrimonio dello stato, come l'emissione dei prestiti, il riscatto di obbligazioni, l'ammortamento e la conversione di debiti pubblici.

Le operazioni di tesoreria sono quelle che servono a regolare il servizio ordinario del tesoro e a prov

vedere ai bisogni immediati della cassa come provviste e trasferimenti di fondi, emissioni di buoni del tesoro.

Le operazioni di portafoglio sono quelle relative: a) agli acquisti e alla alienazione di rendita pubblica; b) all'acquisto di fondi e alla rimessa di fondi all'estero; c) al movimento di debito e di credito nei conti correnti di istituti esteri e nazionali del tesoro o incaricati di operazioni per suo conto. In sostanza le operazioni che compie il portafoglio dello stato per i pagamenti all'estero sono analoghe a quelle che dovrebbero compiere gli istituti di credito, banche, se lo stato si rivolgesse ad essi per effettuare pagamenti all'estero in cambio di somministrazioni di servizi ricevuti dall'estero, per rimborsare prestiti contratti all'estero o interessi di debiti consolidati, ecc. In genere gli altri stati hanno usato e usano di solito per effettuare i pagamenti all'estero servirsi dell'opera dei maggiori istituti di credito, l'Italia esegue tali pagamenti per mezzo di un'azienda speciale governativa che si chiama il "contabile del portafoglio", organo interno della direzione generale del tesoro.

Altra funzione importante del tesoro è quella di vigilare sull'istituto di emissione (banca d'Italia) per verificare che la emissione dei biglietti sia contenuta entro i limiti prescritti, accertare la consistenza delle riserve metalliche ed equiparate. Un principio fondamentale che informa la nostra legislazione contabile è quello della contemporaneità di varie specie di controlli che s'integrano a vicenda, tendono a constatare se e fino a qual punto gli atti dell'amministrazione finanziaria siano conformi alle leggi e ai regolamenti e in particolare modo alla legge del bilancio, se siano convenienti ed opportuni dal punto di vista economico.

I70.- I CONTROLLI.- Si hanno quattro specie di controlli: l'amministrativo che è esercitato nell'interno dell'amministrazione finanziaria, in genere mediante or

gani permanenti chiamati ispettori; il controllo contabile che appartiene come si è già avanti accennato: a) alle ragionerie centrali dei singoli ministeri; b) alla ragioneria generale dello stato che rappresenta l'organo massimo del controllo contabile interno. Ma vi è ancora un altro controllo contabile affidato ad un organo, che non fa parte dell'amministrazione interna finanziaria, la corte dei conti. Le attribuzioni di controllo affidate alla corte dei conti sono amplissime ; tale controllo è preventivo e successivo e cade su tutti gli atti della gestione finanziaria. La corte nell'esercizio della sua altissima funzione garantisce al parlamento che l'attività finanziaria dello stato si è svolta in conformità delle leggi di bilancio e di tutte le altre leggi e regolamenti che la disciplinano.

L'ultimo e definitivo controllo è affidato al parlamento.

Oltre agli organi di controllo per l'amministrazione finanziaria esistono organi consultivi: il consiglio di stato, massimo corpo consultivo per tutta l'amministrazione dello stato, e l'avvocatura generale di stato.

Delineati quali sono gli organi e le funzioni dell'amministrazione finanziaria occorre esaminare la gestione finanziaria, la quale è costituita dalla gestione del bilancio e dalla gestione del patrimonio.

P A R T E V

LA GESTIONE FINANZIARIA

C A P I T O L O I

IL BILANCIO DELLO STATO

I7I.- CONTENUTO DEL BILANCIO.- Il bilancio è il documento nel quale sono elencate le entrate e le spese di ogni azienda economica e quindi della grande azienda dello stato, massimo ente pubblico che ha il compito di soddisfare i bisogni pubblici, e degli altri enti pubblici minori che, in Italia, in quanto godono di autonomia locale, sono rappresentati dai comuni e dalle provincie. Sebbene la vita economica dello stato sia senza soluzione di continuità, il bilancio è compilato per un periodo determinato, il quale è fissato in base a criteri di opportunità per esigenze giuridiche, amministrative e contabili; di norma questo periodo ha la durata di un anno ed è chiamato esercizio finanziario.

La principale funzione del bilancio è quella di contenere le spese per i servizi pubblici entro i limiti delle entrate presumibili che in quel dato periodo di tempo si possono ottenere, limiti segnati all'attività del governo dalle leggi, che, in garanzia degli interessi della collettività, decidono quali bisogni pubblici siano da soddisfare con le risorse della collettività medesima mediante la imposizione dei tributi.

L'istituto giuridico del bilancio è proprio dello stato moderno, dello stato costituzionale, e suo scopo originario era quello di rendere effettivo il sindacato della rappresentanza popolare sugli atti del governo; altra caratteristica del bilancio dello stato moderno è la pubblicità.

Vi sono due specie di bilancio: bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

I72.- BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO.- Il bilancio preventivo è compilato prima che si inizi

la gestione e rappresenta le entrate e le spese che, si prevede, saranno effettuate nell'esercizio futuro; dal punto di vista costituzionale rappresenta i limiti fissati dalla legislazione entro cui deve contenersi l'amministrazione statale nella erogazione delle spese per i bisogni pubblici e nella riscossione delle entrate. Il bilancio consuntivo è il risultamento definitivo della gestione dei fatti finanziari già verificatisi e con esso il governo rende conto alla rappresentanza popolare della gestione medesima e ne determina la responsabilità.

In genere, il termine "bilancio" senz'altra aggiunta, indica il bilancio di previsione; il bilancio consuntivo è chiamato rendiconto.

I73.- BILANCIO DI CASSA E BILANCIO DI COMPETENZA. I sistemi prevalenti di bilancio sono due: il bilancio di cassa e il bilancio di competenza. Nel bilancio di cassa sono iscritte in entrata le somme riscosse e in spesa le somme pagate durante l'esercizio finanziario, indipendentemente dalla data in cui si è maturato il diritto a riscuotere o è assunto l'impegno a pagare le spese; nel bilancio di competenza sono iscritte invece, in entrata, le somme che lo stato ha diritto a riscuotere durante l'esercizio finanziario, e in spesa le somme di cui si è assunto l'obbligo di pagare prescindendo dall'integrale incasso delle entrate o pagamento delle spese durante l'esercizio di cui trattasi.

I74.- ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE.- I fatti finanziari che determinano le entrate e le spese costituiscono gli accertamenti. Un'entrata è "accertata" quando l'amministrazione, constatato il titolo giuridico a riscuotere una data somma, la iscrive in bilancio; per quanto riguarda la spesa l'obbligo al pagamento è riconosciuto attraverso l'impegno delle somme relative. L'impegno consta di due elementi: giuridico e contabile: a) dal punto di vista giuridico una spesa è impegnata quando da un atto legale dell'autorità ri-

sulta l'obbligo assunto dallo stato per il pagamento di una somma determinata; b) dal punto di vista contabile, cioè conforme alla legge, quando dagli organi di controllo viene registrata nel conto di svolgimento negli stanziamenti di bilancio.

175.- RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.- Non tutte le entrate accertate sono riscosse nè tutte le spese pagate durante l'esercizio finanziario e perciò si distinguono le entrate riscosse da quelle non riscosse e le spese pagate da quelle rimaste da pagare.

Il sistema di bilancio di competenza porta la conseguenza che alla fine di ogni esercizio finanziario rimangono delle entrate da riscuotere e delle spese da pagare, chiamate rispettivamente residui attivi e residui passivi.

I residui attivi e passivi formano materia del conto consuntivo nel quale così accanto al conto della competenza vi è un conto dei residui, che comprende la consistenza iniziale delle entrate accertate e non riscosse e delle spese impegnate e non pagate, le variazioni avvenute durante l'anno finanziario e la consistenza finale.

Nel sistema del bilancio di cassa, poichè, come si è accennato, sono registrate le riscossioni ed i pagamenti effettuati in qualunque periodo essi si riferiscono, una volta che è terminato l'esercizio finanziario la contabilità è definitivamente chiusa senza lasciare lo strascico dei residui.

Se questo è un pregio del bilancio di cassa, quello di competenza ha altri pregi di notevole importanza perchè serve a mettere meglio in luce il costo reale dei servizi pubblici, attua con maggior efficacia il controllo del potere legislativo e permette di valutare con maggior precisione lo svolgimento della gestione finanziaria.

176.- ANNO FINANZIARIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO.- L'attività di qualunque azienda economica, se pure con

tinuativa nel reale svolgimento delle sue funzioni può ripartirsi in periodi di tempo uguali, ai quali viene riferito il complesso delle operazioni da essa compiute per raggiungere i propri fini. Il periodo di tempo intercedente fra l'inizio e la chiusura di una gestione (esercizio) dicesi esercizio finanziario; il quale può o non coincidere con l'anno finanziario. Quasi universalmente nella finanza pubblica moderna si sceglie l'anno, periodo di dodici mesi (o di 365-366 giorni) per la gestione del "bilancio". In Italia l'anno finanziario decorre dal I° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Poichè come si è detto in un bilancio di competenza le operazioni che si riferiscono alla esecuzione del bilancio e che si concretano per le entrate in accertamenti, riscossioni e versamenti, per le spese in impegni e pagamenti, non possono essere compiute integralmente durante l'anno finanziario - allo scopo di limitare, se non addirittura di eliminare, la gestione dei residui, si assegna un periodo supplementare per compiere le operazioni in corso - e cioè incassare le somme già accertate, pagare le somme già impegnate. Questo periodo di tempo supplementare dicesi prolungamento di esercizio. Nel suo decorso non potrebbero mai aver luogo operazioni nuove.

L'anno finanziario, definito come sopra, ed il prolungamento della sua esecuzione vengono a costituire il periodo assegnato per la gestione del bilancio: l'esercizio finanziario. Per tale ordinamento, in uno stesso anno finanziario, vengono a coesistere nel suo prolungamento, due esercizi finanziari, uno per l'anno in corso, l'altro per l'anno che precede.

I termini di prolungamento variano, nei diversi paesi a seconda degli ordinamenti amministrativi e delle operazioni finanziarie che rimangono da eseguire. Nella maggioranza degli stati il prolungamento di esercizio va da uno a tre mesi; ma in qualche caso si arriva perfino a I2 mesi.

In Italia, fino al I927-28, l'esercizio finanzia-

rio coincideva con l'anno finanziario. A partire dal 1928-29, in applicazione della legge 9 dicembre 1928 n.2783, l'esercizio è prolungato di un mese; decorre cioè dal 1° luglio al 31 luglio dell'anno finanziario successivo.

Ogni esercizio finanziario si qualifica per l'anno finanziario al quale si riferisce con la designazione del millesimo indicante l'anno solare se coincide con questo. Qualora non coincida, con la designazione dei millesimi relativi ai due anni solari, ai quali rispettivamente appartengono, la data di apertura e di chiusura dell'anno finanziario stesso, ad es., in Italia 1936-37.

Nel nostro ordinamento contabile formano materia dell'esercizio finanziario: il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Col 31 luglio, come si è detto, l'esercizio finanziario si chiude. Cessano perciò tutte le operazioni di gestione sia finanziaria che economico-patrimoniale, da eseguire per conto di quel dato esercizio.

L'esercizio finanziario già chiuso, continua per altro a vivere una vita autonoma. Le operazioni non compiute, i residui attivi e passivi trovano una gestione nettamente separata regolata da norme precise e rigorose proprio per assicurare tale autonomia.

177.- PRINCIPIO DELL'UNIVERSALITA' DEL BILANCIO.- Gli altri principi cui si ispira il bilancio italiano, oltre quello dell'annualità, sono la universalità, la unità e la integrità. Il principio della universalità consiste in questo: che tutte, senza eccezione, le somme che lo stato ha il diritto di riscuotere o di pagare debbono essere iscritte in bilancio; poichè poi unica è l'azienda statale unico deve essere il bilancio, non vi debbono essere, cioè, altri bilanci; questo è il principio dell'unità.

La esistenza in Italia di bilanci speciali per le aziende autonome non inficia tale principio perchè essi sono collegati col bilancio generale il quale si av

vantaggia di norma degli avanzi o sostiene gli oneri dei disavanzi delle aziende medesime.

178.- PRINCIPIO DELL'UNITA' E DELL'INTEGRITA'DEL BILANCIO.- Il principio della integrità consiste nella iscrizione delle entrate e delle spese al lordo, e cioè le entrate debbono essere iscritte in bilancio senza alcuna riduzione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura e parimenti le spese debbono essere iscritte per intero, senza riduzioni per effetto di qualsiasi entrata che si fosse eventualmente verificata nella esecuzione delle spese.

179.- ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.- Delineati quali sono i principî a cui si uniforma il nostro bilancio vediamo quale è la sua attuale struttura.

Il bilancio si divide in due parti essenziali: le entrate e le spese. Le une e le altre si dividono alla loro volta in due categorie: entrate e spese effettive; ed entrate e spese per movimento di capitali.

Le entrate effettive sono vere e proprie entrate, rappresentano l'ammontare dei redditi e la massa di denaro che entra nelle casse dello stato, quindi un arricchimento (p.es. il provento dei tributi). Con tali entrate lo stato provvede alla soddisfazione dei bisogli pubblici. Si hanno poi le spese effettive che sono vere e proprie spese, cioè consumo di ricchezza, impoverimento (p. es. pagamento di stipendi); tali spese rappresentano in definitiva l'espressione dei diversi servizi pubblici cui provvede lo stato per raggiungere i propri fini e per far funzionare la macchina statale.

Le entrate e le spese effettive, per la loro natura, rappresentano la categoria fondamentale del bilancio: dal loro equilibrio o squilibrio si può constatare se le condizioni del bilancio siano buone o cattive.

Quando le entrate effettive superano le spese effettive si ha un avanzo effettivo o economico; vuol dire che è rimasta una ricchezza disponibile che va a vantaggio del patrimonio dello stato; quando le spese ef-

fettive superano le entrate effettive si ha un disavanzo effettivo, si è consumata cioè una maggiore ricchezza in confronto di quella che è entrata nelle casse dello stato con scapito del patrimonio esistente.

Se vi è un disavanzo effettivo od economico ed i proventi dello stato non siano suscettibili di ulteriore incremento non vi può essere che questa alternativa per sopperire alla maggior ricchezza consumata: o vendere parte del patrimonio attivo quando esista e si possa fare senza danno, o ricorrere a prestiti; in ambo i casi si ha una diminuzione del patrimonio esistente per l'ammontare dei debiti contratti.

180.- ENTRATE E SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI.- Le entrate e le spese per movimento di capitali rappresentano sempre denaro che entra o esce dalle casse dello stato, ma dato la loro natura, gli effetti economici sono diametralmente opposti a quelli delle entrate e delle spese effettive. Queste ultime modificano il patrimonio dello stato in aumento se vi è avanzo, in diminuzione se vi è disavanzo; le entrate e le spese per movimento di capitali trasformano soltanto gli elementi del patrimonio stesso lasciandolo invariato nell'ammontare complessivo. Una entrata per accensione di debito accresce il contante in cassa ma indebita per altrettanto lo stato. Una uscita per rimborso di debito diminuisce il contante in cassa ma diminuisce anche le passività dello stato.

Le entrate e le spese delle due categorie sono nettamente separate nel bilancio: il pareggio, l'eccedenza attiva o passiva della parte effettiva determinano il pareggio, l'avanzo o disavanzo dell'esercizio, e rappresentano il vero risultato della gestione. Nel riassunto del bilancio allo scopo di determinare l'ammontare complessivo delle entrate e delle spese, le due categorie, effettiva e per movimento di capitali, si sommano e la differenza della somma delle due categorie delle entrate con quella delle due categorie delle spese determina l'avanzo, disavanzo o pareggio finanzia-

rio.

Per valutare adeguatamente l'importanza dei risultati finanziari della gestione del bilancio occorre stabilire quale categoria e in quale misura concorre a determinare l'avanzo o il disavanzo.

181.- SPESE OBBLIGATORIE E SPESE FACOLTATIVE.- Le entrate e le spese sono raggruppate sotto due titoli : ordinarie sono quelle che traggono origine da cause permanenti dell'amministrazione, straordinarie le altre .

Le entrate sono tutte obbligatorie per espressa disposizione di legge mentre le spese sono obbligatorie e facoltative; obbligatorie sono le spese derivanti tassativamente da leggi e da impegni permanenti; di queste spese il parlamento non può limitare l'importo (spese per interesse di debiti, pensioni, ecc.); sono spese facoltative quelle lasciate alla prudente discrezione del governo.

La nostra legge di contabilità non dà alcuna definizione delle spese obbligatorie, ma vengono considerate tali quelle risultanti da uno speciale elenco che deve essere allegato annualmente allo stato di previsione delle spese del ministero delle finanze. Nello stesso elenco debbono figurare anche le spese chiamate fisse e d'ordine. Sono spese fisse quelle ricorrenti periodicamente per un oggetto costante ed a favore delle stesse persone e possono quindi essere calcolate nel loro preciso ammontare (p. es., stipendi); variabili sono le spese che non hanno i predetti requisiti; le spese d'ordine sono quelle il cui ammontare è in funzione dell'andamento delle entrate (p. es., gli aggi di riscossione).

La legge prescrive tassativamente la redazione di tale elenco da approvarsi con apposito articolo di legge di bilancio e di conseguenza il governo non può considerare come spese obbligatorie fisse o d'ordine quelle non risultanti dall'elenco stesso. Sono ancora da ricordare le spese chiamate ripartite, le quali sono quelle autorizzate da leggi speciali per far fronte ad

opere straordinarie da eseguirsi in diversi esercizi successivi. Se il costo dell'opera straordinaria, p.es. è di due miliardi ed è disposto il pagamento in quattro esercizi in rate uguali, si iscrivono 500.000 in apposito capitolo per quattro esercizi esecutivi.

Le entrate e le spese sono poi distinte in titoli, categorie, rubriche, capitoli; tale suddivisione tende a delimitare sempre più i servizi e a fissare le rispettive dimensioni. Quanto maggiore è l'analisi che offre un bilancio tanto più efficace è il controllo che il parlamento può esercitare.

182.-IL CAPITOLO DEL BILANCIO.- Particolare importanza ha il capitolo, che è l'unità elementare del bilancio in quanto esprime la più piccola espressione di un servizio completo, perciò più numerosi sono i capitoli più facile è il controllo. Ogni capitolo rappresenta una unità giuridica a sè stante e tien luogo di un articolo di legge e non può essere modificato dal governo se non per legge, donde la conseguenza che i singoli ministri non possono eventualmente valersi di altre entrate per aumentare il capitolo della spesa prevista nel bilancio.

Sono da ricordare alcuni capitoli speciali di particolare importanza: i capitoli in cui sono stanziati il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e il fondo per le spese impreviste. Dal primo si prelevano le somme occorrenti per aumentare gli stanziamenti dei capitoli delle spese obbligatorie e d'ordine quando si siano dimostrate insufficienti e per il pagamento di residui passivi eliminati dagli esercizi precedenti. Dal secondo fondo sono prelevate le somme occorrenti per le spese impreviste le quali sono ritenute tali; quelle: a) che non potevano prevedersi in alcun modo o in modo adeguato all'atto della presentazione del bilancio; b) che abbiano carattere di assoluta necessità e non si possano prorogare senza detrimento del pubblico servizio; c) che non impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri.

Rigorose formalità sono richieste per il prelievo delle somme di tali fondi; tenuto anche conto della loro entità è necessario o il decreto del ministero delle finanze o un decreto reale previa deliberazione del consiglio dei ministri oppure una disposizione legisla

183.- FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.-Spetta al governo la formazione del bilancio di previsione il quale è costituito dallo stato di previsione delle entrate e da tanti altri stati di previsione per le spese quanti sono i ministeri; il bilancio di previsione delle entrate e quello delle spese sono preparati dal ministero delle finanze, quelli delle spese dai singoli ministri ma, in definitiva, è il ministro delle finanze il coordinatore di tutti i bilanci. Dovendo contenere le spese nei limiti delle entrate egli ha il diritto di chiedere ai singoli ministri modificazioni nella grandezza dei servizi e quindi riduzioni di spesa ; poichè egli solo in confronto degli altri ministri è in possesso degli elementi concreti per valutare le condizioni economiche e finanziarie della nazione spetta a lui solo il dovere di dare unità ed omogeneità di indirizzo al movimento delle spese. Le eventuali divergenze fra il ministro delle finanze e gli altri ministri sono decise dal consiglio dei ministri.

Il ragioniere generale, che è il principale e immediato collaboratore del ministro delle finanze, compie in pratica il lavoro di coordinazione, di revisione di tutti i bilanci con la cooperazione dei ragionieri centrali dipendenti dagli altri ministeri.

Le previsioni tanto della entrata che della spesa si basano sul bilancio di previsione dell'esercizio precedente ed ogni progetto di bilancio è preceduto da una nota preliminare nella quale si danno le ragioni delle cause principali delle differenze fra le previsioni e quelle dell'esercizio precedente. Una nota preliminare generale, preparata dal ministero delle finanze, esamina riassuntivamente le proposte contenute nel progetto di bilancio, il quale dopo essere stato discusso

e approvato dal consiglio dei ministri è presentato insieme con gli elenchi e gli allegati al parlamento.

184.- APPROVAZIONE DEL BILANCIO.- La camera dei deputati ha la priorità in confronto del senato, nella discussione e approvazione del bilancio; questa prerogativa è sancita dallo statuto ed è analoga all'altra di discutere i disegni di legge che hanno per oggetto l'imposizione di tributi.

Qualora nel mese di gennaio la camera dei deputati non sia riunita, il bilancio è distribuito ai membri di essa e se la medesima, in quel tempo è sciolta, è pubblicato per riassunto nella gazzetta ufficiale del regno salvo ad essere presentato alla nuova camera appena è ricostituita.

La presentazione del progetto di bilancio al senato si effettua con semplice lettera rivolta dal ministero delle finanze alla presidenza del senato che accompagna il testo dello stato di previsione approvato dalla camera.

I disegni di legge relativi agli stati di previsione sono esaminati dalla camera da una commissione : la giunta generale del bilancio, la quale, composta di 36 membri e nominata dalla presidenza della camera al principio di ogni sessione, dura in carica tutta la durata di questa. La giunta del bilancio si divide in sottocommissioni a ognuna delle quali è assegnato lo studio di uno o più bilanci; per ogni bilancio vi è un relatore. Essa è investita delle più ampie facoltà, può chiedere notizie e documenti ai ministri e alle amministrazioni competenti, può invitare anche i ministri a intervenire in seno ad essa per dare chiarimenti.

Per ogni bilancio viene redatta una relazione la quale, prima di venire presentata alla camera, deve essere approvata in seduta plenaria dalle rispettive commissioni.

Al senato l'esame dei bilanci e la discussione preliminare sono affidati ad una commissione permanente detta commissione di finanza.

La camera e il senato possono introdurre variazioni e fare nuove proposte agli stati di previsione presentati dal governo, i quali dopo l'approvazione del senato sono sottoposti alla sanzione sovrana, promulgati e pubblicati nella gazzetta ufficiale del regno e inseriti nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

La legge di bilancio è l'insieme di queste leggi, le quali si unificano nella legge che approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese.

I85.- L'ESERCIZIO PROVVISORIO.- Può darsi che prima che inizi l'anno finanziario, cioè prima del I° luglio, non siano approvati per vicende politiche, per l'andamento dei lavori parlamentari, gli stati di previsione. In tal caso per non intralciare l'attività dello stato, la camera è chiamata a votare su proposta del governo una legge chiamata dell'esercizio provvisorio con la quale si autorizza il governo ad applicare il bilancio, o i bilanci secondo i progetti presentati e non approvati ma limitatamente per il periodo di tempo, uno o più mesi, entro il quale si ritenga possa avvenire la approvazione.

I86.- LE LEGGI DI STORNO.- Si è già accennato come, una volta approvato il bilancio, si possano apportare variazioni alle previsioni, mediante provvedimento legislativo soltanto quando si tratta di nuove e maggiori spese. Si ricordano ancora le cosiddette leggi di storno, le quali sono quelle che recano variazioni compensative in aumento o diminuzione agli stanziamenti stabiliti con la legge di bilancio mediante cui si utilizzano le economie realizzabili per taluni titoli di spesa per fronteggiare le maggiori necessità manifestatesi per altri titoli senza alterare le risultanze finali del bilancio.

Basta però un decreto reale proposto dal ministero delle finanze e approvato dal consiglio dei ministri per iscrivere nuove somme nella parte passiva del bi-

lancio allorchè si tratti di restituzione di tributi indebitamente percetti o tasse da restituire per prodotti che si esportano, per pagamento di vincite al lotto; per eseguire pagamenti relativi al debito pubblico in dipendenza di operazioni autorizzate da leggi, per integrare assegnazioni di bilancio riguardanti stipendi, pensioni e altri assegni fissi tassativamente autorizzati e regolati per legge.

L'elenco delle spese che possono essere aumentate mediante decreto reale deve essere allegato al bilancio del ministero delle finanze e approvato dal parlamento, il quale così ha dato al governo un'autorizzazione preventiva per far fronte a questi nuovi e maggiori oneri.

Mediante decreti del solo ministero delle finanze e in corrispondenza degli accertamenti della entrata , possono iscriversi nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti: I) per la restituzione di somme avute in deposito; 2) per il pagamento di quote di entrate devolute ad enti ed a istituti o di somme comunque percette per conto di terzi.

187.- ESECUZIONE DEL BILANCIO.- L'esecuzione ossia la gestione del bilancio consiste nella serie di atti o di operazioni che il governo (e per esso i varî ministri nei limiti del rispettivo stato di previsione approvato) compie dal momento in cui entra in vigore la legge di bilancio , operazioni che consistono essenzialmente nell'accertamento, le riscossioni e il versamento delle entrate, nell'impegno, liquidazione e pagamento delle spese e nella resa dei conti.

188.- ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE.- Le entrate dello stato passano per tre stadi, l'accertamento, la riscossione e il versamento; per talune specie d'entrate questi tre stadi possono essere simultanei e ridursi ad uno solo.

L'accertamento è la constatazione giuridica dell'amministrazione a riscuotere una somma. L'accertamen

to si compie in diversi modi: a) mediante ruoli di riscossione per le imposte dirette e per altre entrate a scadenza fissa; b) mediante liste di carico per le entrate di carattere patrimoniale; c) mediante campioni demaniali, per le spese di lite ed altre partite che non si son potute riscuotere in via amministrativa; e mediante prenotazione per le entrate, comprese le imposte e tasse che si accertano all'atto stesso della riscossione. La riscossione delle entrate è effettuata in genere dagli agenti detti della riscossione.

Fanno eccezione le entrate amministrate dalla direzione generale del tesoro, le quali o sono riscosse direttamente dalla stessa direzione generale oppure a cura delle intendenze di finanza per il tramite delle sezioni provinciali di tesoreria.

Il versamento consiste nella consegna da parte degli agenti di riscossione delle somme riscosse alle casse dello stato presso la tesoreria centrale o le sezioni di tesoreria provinciali. Il versamento deve avvenire rigorosamente nei termini stabiliti dalla legge nell'importo integrale delle somme riscosse. Qualora l'agente riscuotitore sia autorizzato ad effettuare sulle somme riscosse dei pagamenti per conto dell'amministrazione, invece del denaro deve presentare i titoli di spesa pagati per conto della tesoreria. Questi documenti si chiamano carte contabili.

I89.- ACCERTAMENTO DELLE SPESE.- Anche le spese seguono tre fasi: impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento.

L'"impegno" costituisce l'obbligo da parte dello stato di pagare una somma ad una persona fisica o giuridica. L'impegno equivale a quello che è detto accertamento nelle entrate e agli effetti del bilancio si può ancora definire la constatazione dell'obbligo da parte dello stato di erogare quella data somma. Poichè il bilancio dello stato è annuale, gli impegni di norma non possono essere superiori ad un anno; possono estendersi a più esercizi per spese straordinarie ripar

tite in più esercizi; per le spese per gli affitti e per altre di carattere continuativo e ricorrente; per le spese ordinarie per cui è necessario assumere impegni per l'esercizio successivo allo scopo di assicurare la continuità del servizio.

Perchè gli impegni non superino gli stanziamenti di bilancio, norme rigorose sono dettate per assicurare il rispetto di tale principio.

Soltanto i ministri hanno facoltà d'impegnare le spese nei limiti però delle somme stanziate in bilancio. Eventuali deleghe ad altri funzionari debbono essere disposte con decreti ministeriali registrati dalla corte dei conti. L'impegno legale della spesa non può esistere se non vi è un decreto reale o ministeriale; tali decreti sono registrati dalla corte dei conti, che è così in grado di accertare tutti gli impegni e di sorvegliare il movimento delle spese.

Il movimento degli impegni è seguito dalla ragioneria generale dello stato per mezzo delle ragionerie centrali; alla quale debbono essere comunicati dagli uffici amministrativi i provvedimenti di qualsiasi natura, coi quali possono derivare impegni di spesa con la indicazione dell'ammontare presunto di tali impegni, nonchè l'esercizio e il capitolo del bilancio a cui devono imputarsi.

190.- SISTEMI DI PAGAMENTO.- La liquidazione è una operazione per mezzo della quale si precisa la somma da pagare. Il pagamento è l'operazione conclusiva eseguita dalla tesoreria in base ad un documento, ordine di pagamento emesso con certi requisiti fissati dalla ragioneria generale sotto la responsabilità diretta dei ministri. In Italia si hanno forme classiche di pagamento regolate dalle leggi 1869 e 1884 , le quali hanno, tra l'altro, la caratteristica di rimanere sempre dall'origine sino all'estinzione, in possesso dell'amministrazione. La nuova legge di contabilità del 1923, allo scopo di rendere più sollecito il pagamento per ridurre le formalità e per rendere più semplice e spe-

dito il controllo della corte dei conti, aveva introdotto il metodo di pagamento mediante l'assegno, titolo da consegnarsi al creditore, il cui uso però, per successive disposizioni intervenute, è adottato soltanto nell'azienda dei monopoli di stato.

Attualmente vigono quindi i vecchi sistemi con alcune modificazioni e le forme ordinarie e comuni di pagamento ordinate colla legge del I° maggio I930,n.450 sono: a) i mandati diretti; b) gli ordini di accreditamento a favore dei funzionari delegati dell'esecuzione di spese; c) i ruoli di spese fisse. I mandati diretti sono gli ordini di pagamento emessi e spediti direttamente dall'amministrazione centrale alle tesorerie per essere pagati ai creditori. I mandati possono essere individuali e collettivi; si dicono collettivi quelli da pagarsi indistintamente a più creditori. A richiesta scritta del creditore i mandati diretti invece della consegna del corrispondente importo in denaro possono essere estinti mediante: a) accreditamento in c/c presso la banca d'Italia annessa alla sezione di tesoreria sulla quale il mandato è assegnato; b) accreditamento in c/c presso la detta filiale a favore di un determinato istituto di credito designato dal creditore stesso; c) commutazione in un vaglia cambiario della banca d'Italia da spedirsi in piego postale assicurato; d) mediante versamento in c/c postale.

L'ordine di accreditamento è quell'ordine di pagamento mediante il quale alcuni funzionari designati dall'amministrazione possono prelevare determinate somme o emettere mandati a favore di terzi entro limiti determinati.

I ruoli per spese fisse riguardano gli ordini di pagamento per gli stipendi, assegni agli impiegati, i fitti, i censi, i canoni, i livelli e simili. Cautele e formalità minuziose e rigorose sono stabilite per la emissione di tali titoli di pagamento, ai quali concorrono la ragioneria generale dello stato e la corte dei conti. Qualunque pagamento deve essere registrato dalla corte dei conti.

191.- RENDICONTO GENERALE.- La resa dei conti è fatta: a) con rendiconti particolari presentati dai funzionari delegati dagli agenti della riscossione, dai tesorieri dello stato e dagli agenti contabili di materie; b) con rendiconti generali presentati da ciascun ministro che sono poi unificati dal ministro delle finanze. Si ha così il rendiconto generale dell'amministrazione dello stato, il quale espone i risultati complessivi raggiunti nell'esercizio e permette di valutare l'opera del governo non nelle sue prospettive come nel bilancio di previsione ma nella realtà pratica con tutti i diversi spostamenti, modifiche, ecc. Il contenuto del rendiconto è identico a quello del bilancio preventivo di cui sono riprodotte le classificazioni e la distribuzione delle entrate e delle spese.

Per la gestione della competenza, per l'esercizio cioè a cui si riferisce il conto, sono indicate per le entrate le somme accertate, riscosse e rimaste da riscuotere mettendole in confronto con quelle definitivamente previste per rilevarne le eventuali differenze ; per le gestioni dei residui sono messe in evidenza ai corrispondenti capitoli e nel complesso, la consistenza dei residui attivi degli esercizi anteriori al quale il rendiconto si riferisce, le somme riscosse e le somme da riscuotere rispettivamente e durante l'esercizio e alla fine dell'esercizio; per le spese sono messe in evidenza per la competenza le somme pagate e quelle da pagare; nonchè la variazione della consistenza dei residui passivi al principio e alla fine dell'esercizio di cui trattasi.

Il rendiconto è accompagnato da una nota preliminare che lo illustra ampiamente. Nella parte prima sono esposte: le previsioni iniziali di bilancio, le variazioni durante l'anno, gli accertamenti definitivi in complesso e analiticamente per singoli cespiti d'entrata e per i varî gruppi di spese con l'indicazione delle cause e dei provvedimenti legislativi hhe li originarono; la parte seconda è dedicata alla gestione dei residui e la parte terza alla gestione di cassa e alla

situazione finanziaria delle attività e passività. I rilievi ed i confronti non si limitano all'esercizio precedente ma per alcuni fenomeni di particolare importanza si fanno risalire a parecchi esercizi anteriori.

I92.- CONTROLLI SUL RENDICONTO.- Il controllo sul conto è esercitato dalla corte dei conti e dal parlamento, al quale il conto deve essere presentato entro il mese di gennaio. Il rendiconto, una volta chiuso ed approvato per legge, è intangibile nè può essere modificato in nessuna delle sue parti.

I93.- LE AZIENDE AUTONOME DELLO STATO.- Le aziende autonome sono servizi pubblici gestiti dallo stato non direttamente ma per mezzo di ordinamenti economico contabili separati; esse hanno quindi amministrazione, bilancio e patrimonio distinti da quello dello stato.

Per valutare compiutamente l'attività finanziaria dello stato occorre tener conto della gestione di tali aziende, le quali hanno di recente assunto in Italia un'imponenza notevole. Pur separati, i bilanci delle aziende autonome sono, salvo qualche eccezione, direttamente connessi con quello generale dello stato il quale si avvantaggia degli utili e sostiene le eventuali perdite. Data questa relazione il bilancio generale dello stato in Italia risponde al principio della universalità in quanto esso immediatamente risente i risultati economico-finanziari delle diverse aziende.

Fino al I923-24 le più importanti aziende autonome, ancora esistenti, erano rappresentate dalla cassa depositi e prestiti e dall'azienda delle ferrovie dello stato; in seguito sono notevolmente cresciute ed il loro incremento è stato favorito da due fattori: a) dall'opportunità di dare un migliore assetto ad alcuni servizi con prevalente carattere industriale prima direttamente gestiti dallo stato; b) dalla necessità di raggiungere più adeguatamente le finalità dell'intervento dello stato nell'attrezzatura produttiva dell'economia nazionale. Le aziende di nuova creazione appar

tenenti al gruppo a) sono quelle delle poste e telegrafi e dei telefoni i cui bilanci formano appendice al conto consuntivo dei ministeri dei trasporti e delle telecomunicazioni; dei monopoli di stato, il cui bilancio trovasi allegato al conto consuntivo del ministero delle finanze; l'azienda autonoma della strada, il cui bilancio costituisce allegato del conto consuntivo del ministero dei lavori pubblici; l'azienda delle foreste demaniali, il cui bilancio trovasi in appendice al conto consuntivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste; l'istituto poligrafico dello stato e l'azienda delle grotte di Postumia. I conti di queste due ultime aziende non sono allegati ad alcun bilancio ma sono inseriti in due conti speciali nel volume secondo del rendimento patrimoniale dello stato.

Con la presentazione del conto consuntivo del bilancio si compie l'atto finale riguardante la sua gestione. Insieme col conto del bilancio è prescritto che dev'essere presentato anche il conto generale del patrimonio il quale presuppone durante l'anno finanziario una sua gestione.

194.- IL CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO DELLO STATO.- Per conoscere appunto compiutamente la situazione economica dell'azienda statale è necessario avere il conto del patrimonio per dar modo di vedere quali ripercussioni sul medesimo esercita la gestione del bilancio.

Il contenuto del rendiconto patrimoniale non è altro che tutta quanta la materia delle sue attività o passività e nessun elemento viene a sfuggire.

Il criterio fondamentale a cui si ispira il nostro ordinamento contabile è quello di uno stretto legame fra la contabilità del bilancio con quella del patrimonio; cosicchè si riduce ad una sola sintesi la contabilità completa dell'esercizio del bilancio e quella del patrimonio.

Per raggiungere tali scopi sono stati formati gli inventari e si adotta un metodo di contabilità che tie

ne in evidenza, nello stesso tempo, i fatti che concernono i bilanci e gli effetti che, per causa dei fatti medesimi o per altre evenienze, si producono nella sostanza cosiddetta patrimoniale e ne modificano la specie, le quantità e i valori.

Donde l'opportunità che il rendiconto generale dell'amministrazione dello stato contenga il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Uno dei cardini che è a base della nostra contabilità è la razionale classificazione dei beni costituenti la sostanza patrimoniale la quale permette di computarne l'ammontare.

La classificazione analitica dei beni dello stato secondo la loro natura, secondo la destinazione e lo scopo, soddisfa alle seguenti condizioni: I°)fissare le regole ed i sistemi della contabilità pel maneggio dei materiali e dei beni, per rendere possibile la formazione del rendiconto patrimoniale in breve tempo; 2°)determinare la valutazione dei beni e delle sostanze medesime; 3°)facilitare i riscontri necessari in una grande amministrazione. Tali condizioni concorrono a dare una compiuta dimostrazione dello stato e del movimento del patrimonio.

I beni dello stato si distinguono in beni del demanio pubblico e beni patrimoniali.

I beni del demanio pubblico sono fuori dell'ambito della ordinaria contabilità: per essi non è fatta alcuna stima di valore. Il conto generale del patrimonio considera soltanto i beni patrimoniali ed è diviso in quattro sezioni.

La prima sezione comprende i conti generali delle attività e delle passività.

Le attività possedute dallo stato si distinguono in attività finanziarie, attività disponibili e attività non disponibili.

Le attività finanziarie comprendono: a) il fondo di cassa; b) i resti attivi del bilancio; c) i crediti di tesoreria.

Nelle attività disponibili sono compresi quei be-

ni che eventualmente possono destinarsi alla vendita . Le attività non finanziarie disponibili si distinguono in due gruppi: a) beni immobili, mobili, crediti e titoli diversi, i censi, canoni e livelli affrancabili , ecc.; b) beni d'indole industriale, i quali comprendono il patrimonio ferroviario, i canali Cavour, le materie delle privative, e quelle di varie industrie esercitate per conto dello stato.

Le attività non disponibili si dividono in tre gruppi: a) materiali militari di terra di mare e di aria; b) beni destinati al servizio dello stato; c) materiale scientifico ed artistico.

Le passività patrimoniali si dividono in: a) passività finanziarie che comprendono i debiti di tesoreria e residui passivi di bilancio; b) le passività consolidate,perpetue e redimibili; c) le passività diverse; d) i biglietti di stato a corso legale.

L'ammontare della consistenza delle attività e delle passività del patrimonio dello stato sono contenuti nel rendiconto generale (conto generale del patrimonio dello stato, parte II), in numerosi prospetti riassuntivi ed analitici di sviluppo per cui si può dire che il conto patrimoniale italiano sia uno dei più perfetti che si conoscano.

Oltre la nota preliminare in cui si spiegano le ragioni delle variazioni avvenute durante ogni esercizio, la sezione prima di tale conto contiene un riassunto generale della situazione contabile del patrimonio dello stato dell'esercizio considerato, insieme con un prospetto delle variazioni verificatesi nelle attività classificate in corrispondenza dei conti generali.

C A P I T O L O II

LA GESTIONE DELLA TESORERIA

195.- LA CASSA DELLO STATO.- La tesoreria dello stato è l'organo a cui è affidata la gestione del bilancio. Questa si svolge in esecuzione della legge di bilancio comprendente lo stato di previsione delle entrate e gli stati di previsione per le spese, distinti per ciascun ministero.

Le entrate accertate, ossia i diritti a riscuotere, una volta poste in riscossione debbono essere versate nelle casse dello stato; le spese impegnate, allorchè sono emessi i relativi ordini di pagamento, debbono essere pagate; compito della tesoreria è di eseguire le riscossioni ed i pagamenti dello stato; operazioni le quali in quanto si riferiscono alla esecuzione del bilancio sono chiamate operazioni afferenti al bilancio.

196.- IL FONDO DI CASSA.- La prima materia amministrativa del tesoro è quella del denaro in cassa o fondo di cassa, il quale è la somma di tutto il denaro che in un dato istante trovasi presso tesorieri (tesoreria centrale e tesorerie provinciali).

Il denaro in cassa è in continuo ed incessante movimento sia per gli incassi e per i pagamenti che giornalmente si fanno, sia per il movimento e il trasporto che avviene tra una cassa e l'altra. Come per il bilancio vale il principio dell'unità di cassa, deve esistere una sola cassa; le eccezioni esistenti si riferiscono alle aziende autonome che hanno un'amministrazione e un bilancio separati da quelli dello stato.

197.- IMPORTANZA DELLE OPERAZIONI AFFERENTI AL BILANCIO.- Le operazioni della tesoreria afferenti al

bilancio sono le più importanti per gli effetti che eventualmente si possono determinare sulla cassa e in relazione con i risultati del bilancio; ad una situazione favorevole del risultato del bilancio, chiusura per esempio del suo conto in pareggio o in avanzo, può corrispondere un fabbisogno di cassa per effetto sempre della gestione del bilancio stesso.

Dato il sistema del bilancio di competenza non tutte le entrate accertate, entrate cioè che lo stato ha diritto di riscuotere, sono incassate nell'esercizio finanziario cui si riferiscono; nè tutte le spese impegnate, quelle cioè che lo stato è obbligato di pagare, sono pagate.

L'entrata accertata per la parte non riscossa passa alla fine dell'esercizio finanziario nel conto dei residui attivi e così una spesa impegnata, per la parte non pagata, passa nel conto dei residui passivi.

I residui attivi e passivi di ogni esercizio si accumulano con quelli degli esercizi precedenti di guisa che la tesoreria durante un esercizio incassa somme che si riferiscono all'esercizio in corso ed a quelli precedenti e così dicasi per le spese, esegue, cioè pagamenti riferentisi sia all'esercizio in corso sia a quelli precedenti.

Il movimento dei residui è importante perchè è un elemento indispensabile per seguire lo svolgimento delle necessità di cassa; contribuendo ad aggravarla o ad alleggerirla. Vi è aggravamento quando in un dato esercizio vi è prevalenza di pagamenti dei residui passivi in confronto degli incassi per residui attivi; vi è alleggerimento quando vi è prevalenza di incassi di residui attivi in confronto di pagamenti per residui passivi.

Una forte eccedenza di residui passivi su quelli attivi d'altra parte si risolve in un alleggerimento dei bilanci presenti per aggravare quelli futuri e determina un divario fra la gestione del bilancio e la gestione di cassa.

Allo scopo perciò di ridurre tale divario, di av-

vicinare quanto più fosse possibile i risultati della gestione di bilancio con quella di cassa, è stata emanata la legge del 9 dicembre I928, n.2783, con la quale si è prolungata di un mese la chiusura dei conti ai soli effetti della cassa; si è ridotto a tre anni invece di cinque la iscrizione in bilancio dei residui per la parte straordinaria e sono state date speciali facoltà al ministro delle finanze per eliminare alcuni residui.

I98.- LE OPERAZIONI FUORI BILANCIO DELLA TESORERIA.- Oltre ad essere il grande cassiere dello stato,la tesoreria ha ancora altre importanti funzioni, tra cui quelle denominate operazioni di tesoreria. Le altre operazioni compiute dalla tesoreria sono denominate operazioni finanziarie e di portafoglio.

Durante l'esercizio finanziario in cui si svolge il bilancio, non sempre gli incassi coincidono con i pagamenti; supposto un bilancio in perfetto equilibrio, 24 miliardi in entrate e 24 miliardi in spesa, in alcuni mesi contro un incasso medio di due miliardi,si debbono pagare 3 o 4 miliardi; in tali casi la tesoreria provvede al fabbisogno momentaneo di cassa o prelevando denaro dal fondo di cassa a sua disposizione, oppure contraendo debiti a brevissima scadenza rimborsabili coll'affluire degli incassi nei mesi successivi e riaccendibili coll'intensificarsi dei pagamenti. A fine esercizio i debiti di tesoreria debbono, normalmente, essere tutti estinti o ridotti in piccola quantità.

I99.- IL CONTO DEL TESORO.- Per il complesso di tutte queste operazioni, la tesoreria ha una propria gestione, e una propria contabilità; si ha così il conto del tesoro il quale, nella forma riassuntiva, mette in evidenza tutti gli incassi ed i pagamenti eseguiti: a) per conto del bilancio, b) per i debiti e crediti di tesoreria nonchè le risultanze iniziali e finali.

La consistenza iniziale è data dalle risultanze della chiusura dell'esercizio precedente, la consisten

za finale è data dalle risultanze dell'esercizio in corso. In altri termini il conto di cui trattasi dà la dimostrazione dell'imponente massa di denaro che, per qualunque motivo, è stato incassato e pagato dai tesorieri e dagli altri contabili dello stato nel corso dell'esercizio finanziario. Esso mette altresì in evidenza il fondo di cassa, i crediti e i debiti di tesoreria, esistenti al principio dell'esercizio finanziario ed alla fine dell'esercizio stesso in conseguenza degli incassi e dei pagamenti ricordati; i due prospetti si integrano a vicenda.

Il movimento generale di cassa è dato dal seguente prospetto, il quale si riferisce all'esercizio I934-35:

	Incassi	Pagamenti	Eccedenza dei pagamenti sugli incassi(-) e degli incassi sui pagamenti (+)
Fondo di cassa al I° luglio I934...7I6			
A)in conto entrate e spese di bilancio . .	2I.859	23.233	- I.374
B)a)in conto debiti di tesoreria	6I.293	60.4I2	+ 88I
b)in conto crediti di tesoreria	I8.I33	I8.I07	+ 26
Totale B)	79.426	78.5I9	+ 907
Totale A + B	IOI.285	IOI.752	- 467
Fondo di cassa al 30 giugno I935...249			

Lo specchietto dimostra che la gestione del bilancio si è chiusa alla fine dell'esercizio I934-35, con una eccedenza dei pagamenti sugli incassi di I374 milioni, i quali sono stati forniti dal tesoro:

prelevando dal fondi di cassa . . . . 467 milioni
contraendo debiti di tesoreria per. . 88I "
realizzando crediti di tesoreria per. 26 "
I374 milioni

Di conseguenza il fondo cassa a fine esercizio si riduce a 249 (7I6-467) milioni, e quella che è chiamata situazione del tesoro, per la variazione dei debiti e crediti di tesoreria, subisce un peggioramento complessivo di I374 milioni, corrispondente esattamente al fabbisogno per far fronte alle esigenze di bilancio.

La situazione del tesoro, la quale mette in evidenza le attività e passività di tesoreria a fine di ogni esercizio, per effetto delle operazioni descritte ha subito nel I934-35 in confronto dell'esercizio precedente le seguenti modificazioni:

	Fondo di cassa a	Crediti di tesoreria b	Totale c=a+b	Debiti di tesoreria d	Eccedenza dei debiti sulle attività di tesoreria e=d-c
I933-34 .	7I6	2.57I	3.287	I5.62I	I2.334
I934-35 .	249	2.855	3.I04	I6.8I2	I3.708
	-467	+ 284	- I83	+I.I9I	-I.347

Il peggioramento della situazione della tesoreria in I374 (II9I incrementi di debiti e I83 diminuzione di attività) coincide esattamente col disavanzo del bilancio. Tra la gestione del bilancio e quella della tesoreria vi è sempre perfetta corrispondenza: ogni avanzo o disavanzo di bilancio produce per uguale ammontare un miglioramento o un peggioramento nel conto del tesoro.

Il quale conto nelle sue struttura tecnica è uno dei migliori che esistano in quanto permette, insieme con la situazione nella forma riassuntiva esposta, di dare una visione compiuta dell'andamento della pubblica finanza. Esso è compilato non soltanto alla chiusura dell'esercizio finanziario, ma anche mensilmente, allo scopo di seguire da vicino l'andamento finanziario; da documento interno compilato anche per ragioni di controllo esso si è trasformato in forma riassuntiva, in documento pubblico, ed è inserito in appendice, ogni mese, alla "Gazzetta ufficiale"; dal periodo della guerra etiopica la pubblicazione di tale documento è stata sospesa e ora è stata ripresa.

Caratteristica del conto del tesoro italiano è che esso non è, come il conto del bilancio, un conto di competenza, non registra cioè gli incassi e i pagamenti imputandoli all'esercizio finanziario cui si riferiscono, ma registra incassi e pagamenti indipendentemente da ogni altro fatto che non sia la materialità dell'operazione, riferentisi cioè sia all'esercizio finanziario di cui trattasi sia agli esercizi decorsi.

Seguendo poi il sistema adottato nel bilancio gli incassi e i pagamenti sono inscritti al lordo.

Si esaminano ora gli elementi che costituiscono i crediti ed i debiti di tesoreria.

200.- I CREDITI DI TESORERIA .- I crediti di tesoreria sono distinti in 5 categorie: I) operazioni di tesoreria; 2) anticipazioni; 3) pagamenti da regolare;4) pagamenti da rimborsare; 5) altri crediti.

Le operazioni di tesoreria rappresentano somme anticipate dal contabile del portafoglio per operazioni finanziarie di tesoreria, è un credito interno; le anticipazioni comprendono le somme somministrate al comune di Napoli e a terzi e rappresentano veri e propri crediti verso terzi.

I pagamenti da rimborsare sono somme anticipate dal tesoro per conto di amministrazioni statali, aziende autonome e che hanno un'amministrazione speciale e rappresentano le contro partite, a debito, dei loro conti correnti. Il tesoro per tali amministrazioni fa il servizio di tesoreria cioè paga per loro conto delle spese il cui importo è anticipato dalle amministrazioni medesime. I pagamenti eseguiti per loro conto rappresentano quindi crediti per il tesoro e gli importi ricevuti rappresentano debiti.

Nei pagamenti da regolare la voce più importante è quella intitolata: pagamenti per conto dei ministeri eseguiti dal contabile del portafoglio.

Si tratta di pagamenti eseguiti dal contabile del portafoglio prelevando le somme dalle proprie disponibilità per conto delle varie amministrazioni statali.

E' un credito quindi della tesoreria non verso terzi ma verso l'amministrazione dello stato. Durante e dopo la guerra 1915-18 si è abusato di queste anticipazioni perchè le amministrazioni statali facevano eseguire pagamenti dal contabile del portafoglio senza che vi fossero gli stanziamenti adeguati nei loro bilanci. La conseguenza era che con tale procedimento si eseguivano spese che non comparivano nei bilanci di quel dato esercizio, aggravando così gli esercizi futuri di oneri non propri. Questo abuso ora è tolto colle riforme contabili del 1928 le quali vietano rigorosamente al contabile del portafoglio di eseguire pagamenti per conto dei ministeri di altre amministrazioni se non si dimostra l'esistenza del relativo stanziamento in bilancio.

La voce "altri crediti" è composta da: a) sovvenzioni del tesoro alla posta per pagamenti fuori provincia; b) certificati doganali; c) titoli varî da realizzare e valute logore tolte dalla circolazione.

La massima parte di tali crediti era compresa nel fondo di cassa e costituiva la parte del fondo stesso non immediatamente spendibile. Poichè tali somme non erano liquide, cioè immediatamente spendibili, correttamente e sempre per raggiungere una maggiore chiarezza, a partire dal 1927-28 furono inscritte fra i debiti di tesoreria.

Fino al 1926-27 il fondo di cassa era diviso in due parti diverse: 1) fondo disponibile o spendibile, costituito da monete d'oro e d'argento aventi corso legale, da biglietti bancari di stato, da assegni a vista; 2) il fondo non disponibile e non spendibile, costituito da titoli e valute in corso di liquidazione.

Dal 1927-28 in poi il fondo di cassa è costituito soltanto dalla prima parte.

201.- I DEBITI DI TESORERIA.- I debiti di tesoreria salvo classificazioni di minor importanza si distinguono in : 1) debito fluttuante; 2) conti correnti; 3) incassi da regolare; 4) altre gestioni. Il debi

to fluttuante è costituito da debiti verso terzi, buoni del tesoro, anticipazioni allo stato dalla cassa depositi e prestiti e altri istituti; i c/c come si è accennato a proposito dei crediti di tesoreria, sono fondi di cassa di diverse amministrazioni statali messi a disposizione del tesoro per il loro servizio di cassa o perchè li richiede il tesoro stesso, per i suoi momentanei bisogni. Per alcune di tali amministrazioni il tesoro paga un interesse, quindi la distinzione di c/c in fruttiferi ed infruttiferi.

La voce principale degli incassi da regolare è rappresentata dai vaglia del tesoro, i quali, nella massima parte, rappresentano regolazioni contabili.

Qualche volta i vaglia del tesoro sostituiscono i mezzi normali di pagamento ed allora sono veri e propri debiti verso terzi.

Le altre gestioni comprendono contabilità speciali a favore di aziende pubbliche, depositi di ragione di terzi (come per es. depositi di privati per adire le aste), i discarichi amministrativi ai tesorieri. Nel corso della loro gestione i tesorieri constatano mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro avvenute, per causa di furto, incendio o altra causa di forza maggiore. In tali casi comprovato che il danno non è imputabile per dolo, colpa o negligenza ai tesorieri stessi, il ministro delle finanze con decreti detti di scarichi amministrativi provvede al discarico dei tesorieri delle somme venute a mancare per le causali suddette. Tali perdite sono iscritte tra le passività dello stato.

P A R T E VI

IL DEBITO PUBBLICO

202.- FONDAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO.- Il debito pubblico è una delle entrate dello stato per far fronte alle spese per la soddisfazione dei bisogni pubblici. Quando sono insufficienti le entrate tributarie e gli altri cespiti minori per il suo fabbisogno finanziario, lo stato ricorre a questo metodo di prelevamento della ricchezza, il quale consiste nel procurarsi le somme necessarie contraendo mutui, facendosi in via normale cedere cioè le somme stesse dietro promessa di rimborso e di una rimunerazione che chiamasi interesse.

Partendo dal principio che le spese di carattere ordinario, e cioè normali, continuative dello stato debbono essere fronteggiate con i contributi normali, con quelli che vengono prelevati annualmente, il debito pubblico è classificato tra le entrate di carattere straordinario, perchè deve servire a coprire le spese di carattere straordinario, quelle cioè che si verificano a intervalli più o meno lunghi, una volta tanto. In certi momenti della vita dello stato; i bisogni pubblici da soddisfare, per circostanze eccezionali, diventano intensissimi ed allora occorrono mezzi straordinari. Il caso tipo è quello d'una guerra, la quale può richiedere per la sua condotta una somma doppia, tripla e più ingente ancora delle entrate normali. Ma oltre alla guerra altri motivi possono richiedere l'erogazione di cospicue somme, quali lavori pubblici, bonifiche, terremoti, ecc.

Il debito pubblico nella sua attuale organizzazione è un istituto finanziario relativamente recente, risalente appena alla fine del secolo XVIII. Nel Medioevo, alle spese straordinarie si faceva largamente fronte con alienazioni di beni patrimoniali, con prestazio

ni forzate di varia natura, ed anche con prestiti, i quali però erano contratti personalmente dai sovrani, negli stati monarchici, previe garanzie reali; e negli stati retti a repubblica i prestiti erano stipulati a nome dello stato, ma sempre con la concessione di garanzie. Il debito pubblico moderno, fondato semplicemente sul credito generale dello stato, nella fiducia che lo stato assolva i suoi impegni, è venuto estendendosi smisuratamente negli ultimi due secoli, sia per l'affermarsi, sempre più, del credito pubblico, sia per una ragione d'indole tecnica, connessa con il suo fondamento economico.

203.- DEBITO PUBBLICO E IMPOSTA STRAORDINARIA.- Per il fabbisogno straordinario lo stato potrebbe ricorrere anche all'imposta straordinaria, ma essa, per la diseguale distribuzione della ricchezza, incontra nella sua applicazione limiti rigidi e quindi è inadeguata, quando supera una certa entità, a raggiungere lo scopo. Invece col debito lo stato può procurarsi somme che talvolta sarebbe impossibile ottenere con l'imposta, o, se possibile, attraverso durissimi sacrifici per i contribuenti. E' più facile ottenere dallo stato, supposto un fabbisogno di quattro miliardi, il relativo ammontare mediante il debito, che non con un'imposta straordinaria.

Con l'imposta lo stato dovrebbe operare immediatamente per un anno un prelievo di reddito di quattro miliardi su tutti i contribuenti, mentre col debito, facendosi prestare il relativo ammontare da coloro che hanno risparmio disponibile, il carico d'imposta sui contribuenti si riduce alla quota necessaria per il pagamento annuale degli interessi, p.es. il 5%, dei mutui contratti; nell'ipotesi fatta la somma che grava sui contribuenti è soltanto di 200 milioni all'anno in perpetuo o fino a quando lo stato non avrà rimborsato il debito contratto.

Supposto un reddito complessivo nazionale di 50 miliardi, con l'imposta straordinaria, lo stato, in ag

giunta alle imposte ordinarie, dovrebbe prelevare l'8% del reddito stesso, invece col debito preleva appena il 0,40 %. Per i contribuenti a reddito basso o medio e derivante da lavoro, un'imposta straordinaria dell' 8% si risolverebbe in un prelievo del 10,15,20% o più, perchè essi sarebbero costretti a contrarre prestiti privati ad alto interesse per assolvere il pagamento dell'imposta straordinaria.

Sia per lo stato sia per la collettività perciò è preferibile all'imposta straordinaria il debito, il quale per il meccanismo accennato riesce a massimizzare la capacità contributiva dei cittadini.

204.- IL DEBITO PUBBLICO E LE GENERAZIONI FUTURE. Il debito se dal punto di vista finanziario ed economico è più vantaggioso dell'imposta straordinaria, trova per altro dei limiti nella possibilità economica della nazione, nella disponibilità cioè dei redditi e dei risparmi presenti e futuri. Si è sostenuto che le imposte incidono le generazioni presenti e non le future e che i debiti gravano sulle generazioni future. Una tale opinione non risponde a verità. Per le generazioni presenti e future è indifferente che si ricorra al debito o all'imposta straordinaria; la ripercussione su di loro è identica. Il prelevamento per la spesa straordinaria, effettuato con il debito o con l'imposta, consiste sempre in beni presenti: redditi, risparmio disponibile o investito in patrimonio. Coll'imposta straordinaria, il patrimonio dei cittadini rimane immediatamente diminuito di altrettanta somma e con tale decurtazione sarà ricevuto dalle generazioni future; con il debito invece, il patrimonio dei contribuenti non è stato falcidiato dall'imposta straordinaria e in apparenza sembra sia rimasto integro, ma essendo gravato dall'imposta continuativa, necessaria per far fronte agli interessi del debito contratto, il suo valore è diminuito dell'ammontare dell'imposta ordinaria capitalizzata.

L'utilità della spesa straordinaria, si argomenta validamente, si riflette invece sulle generazioni futu

re, le quali, è vero, riceveranno un patrimonio decurtato come si è avanti accennato, ma in compenso riceveranno strade, ferrovie, terreni bonificati, per cui si è fatta la spesa straordinaria. La quale poi quando è consistita in una guerra: se vittoriosa, le generazioni future, al posto dei miliardi spesi, riceveranno un paese unificato e accresciuto di colonie, di miniere, di materie prime, di prestigio e di influenza nella politica mondiale; se la guerra è stata sfortunata e perciò si debbono pagare forti indennità, si è tuttavia evitata l'invasione, la devastazione del territorio o anche la perdita della sua libertà o indipendenza.

Quindi il problema si riferisce non tanto al metodo del prelievo quanto al fine della spesa straordinaria per una adeguata e sicura valutazione della sua utilità presente e futura, compatibile con le umane possibilità.

205.- FORME DI DEBITO PUBBLICO. IL DEBITO FLUTTUANTE.- Le principali forme del debito pubblico sono: I) il debito fluttuante o di tesoreria; 2) il debito consolidato e il debito redimibile.

Il debito fluttuante è quello che lo stato contrae per un breve periodo di tempo in genere non superiore ad un anno e serve per provvedere a momentanee esigenze di cassa. Non vi è perfetta coincidenza nell'esercizio finanziario tra le entrate e le spese previste; non tutte le spese hanno una distribuzione uniforme, così i grossi pagamenti degli interessi dei debiti pubblici avvengono di norma in luglio e gennaio o aprile e settembre; le imposte dirette vengono riscosse nei mesi pari: allora, in alcuni mesi, si ha un'eccedenza di entrate e in altri un'eccedenza di spese. In quest'ultimo caso si provvede con il debito fluttuante la cui forma tipica, più antica e conosciuta, è costituita dai buoni del tesoro ordinari. Il buono del tesoro è come una cambiale emessa dallo stato e che reca la promessa di questo di pagare ad una scadenza fissa, la quale va da tre mesi ad un anno dalla data di emissione, una cer

ta somma che comprende il capitale mutuato e l'interesse. Oltre ai buoni del tesoro, si hanno le così dette anticipazioni e cioè le somme occorrenti allo stato fornite da istituti pubblici di credito; in Italia dalla cassa depositi e prestiti, o da altri istituti di credito. Fanno parte ancora del debito fluttuante i biglietti di stato e la somministrazione da parte degli istituti di emissione dei biglietti di banca al portatore a vista e aventi corso legale. Tali anticipazioni ordinarie, dette statutarie, in Italia potevano raggiungere la somma totale di 125 milioni fino al 1914, nel 1915, fino a 485 milioni; in seguito però si aggiunsero le anticipazioni straordinarie senza limite di somme. Dal 1928 l'istituto di emissione è tornato a fornire anticipazioni temporanee fino a 450 milioni di lire, le anticipazioni straordinarie sono state abolite. Le anticipazioni statutarie avevano ed hanno una copertura metallica, quelle straordinarie non avevano alcuna copertura.

Durante e dopo la guerra mondiale i buoni del tesoro hanno assunto una funzione diversa, quella di rappresentare una forma permanente di indebitamento. Per sopperire alle ingenti spese di guerra sono stati emessi in tutti gli stati enormi quantità di buoni del tesoro. Ai buoni del tesoro ordinari si sono aggiunti quelli poliennali con scadenza a tre, cinque, sette e nove anni. Questa forma di indebitamento presenta gravi inconvenienti soprattutto per il pericolo che improvvisamente somme ingenti possano essere richieste allo stato dai detentori di buoni.

206.- IL DEBITO CONSOLIDATO.- Il debito consolidato è quello che lo stato contrae senza assumere l'obbligo del rimborso del capitale, ma semplicemente di pagare un interesse annuo, detto rendita, senza determinazione della data del rimborso del capitale, donde il nome di prestiti consolidati perpetui. Vi sono due tipri principali di consolidato perpetuo: il denunciabile e il non denunciabile. Il consolidato non denuncia-

bile si ha quando lo stato non ha l'obbligo e nemmeno la facoltà di rimborsare il capitale; il denunciabile quando lo stato non ha l'obbligo ma ha la facoltà di rimborsare il capitale. Il metodo di consolidato non denunciabile è caduto in disuso perchè è più oneroso per lo stato.

207.- IL DEBITO REDIMIBILE.- Il debito redimibile è rimborsato entro termini fissi e secondo forme determinate; si distinguono:

I) i debiti rimborsabili a scadenza fissa: sono quelli che lo stato si impegna di rimborsare in una sola volta entro 4, 5, IO o più anni e rientrano in questa categoria i buoni del tesoro poliennali;

2) debiti per annualità temporanee: sono quelli per cui lo stato si obbliga di pagare per un determinato numero di anni una data somma detta annualità, comprendente due parti: la quota di interessi e la rata di ammortamento del capitale;

3) debiti per obbligazioni redimibili: sono rimborsati mediante periodica estrazione a sorte, entro un dato periodo di tempo variabile da 20 a 80 anni circa, secondo un piano di ammortamento, che determina le somme che debbono essere destinate per il rimborso delle obbligazioni.

I diversi tre tipi di indebitamento sono accompagnati da premi da sorteggiarsi annualmente o una volta tanto. In tali casi il saggio d'interesse corrisposto è leggermente inferiore a quello che si sarebbe corrisposto senza l'istituzione dei premi. Sono da distinguersi i prestiti a premio dalle lotterie. Nei primi l'interesse corrisposto è inferiore come avanti accennato, ma costituisce sempre l'elemento principale ed il premio l'elemento accessorio; nelle lotterie invece l'interesse è ridotissimo o è nullo e l'elemento principale è dato dai premi; nelle lotterie spesso non si rimborsa nemmeno il capitale.

208.- LE FORME DI DEBITO PUBBLICO E LE ESIGENZE DELLA FINANZA E DEI RISPARMIATORI.- Le varie forme di debito a cui ricorre lo stato, fluttuante, consolidato, redimibile, rispondono non solo alle esigenze della finanza, ma anche alle esigenze e alla comodità dei risparmiatori. Come per lo stato così per i risparmiatori ognuna delle forme descritte presenta vantaggi e svantaggi, pregi ed inconvenienti, la varietà agevola la scelta dei risparmiatori a seconda dei propri gusti e tendenze e permette di fare affluire al momento opportuno nelle casse dello stato il risparmio disponibile chiesto per le necessità della finanza.

Vi è ancora un altro metodo di indebitamento a cui ricorrono gli stati moderni: quello della emissione della carta moneta. Quando al fabbisogno straordinario sono insufficienti i tributi, o perchè quelli esistenti non si vogliono inasprire o perchè hanno raggiunto la massima pressione, e i prestiti non rendono più perchè hanno assorbito il risparmio disponibile, lo stato stabilisce il corso forzoso della carta moneta. Con tale sistema lo stato effettua i pagamenti con la carta che mette in circolazione, che rappresenta promesse di pagare in avvenire con carta buona; ottiene così un prestito forzoso uguale all'ammontare della carta emessa.

L'indebitamento con carta moneta ha la caratteristica di non produrre interessi a carico dello stato, ma provoca inconvenienti gravissimi di carattere economico, finanziario e sociale.

209.- EMISSIONI DEI DEBITI PUBBLICI.- Vari sono i sistemi di emissione dei debiti pubblici: quelli principali sono tre: dell'emissione diretta, dell'emissione indiretta a mezzo di consorzi finanziari e bancari e quello misto.

L'emissione diretta si effettua quando lo stato vende i titoli in borsa o apre una pubblica sottoscrizione agli sportelli dei pubblici uffici. Questo sistema riduce le spese per il collocamento dei titoli, ma produce inconvenienti varî, perciò quando si tratta di

forti prestiti lo stato di solito affida l'emissione a consorzi finanziari e bancari fissando però il prezzo a cui dovranno essere offerti i titoli ai capitalisti in pubblica sottoscrizione. In questo modo è meglio assicurato il successo dell'operazione. I consorzi bancari a seconda dell'entità dei prestiti possono garantire il totale successo oppure un minimo dell'emissione.

Sorge il problema della ripartizione dei titoli offerti tra i sottoscrittori quando la somma sottoscritta superi l'offerta; ed il metodo più semplice sarebbe quello di ridurre proporzionalmente tutte le sottoscrizioni; ma spesso allo scopo di far pervenire i titoli ai piccoli e medi risparmiatori che li acquistano, come investimento permanente dei loro risparmi, si dà la preferenza alle piccole sottoscrizioni. Altri metodi di ripartizione si possono adottare: dare la preferenza a coloro che sottoscrivono a corso più elevato e a coloro che si impegnano di non vendere i titoli acquistati per un certo lasso di tempo.

2IO.- I PRESTITI CONTRATTI ALL'ESTERO.- I prestiti possono essere contratti all'interno o all'esterno.

Quando i prestiti sono contratti all'estero lo stato debitore deve dare ai creditori stranieri garanzie speciali, di cui la più importante è quella relativa al tipo monetario in cui capitale e interessi debbono essere pagati. Nell'interno i pagamenti avvengono in moneta legale, la quale può essere soggetta al deprezzamento. Per gli stranieri perciò si adotta il sistema di pagare in oro oppure in una moneta estera che si ritiene, nel momento dell'emissione del prestito più solida.

Si seguono in genere due metodi quando il prestito è collocato all'estero. Il primo sistema consiste nel distinguere il debito pubblico in due parti: debito interno, i cui interessi sono pagati esclusivamente all'interno in moneta nazionale; debito estero, i cui interessi sono pagati esclusivamente all'estero nella moneta convenuta diversa da quella nazionale da chiunque

siano posseduti i titoli. La differenza dei titoli posseduti perciò determina il metodo di pagamento. L' altro sistema consiste in questo: i titoli sono unici ma per coloro che si trovano all'estero lo stato si impegna di pagare gli interessi in oro o in una moneta convenuta; quando i titoli per qualsiasi motivo rientrano nella nazione i relativi interessi sono pagati in moneta nazionale.

La convenienza di contrarre prestiti all'estero va esaminata sotto due aspetti: economico-finanziario e politico.

Sotto l'aspetto economico-finanziario se il saggio d'interesse all'estero è inferiore, p. es. del 4% invece del 5% richiesto all'interno, vi è convenienza di contrarre il mutuo all'estero perchè lo stato sborserà una minore somma d'interesse ed i contribuenti saranno gravati di una minore imposta per il servizio del debito; non solo, ma l'affluire del capitale straniero consentirà ai risparmi rimasti disponibili di trovare investimenti più fruttiferi, agricoli, industriali, commerciali, contribuendo così all'aumento della ricchezza nazionale. Se il minore interesse richiesto all' estero è concesso colla pretesa di avere adesioni a scopi riferentisi alla politica dello stato in cui è collocato il prestito, allora la convenienza economica cede il posto a quella politica ed è preferibile che il prestito sia contratto nell'interno per serbare assoluta indipendenza di movimento nel campo politico.

211.- PRESTITI ALLA PARI E SOTTO ALLA PARI.-Altre modalità si accompagnano all'emissione dei prestiti, i quali si dicono alla pari o sotto alla pari a seconda che lo stato si riconosce debitore per la somma che effettivamente incassa o per una somma maggiore. La somma che lo stato si obbliga di rimborsare si chiama il nominale del prestito. All'uno e all'altro metodo si ricorre quando lo stato vuol pagare un interesse uguale o inferiore a quello corrente per impieghi della medesima sicurezza e del medesimo tipo. I prestiti sotto

la pari sono in genere più onerosi per lo stato perchè al danno di rimborsare una maggiore somma di capitale si unisce l'altro di allungare il termine di una eventuale conversione; d'altra parte quando si tratta di debiti consolidati perpetui tali svantaggi possono essere compensati dalla sicurezza di incassare la somma nella quantità voluta e necessaria al fabbisogno dello stato. I titoli emessi dallo stato possono essere al portatore o nominativi. L'ammontare del valore nominale di ogni titolo, detto taglio del titolo, varia tra 100 e multipli di 100. Le forme e il taglio dei titoli rispondono alle esigenze economiche ed alle preferenze dei risparmiatori; i titoli al portatore hanno un più rapido collocamento e se di piccolo taglio si prestano meglio per la diffusione del prestito tra i piccoli e medi risparmiatori.

212.- AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO.- L'ammortamento del debito pubblico consiste nel rimborso fatto dallo stato ai suoi creditori per frazioni minime, essendo impossibile per uno stato di rimborsare le ingenti somme dei consolidati. La diminuzione del debito non può avvenire che per mezzo delle imposte.

E' utile per lo stato ammortizzare il debito perchè oltre a diminuire l'onere degli interessi e dare maggiore snellezza ai bilanci, rafforza il suo credito e permette di ricorrere eventualmente a nuovi prestiti a più miti condizioni; in periodo di prosperità quando i bilanci si chiudono con avanzi è consigliabile che questi avanzi siano destinati a diminuire il debito pubblico.

L'ammortamento può effettuarsi: a) stanziando in bilancio annualmente le somme necessarie; b) destinando gli avanzi dei bilanci; c) mediante la creazione di casse di ammortamento. Le casse di ammortamento adottate, per il passato in alcuni stati, in Francia e in Inghilterra, ed in Italia non ebbero risultati soddisfacenti.

213.- CONVERSIONE DEL DEBITO PUBBLICO.- Oltre che con l'ammortamento il carico del debito pubblico si può diminuire mediante la conversione, la quale consiste nella riduzione del tasso d'interesse convenuto, ad un tasso minore, p. es. dal 5 al 4%. Resta così immutato l'ammontare del valore nominale del debito, ma si riduce l'onere degli interessi.

La forma tipica, corretta della conversione si ha quando la riduzione degli interessi è ottenuta con il consenso dei creditori, ai quali è lasciata la libertà o di accettare la riduzione degli interessi oppure di avere rimborsato il capitale mutuato. In questo modo lo stato esercita un suo pieno diritto e la conversione così operata è sicuro indice di prosperità, di forza, di saldezza finanziaria.

La condizione prima, necessaria perchè la conversione si operi, è che il saggio d'interesse generale corrente sul mercato scenda al di sotto del tasso a cui fu emesso il prestito che si vuol convertire. Il ribasso dell'interesse permette allo stato di ottenere i capitali ad un saggio minore. Altre circostanze secondarie ed occasionali possono concorrere a favorire il successo delle conversioni, tra le quali la solidità del bilancio e un debito fluttuante contenuto nei limiti normali.

214.- CONVERSIONI FORZATE E LARVATE.- Vi sono poi le conversioni forzate e larvate. Le conversioni forzate si hanno quando la riduzione degli interessi avviene senza il consenso, anzi contro la volontà dei creditori, ai quali è preclusa l'alternativa di aver rimborsato il capitale. E' una violazione contrattuale da parte dello stato e si risolve in un manifesto ripudio parziale del debito pubblico; è indice di pessime condizioni finanziarie e il credito dello stato è profondamente scosso. Si hanno le conversioni larvate quando lo stato colpisce con imposte speciali gli interessi dei debiti. Lo stato ha il diritto di operare le conversioni soltanto per i debiti perpetui per cui non abbia e-

spressamente rinunziato a rimborsare la somma mutuata; per i debiti redimibili ammortizzabili, per annualità o a scadenza fissa, non vi è tale diritto, salvo il consenso dei creditori. Ma un metodo di riduzione automatica del peso del debito pubblico, incomparabilmente più efficace di qualsiasi ammortamento o conversione, è rappresentato dalle svalutazioni monetarie.

L'assunzione dei debiti pubblici, la emissione dei titoli, il pagamento degli interessi e tutte le altre operazioni inerenti sono affidate ad uffici finanziari sottoposti a rigorosi controlli.

215.- L'AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO.- In Italia l'amministrazione del debito pubblico interno è attribuita, con gestione autonoma, alla direzione generale del debito pubblico, la quale conserva il gran libro del debito pubblico. Il gran libro è l'insieme dei registri contenenti in forma autentica le singole partite del debito pubblico. I debiti da essa amministrati, sono così distinti:

I) debiti del gran libro, ai quali sono applicate le disposizioni generali del debito pubblico (T.U. 17 aprile 1910, n. 536);

2) debiti inclusi separatamente nel gran libro, ai quali sono applicate le disposizioni generali come sopra, qualora non vi ostino le condizioni speciali di ciascun debito, portate dal provvedimento di loro creazione;

3) debiti non inclusi nel gran libro. A questi pur non essendo inclusi nel gran libro, sono applicabili, per la legge del contratto, le disposizioni del diritto generale;

4) buoni del tesoro poliennali.

La direzione generale del debito pubblico è soggetta al controllo di una apposita commissione di vigilanza e a quello della corte dei conti. Alcuni debiti redimibili di poca entità sono amministrati eccezionalmente dalla direzione generale del tesoro.

P A R T E VII

LA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI

C A P I T O L O I

I TRIBUTI LOCALI

216.- CLASSIFICAZIONE DEI TRIBUTI.- Accanto allo stato, le provincie ed i comuni soddisfano bisogni pubblici, i quali pur distinguendosi da quelli dello stato, per il loro contenuto ed estensione, ne sono un completamento; gli enti locali perciò nei limiti consentiti dallo stato hanno un'autonomia economica e finanziaria, bilanci e mezzi propri per far fronte alle relative spese.

I mezzi di cui essi dispongono sono: le entrate patrimoniali e le entrate tributarie, le quali ultime come quelle dello stato, si distinguono in imposte, tasse e contributi. Le imposte alla loro volta si distinguono in imposte sul reddito ed imposte sui consumi. Un'altra distinzione è quella che tiene conto della base imponibile a seconda che sia distinta da quella dello stato o che il provento sia diviso tra lo stato e gli enti locali o soltanto tra questi ultimi. Si possono avere quindi i tributi autonomi, quando sono di spettanza esclusiva degli enti locali; tributi addizionali, quando si prelevano mediante aggiunte a quelli statali (sistema delle sovrimposizioni); tributi di compartecipazione quando il provento dei medesimi è ripartibile con determinati criteri, tra stato e enti locali o soltanto tra questi ultimi.

217.- FONTI.- L'ordinamento vigente è regolato dal r.d. 14 sett. 1931 n.1145, dal d.l.l. 8 marzo 1945 n. 62, e dal d.l.l. 18 febbraio, 1946, n.100.

Agli effetti dell'applicazione di alcuni tributi, i comuni sono ripartiti in nove classi in base alla popolazione legale.

Le classi dei comuni sono le seguenti:

Classi di comuni	Popolazione legale	
Classe A	con oltre 500.000	abitanti
" B	" " 200.000	fino a 500.000 "
" C	" " I00.000	" " 200.000 "
" D	" " 60.000	" " I00.000 "
" E	" " 30.000	" " 60.000 "
" F	" " I5.000	" " 30.000 "
" G	" " I0.000	" " I5.000 "
" H	" " 5.000	" " I0.000 "
" I		" " 5.000 "

Dal punto di vista finanziario, per i comuni le imposte più importanti sono quelle sui consumi, le quali danno un gettito di oltre il 50% di tutte le entrate tributarie; vengono a notevole distanza, le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati; per le provincie occupano il primo posto le sovrimposte sui terreni e sui fabbricati a cui seguono quelle sulle industrie e sui commerci.

Di questi e di altri tributi minori si danno alcuni cenni.

LE IMPOSTE SUI CONSUMI

2I8.- OGGETTO.- Con d.l. 20 marzo I930 n.I4I aboliti i dazi di consumo e le cinte daziarie, sono state istituite alcune imposte di consumo limitate prima a poche merci che sono venute in seguito ad estendersi, con successivi provvedimenti legislativi di cui i più recenti sono il d.l.l. 8 marzo I945 n.62, e I8 marzo I946, n.I00.

Oggetto dell'imposta sono: le bevande vinose, le carni, il pesce fresco, il pesce comunque conservato, i dolciumi, il cacao, il cioccolato, i formaggi e i latticini, il burro e i suoi surrogati, le profumerie, il gas-luce, l'energia elettrica, i materiali per costruzione edilizia, i mobili e le pellicce. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e quelli di-

chiarati luoghi di cura, di soggiorno e turismo, possono colpire anche il pollame, i conigli e la cacciagione.

219.- ESENZIONI.- Sono esenti dall'imposta i generi destinati ai sovrani, ai capi di stati esteri, di ambasciate e legazioni estere; i materiali adoperati dallo stato e dalla croce rossa, eccettuati i viveri, tutti i materiali, il gas luce, l'energia elettrica destinati alla costruzione ed esercizio delle ferrovie dello stato, dei servizi postali telegrafico e telefonico; il gas-luce consumato nei processi di fabbricazione in stabilimenti industriali; le bevande acquistate in economia dagli enti ed istituti di carità e di beneficenza per la distribuzione gratuita ai ricoverati;le bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in aggiunta alle mercedi; purchè la somministrazione ed il consumo avvengono nel luogo del lavoro; il vino destinato al consumo del produttore e della propria famiglia; il vino esportato all'estero o inviato alle fabbriche per la distillazione o per la preparazione dell'aceto; le carni preparate destinate all'estero; i materiali impiegato nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici colonici, di opere di bonifica ; i materiali impiegati nelle opere di ricostruzione e di notevole rifacimento di edifici distrutti o danneggiati da offese belliche.

220.- LE ALIQUOTE.- Per i principali generi ecco quali sono le aliquote le quali sono applicate indistintamente per tutti i consumi:

vini comuni	L.500 per ettol.
vini fini e speciali (vermut, marsala, vini, liquori ecc.)	" I000 " "
vini in bottiglia	" IO l'una
vini spumanti in bottiglia	" 50 "
carni fresche macellate	4% del valore

pesce conservato in genere	"	I,50 " "
baccalà stoccafisso ed altri pesci salati	"	da 6% a I0%
pasticceria fresca e dolciumi		I0%
formaggi e latticini		3%
gas luce per illuminazione e riscaldamento		cent.5 per m^3
energia elettrica per illuminazione	"	0,045 cent.di lire per cw.ora
materiali per costruzione edilizia		8% del valore
mobili comuni		5% " "
mobili fini		I0% " "
profumerie		25% " "
pelliccerie fini		20% " "
pelliccerie comuni		7% " "

I comuni in caso di assoluta necessità possono essere autorizzati dal ministero per le finanze ad istituire imposte di consumo su altri generi, con un'aliquota non superiore al I0% del valore e di istituire un diritto, col limite massimo del 5% sul valore dei generi di larga produzione locale esclusi quelli manifatturi ed industriali e quelli destinati all'estero.

Da queste imposte di consumo e diritti non possono essere colpiti i generi oggetto di monopolio di stato o gravati d'imposta erariale di fabbricazione e di consumo.

22I.- DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE MERCI.- Per le aliquote commisurate al valore, questo è determinato al dicembre ed al giugno di ogni anno sulla media dei prezzi del trimestre precedente dalla sezione provinciale dell'alimentazione per i generi alimentari e dalla camera di commercio per gli altri generi. Stabilito il valore, per ogni unità di misura, le aliquote si applicano dal successivo 1º gennaio e 1º luglio di ciascun anno.

222.- RISCOSSIONE.- Vari sono i metodi di riscos-

sione:

A) per le bevande vinose e per tutti gli altri generi e merci non indicati in seguito sotto B), C) e D), l'imposta si applica al produttore, al commerciante al minuto ed al commerciante all'ingrosso quando i generi e le merci sono vendute ai consumatori. Per le bevande vinose è considerato commerciante all'ingrosso chi vende le bevande in quantità non inferiore a 50 litri.

Per le bevande, e per le carni provenienti da altri comuni norme particolari sono adottate, allo scopo di evitare l'evasione del tributo, come per i passaggi delle bevande edelle carni nello stesso comune tra produttori e commercianti e per le provenienze da altri comuni o dall'estero. Per il trasporto delle bevande e delle carni è necessaria un'apposita bolletta di accompagnamento.

B) Per il gas-luce e per l'energia elettrica la riscossione è eseguita nelle officine di produzione a carico degli esercenti con diritto di rivalsa sui consumatori;

C) Per le carni l'imposta si riscuote all'atto della macellazione, salvo per quelle provenienti da altri comuni come si è accennato in A).

D) Per i materiali per costruzioni edilizie l'imposta si riscuote a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a lavoro ultimato.

La riscossione è fatta in base a dichiarazione del contribuente e sulle merci e generi imponibili si applicano le tariffe. E' consentita all'amministrazione di fare convenzioni di abbonamento con singoli contribuenti, esercenti o produttori. In alcuni casi l'abbonamento è obbligatorio: a) per i materiali da costruzione necessari alla menutenzione straordinaria; b) per i dolciumi, il cioccolato e il cacao; c) e quando la riscossione a tariffa sia difficile o dispendiosa.

223.-Per gli edifici distrutti o comunque resi inabitabili è sospesa la riscossione del contributo annuo (e

cioè abbonamento obbligatorio per le riparazioni eccedenti quelle ordinarie) fino a dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità. Per gli edifici nei quali sono stati eseguiti notevoli rifacimenti il contributo è dovuto dalla data di dichiarazione di abitabilità.

LE SOVRIMPOSTE SUI TERRENI E SUI FABBRICATI E SUI REDDITI AGRARI

224.-I comuni e le provincie hanno la facoltà di sovrimporre sulle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari; il reddito imponibile sul quale devono essere commisurate le sovrimposte è quello risultante dal ruolo di applicazione della normale imposta sui terreni, sui fabbricati e sui redditi agrari.

Ecco quali sono le aliquote per ogni I00 lire di reddito imponibile.

	Terreni			Fabbricati		
Limite	Comuni	Provincie	Totale	Comuni	Provincie	Tot.
normale lire	6	6	I2	5	I0	I5
eccedenza lire	2	2	4	5	2.50	7,50
secondo limite	8	8	I6	I0	I2.50	22.50
ulter.ecc.	2	2	4	2,50	2,50	5,00
terzo limite	I0	I0	20	I2,50	I5,00	27,50

L'applicazione di ogni limite, per i terreni e per i fabbricati sottoposti a condizioni, le quali mirano ad estendere l'imposizione o di aumentare le aliquote delle imposte su altri cespiti, sui quali gli enti locali possono fare assegnamento, prima di aumentare i tributi sui fondi rustici e sui fabbricati.

Così per le provincie, l'eccedenza oltre il limite normale fino a raggiungere il secondo limite non può essere consentita se non siano istituite tutte le imposte, tasse e contributi consentiti dal testo unico con

le aliquote massime.

LE IMPOSTE SULLE INDUSTRIE, COMMERCI E PROFESSIONI.-

225.-Un'altra imposta a carattere reale, sui redditi è quella sulle industrie, commerci e professioni, la quale colpisce i redditi o la parte dei redditi prodotti nel comune, e provenienti dall'esercizio di un' industria, commercio, arte e professione. Quando tali redditi siano già iscritti nei ruoli agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, l'imposta è applicata su tali redditi, altrimenti si procede ad apposito accertamento, che è effettuato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Il quale provvede alla ripartizione del reddito che si produce eventualmente in due o più comuni.

Per i comuni le aliquote massime sono del 3,50% per i redditi di cat. B e del 2,80% per i redditi di cat. C_1; se si tratta di redditi esenti dall'imposta di ricchezza mobile le aliquote massime sono rispettivamente del 5% e 4%.

Le provincie hanno facoltà di istituire una addizionale alla predetta imposta dall'I% all'I,40% sui redditi di cat. C_1.

LA IMPOSTA DI PATENTE

226.-L'imposta di patente completa quella sulle industrie e commerci. Sono assoggettati alla medesima coloro che o per essere al di sotto dei limiti imponibili o per altri motivi non sono sottoposti all'imposta di ricchezza mobile. Le aliquote fisse variano a seconda della importanza dell'industria o del commercio, vi sono 5 categorie le quali pagano rispettivamente lire 60, I00, I50, 200, 250 di imposta annua.

Sono esenti dai due tributi, imposta sulle industrie ecc. e di patente i ministri del culto per l'esercizio del ministero sacerdotale, in virtù del concordato lateranense e coloro che rivendono esclusivamente

generi riservati al monopolio dello stato.

LA TASSA SULLE INSEGNE

227.-Sono soggetti a questa tassa le iscrizioni,avvisi di richiamo, di pubblicità e di indirizzi, anche se luminosi, i segni e i fregi, gli stemmi, le figure relative all'esercizio di una industria, commercio, professione, arti e in genere di qualsiasi attività con fine di lucro che abbiano carattere permanente e siano esposti o comunque visibili al pubblico.

La tassa è applicata in ragione di ogni lettera contenuta nell'insegna da lire 0,40 ad un massimo di lire 4 per ogni lettera, nei comuni fino a 5.000 abitanti ; da un minimo di lire I,40 ad un massimo di lire I4 per i comuni della classe più popolosa (A); con tariffe intermedie per le altri classi di comuni. La tassa è raddoppiata quando la superficie dell'insegna supera il m^2, quando supera i due metri la tassa è stabilita con deliberazione del consiglio comunale.

LA IMPOSTA DI LICENZA

228.- Sono soggetti a questa imposta tutti gli esercizi pubblici, i quali sono divisi in tre categorie.
a) la prima comprende gli alberghi, le locande , le pensioni, trattorie ed altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino ed altre bevande.
b) la seconda categoria comprende gli stabilimenti di bagni, esercizi di ricovero di autovetture o di vetture, o locali di stallaggio e simili.
c) la terza categoria comprende le sale pubbliche per balli, bigliardi e altri giuochi leciti.

L'aliquota dell'imposta si applica sul valore locativo dei locali occupati per l'esefcizio di cui trattasi, per le categorie prima e terza la imposta è annuale, per la seconda si paga una volta tanto all'atto dell'apertura o del cambiamento del proprietario.

L'IMPOSTA DI FAMIGLIA

229.-L'imposta di famiglia, la quale si avvicina per la sua struttura all'imposta complementare di stato, colpisce il reddito complessivo della famiglia. Il concetto di famiglia per questo tributo comunale è più vasto di quello accolto per la complementare di stato. E' considerata famiglia, infatti l'unione di più persone strette da vincoli di parentela o di affinità o aventi patrimonio unico ed indiviso, ed in ogni caso, conviventi nella stessa abitazione. Rientrano quindi nel concetto di famiglia non solo quelle legittima e naturale, ma anche le convivenze costituite dall'aggregazione di individui con fini di istruzione, di educazione, di culto e quindi le associazioni religiose i convitti i seminari i conventi, purchè concorra l'altro requisito del patrimonio unico ed indiviso. Sono considerate famiglie le persone sole ancorchè convivano con altre che non siano nè parenti nè affini.

L'imposta è dovuta per intero al comune nel quale il capo di famiglia ha la dimora abituale, indipendentemente dalla dimora degli altri componenti.

230.- OGGETTO.- Oggetto dell'imposta è l'agiatezza della famiglia desunta dai redditi e proventi di qualsiasi natura e da ogni altro indice apparente di agiatezza.

231.- VALUTAZIONE DELL'IMPONIBILE.- Perciò per la valutazione dell'imponibile si tiene conto a) dei redditi o proventi, qualunque ne sia l'origine, il modo e il luogo prodotti, depurati delle spese di produzione, delle imposte e sovrimposte e tasse, e da tutti gli oneri patrimoniali che li gravano; b) della natura dei redditi o proventi secondo che siano patrimoniali, industriali, o professionali; c) dalla costituzione della famiglia (numero età sesso e condizione dei suoi componenti).

Fino al 1944 i soli comuni con popolazione supe-

riore ai 30.000 abitanti potevano applicare in luogo dell'imposta sul valore locativo l'imposta di famiglia; dal 1945 anche i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti hanno la stessa facoltà previa autorizzazione della giunta provinciale amministrativa. L' istituzione dell'imposta di famiglia esclude l'applicazione di quelle sui domestici e sui pianoforti.

232.- I MINIMI IMPONIBILI E LE ALIQUOTE.- I minimi redditi imponibili, le aliquote variano da comune a comune e sono stabilite dalla giunta provinciale amministrativa, la quale deve uniformarsi ai seguenti criteri: i minimi imponibili, tenendo anche conto della composizione della famiglia, devono essere più elevati per i comuni con popolazione maggiore e più bassi per i comuni con popolazione minore.

Le aliquote debbono essere graduate in ragione diretta del reddito con un massimo dell'8% e in ragione inversa della popolazione. Perciò è stato accolto il principio che, a parità di redditi vi sia una maggiore capacità contributiva nei comuni con minore popolazione.

I minimi imponibili sono aumentati della metà quando i componenti la famiglia a carico del contribuente eccedono il numero di quattro; del 75% se eccedono il numero di sei e sono raddoppiati se eccedono il numero di sette; sono ridotti di un quarto quando il contribuente non abbia persone di famiglia a carico.

Per coloro che non hanno l'abituale dimora nel comune e quindi non possono essere assoggettati alla imposta di famiglia, i comuni possono applicare l'imposta sul valore locativo.

L'IMPOSTA SUL VALORE LOCATIVO

233.- OGGETTO.- L'imposta sul valore locativo colpisce il valore dei fitti dei locali adibiti ad uso di abitazione; con questo tributo invece del reddito complessivo del contribuente si colpisce un indice del red

dito stesso, la spesa per affitto.

234.- VALUTAZIONE DELL'IMPONIBILE.- Il valore locativo del fitto è reale o presunto; è reale quello risultante da contratti scritti o denuncie verbali regolarmente registrate; è presunto in ogni altro caso. Quando il fitto reale risulta inferiore a quelli correnti localmente, si può procedere all'accertamento per via di comparazione con abitazioni in circostanze similiari.

Quando si accerta il valore locativo in base al fitto reale si devono dedurre dal medesimo i corrispettivi in esso compresi per il riscaldamento, distribuzione di acqua calda, illuminazione dell'appartamento e per altre prestazioni di carattere eccezionale.

Tra le case di abitazioni sono comprese le camere e gli appartementi abitati dai proprietari, direttori, amministratori, insegnanti, sanitari e persone di servizio addetti ad alberghi, uffici stabilimenti e le abitazioni comprese negli edifici dedicati al culto.

235.- MINIMI IMPONIBILI ED ESENZIONI.- I minimi imponibili di esenzione sono stabiliti, per ciascuna classe di comuni, dalla giunta provinciale amministrativa, tenendo conto dei figli a carico del contribuente. Le aliquote stabilite per legge sono progressive con un minimo del 5% ed un massimo del 9%. Pur mantenendosi entro i limiti la scala della progressione, la tassazione risulta più gravosa per i comuni con una minore popolazione.

Questa tassazione differenziale si manifesta in due modi; abbassando i limiti di esenzione e applicando la curva dell'aliquota ricordata a redditi meno elevati a seconda della classe a cui appartengono i comuni; così ognuna delle classi di comuni ha una propria scala di aliquota; per i comuni fino a 5000 abitanti su un imponibile di 151 lire, mentre per i comuni di oltre 500.000 abitanti su un imponibile di 1500 lire.

236.- LE ESENZIONI.- Tra le esenzioni dell'imposta si ricordano: le case che non siano fornite di mobili in nessun tempo dell'anno; le costruzioni rurali destinate esclusivamente ad abitazione dei coltivatori ed al ricovero di bestiame o conservazione e manipolazione dei prodotti agricoli; gli alberghi e gli ospedali, le case di cura e le cliniche pubbliche e private, i convitti o collegi, le colonie climatiche dipendenti dallo stato.

A coloro che hanno più di cinque figli a carico è accordata l'esenzione totale quando il loro reddito non ecceda le I00.000 lire.

L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

237.- SOGGETTO.- Essa è dovuta da chiunque si rechi nel comune e vi dimori temporaneamente in alberghi, pensioni, locande, stabilimenti di cura e case di salute, o da chiunque dimori temporaneamente, per un periodo superiore a cinque giorni, in ville, appartamenti, camere mobiliate ed altri alloggi.

238.- OGGETTO.- L'imposta è giornaliera, in una quota individuale graduata secondo la categoria degli alberghi, pensioni ecc. ed è applicata nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo e nelle altre località climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico.

239.- ALIQUOTE.- La tariffa dell'imposta per ogni persona e giorno è: Cat. A lire 6; B, lire 5; C, lire 4; D, lire 3; E, lire 2; F, lire I.

L'imposta è ridotta alla metà per i domestici, per i fanciulli al di sotto di I2 anni e per i componenti di famiglia con non meno di cinque figli a carico dei genitori.

Coloro che siano stato assoggettati all'imposta di soggiorno per 30 giorni consecutivi, ne rimangono esenti per i successivi 30 giorni.

Le ville, gli appartamenti, le camere ammobiliate, e gli altri alloggi in genere sono distinti in quattro categorie, e l'imposta è rispettivamente di lire 120, 80, 40, e 20 per coloro che vi dimorano qualunque sia la durata del soggiorno, purchè non superino i 120 giorni.

240.- RIPARTIZIONE DEL PROVENTO DELL'IMPOSTA.-Il provento di questa imposta non va interamente alle casse dei comuni di riscossione; ma vi concorrono al suo reparto diversi beni: l'opera nazionale per la protezione e assistenza della maternità ed infanzia; la sezione autonoma del credito alberghiero e turistico e gli enti provinciali del turismo.

L'IMPOSTA SUI CANI

241.-L'imposta sui cani è dovuta da chiunque possegga o detenga uno o più cani nella seguente misura per ogni anno:

lire 400 cani di lusso o di affezione;
lire 100 cani da caccia e da guardia;
lire 50 cani tenuti a scopo di commercio.

Sono concesse esenzioni per i cani adibiti alla guida dei ciechi o al trasporto dei mutilati; alla custodia di edifici rurali e del gregge, per i cani lattanti e per quelli adibiti al servizio dell'esercito e di pubblica sicurezza.

LA IMPOSTA SULLE VETTURE

242.-Sono soggetti a questa imposta i possessori ed i concessionari di vetture pubbliche e private, tanto per uso proprio che per fine di speculazione o per servizio altrui.

Sono escluse dal pagamento del tributo: le vetture automobili, in quanto sono colpite da altra imposta, e le vetture delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, della croce rossa e delle associazioni private, attrezzate per il trasporto degli

infermi.

Le vetture pubbliche si distinguono in due categorie; la prima comprende le vetture che fanno servizio a periodo fisso, con destinazione determinata; la seconda, quelle da nolo, da rimessa o da piazza, le quali fanno servizio a volontà dei passeggeri, entro e fuori della città; i carri funebri.

Le aliquote variano a seconda della classe dei comuni e della categoria delle vetture e sono rispettivamente per la categoria I^ e 2^, lire 90 e lire 60 per i comuni della classe I^ e lire 450 e 360 per i comuni della classe A.

Per le vetture private, oltre che a seconda della classe dei comuni, le aliquote fisse variano a seconda che si tratti di vetture a quattro ruote con due o con un cavallo, o vetture con due ruote.

LA IMPOSTA SUI DOMESTICI

243.-L'imposta sui domestici colpisce chiunque tenga al servizio, suo o della propria famiglia, domestici dell'uno o dell'altro sesso, somministri o no ad essi gli alimenti o il vitto.

Non sono considerati domestici: i commessi, i fattorini, gli operai e i giornalieri, adibiti a lavori agricoli, industriali e commerciali; gli inservienti e custodi dell'amministrazione pubblica e degli istituti di istruzione, educazione ed assistenza ; i portinai , le persone addette al servizio degli ammalati; le balie.

La misura dell'imposta è: di lire 50 per una domestica, lire 300 per una seconda domestica e lire 500 per una terza; per ogni domestica in più vi è una maggiorazione di lire 200; di lire 300 per un domestico , lire 500 per un secondo domestico e lire 800 per un terzo domestico; oltre il terzo domestico vi è una maggiorazione di lire 200.

244.-LE IMPOSTE SUI PIANOFORTI E SUI BIGLIARDI

Sono soggetti alle imposte sui pianoforti e sui bigliardi tutti coloro che, anche senza farne uso, possedono in proprio o tengono a noleggio, o per altro titolo, uno o più pianoforti o bigliardi.

Sono esenti: i pianoforti e bigliardi che si trovano presso i costruttori, i negozianti e i noleggiatori e sono destinati ad essere venduti o noleggiati; i pianoforti usati per l'insegnamento esistenti negli istituti di istruzione musicale. L'esenzione è limitata ad un solo pianoforte:agli insegnanti di musica, ai maestri di orchestra e agli insegnanti di canto;ai pubblici istituti di educazione, alle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

Le misure delle imposte sono: per i pianoforti lire 100 e per i bigliardi lire 500.

ALTRI TRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE

245.-Si ricordano infine, i seguenti altri tributi : per i comuni, le tasse per l'occupazione di spazio ed aree pubbliche; i diritti di peso pubblico e misure pubbliche ed affitti di banchi pubblici; il contributo di fognatura; e per i comuni e le provincie i contributi di miglioria, la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

246.-Per i tributi comunali sono competenti a decidere in primo grado una commissione comunale, composta di 33 , 21, 15 e 7 membri,rispettivamente per i comuni appartenenti alle classi A, B e C, D ed E, eletti dal prefetto per un terzo tra le persone appartenenti alle categorie rappresentanti le varie attività economiche della provincia e per il resto dalla giunta municipale ; tutti i membri debbono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Contro la decisione della commissione comunale è ammesso ricorso alla giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, integrata con l'aggiunta di due membri effettivi e due supplenti scelti dal prefetto.

Per i tributi provinciali è competente in prima istanza la giunta provinciale amministrativa, e in seconda istanza la stessa giunta, integrata come avanti si è detto.

Contro la decisione della giunta provinciale amministrativa è ammesso reclamo per soli motivi di legittimità, alla commissione centrale per le imposte dirette.

Il termine di presentazione di ogni ricorso è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata.

E' ammesso il ricorso alla autorità giudiziaria, escluse però le questioni riferentisi alla estimazione dei redditi e a questioni di fatto relative alla materia imponibile; previo pagamento delle rate d'imposta scadute ed entro 6 mesi dalla pubblicazione del ruolo o dalla notificazione dell'ultima decisione della commissione se posteriore al ruolo.

C A P I T O L O II

LA GESTIONE FINANZIARIA

247.- FONTI.- Il complesso delle norme che regolano l'attività finanziaria degli enti locali è contenuto nel t. u. del 4 marzo 1934, n.383, della legge comunale e provinciale e si uniforma di massima ai principi fondamentali cui si ispira la attività finanziaria dello stato.

248.- ORGANI FINANZIARI.- Gli organi finanziari degli enti locali sono: il sindacato per i comuni e il preside per le provincie, organi supremi; gli uffici di ragioneria e, in mancanza di essi, il segretario comunale; gli uffici di tesoreria. Non in tutti i comuni esistono tali uffici; i piccoli comuni sono sprovvisti dell'ufficio di ragioneria e tanto meno hanno un tesoriere proprio.

Nei comuni in cui non esiste un ufficio di ragioneria le relative funzioni sono esercitate dal segretario comunale e il servizio di tesoreria, dove manca, è esercitato: nei comuni in genere, dall'esattore delle imposte dirette e nei comuni capiluogo di provincia dal ricevitore provinciale delle imposte dirette.

249.- GLI UFFICI DI RAGIONERIA.- Gli uffici di ragioneria hanno una funzione di controllo interno; essi oltre a preparare i bilanci di previsione e i conti consuntivi, hanno la vigilanza dell'osservanza della legge e delle altre disposizioni concernenti: a) la conservazione del patrimonio provinciale e comunale; b) l'accertamento delle entrate; c) la regolare gestione dei fondi di bilancio.

Tutte le deliberazioni, gli atti e i provvedimenti che comunque autorizzano spese a carico del bilan-

cio debbono essere comunicati alla ragioneria, per la registrazione del relativo impegno di spesa, la quale può avvenire previo accertamento della legalità della spesa, della sua documentazione, della disponibilità in bilancio nel relativo articolo. Gli accertamenti della ragioneria si riferiscono non tanto alle spese fisse già previste in bilancio quanto alle spese variabili ; alla ragioneria debbono essere comunicati tutti gli atti dai quali si presuma possano derivare impegni di spesa.

250.- GLI UFFICI DI TESORERIA .- Alla tesoreria sono affidati due compiti: la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese; e cioè la gestione di cassa.

Per gli enti che hanno una propria cassa, i tesorieri che hanno la gestione della medesima provvedono direttamente o mediante riscuotitori speciali alla esazione delle entrate comunali e provinciali, escluse le imposte dirette e le sovrimposte sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari la cui riscossione è affidata alle esattorie comunali istituite con la legge I902 e successive modificazioni. Alle esattorie può essere anche affidata la esazione di altre entrate riscuotibili per ruoli. Per questo servizio le esattorie hanno diritto ad una percentuale, detta aggio, sulle riscossioni eseguite, per le quali sono accordati i privilegi fiscali delle imposte dirette, cioè esecuzione coattiva e privilegio del solve et repete.

Le esattorie, riscossi i proventi e per cui vale in generale il principio del non scosso per scosso, debbono versarli alle tesorerie alle debite scadenze sotto comminatorie di multe in caso di ritardo.

Qualora il servizio di tesoreria sia affidato all'esattore o al ricevitore delle imposte che devono adempiere ad esso senza corrispettivo, in quanto sono anche tesorieri, essi hanno l'obbligo di tenere a disposizione del comune o della provincia i proventi riscossi per loro conto e che avrebbero dovuto versare alla

cassa comunale e provinciale qualora questa esistesse.

Altro compito dei tesorieri è quello di eseguire i pagamenti; il pagamento di qualsiasi spesa deve essere effettuato esclusivamente dal tesoriere in base a ordini di pagamento detti mandati, i quali debbono essere sottoposti dal sindaco o dal preside, dal segretario comunale o della provincia e contrassegnati dal ragioniere dove esiste.

I mandati non possono essere emanati se prima non si sia verificata la causa legale e la giustificazione della spesa la cui somma deve essere contenuta entro i limiti dello stanziamento in bilancio.

Il tesoriere prima di pagare deve verificare, sotto la più stretta personale responsabilità, che i mandati, estinguibili nei limiti del fondo stanziato in bilancio, siano stati emessi in conformità di legge.

Sono proibiti i mandati provvisori come pure i moduli e prospetti annuali complessivi che riguardano pagamenti diversi relativi a categorie differenti di bilancio. I comuni e le provincie insieme col conto del bilancio debbono presentare anche il conto patrimoniale.

IL BILANCIO

251.- SUA STRUTTURA.- La struttura dei bilanci degli enti locali, nelle grandi linee si avvicina a quella dello stato, salvo alcune differenze. Prevalso fino al 1890 il sistema del bilancio di cassa, attualmente è adottato il bilancio di competenza; si tratta però di competenza non pura, perchè sono iscritti in bilancio gli avanzi (residui attivi aumentati dal fondo di cassa) o i disavanzi (residui passivi) degli esercizi precedenti, a differenza del bilancio dello stato che è di competenza pura. Con tale iscrizione si fanno ricomparire una seconda volta entrate e spese che avevano già formato oggetto di precedenti esercizi turbando così l'individualità e l'integrità del bilancio annuale.

Per altro l'avanzo degli esercizi precedenti è nettamente separato dal bilancio di competenza e deve essere impiegato con l'osservanza di due condizioni: I) che si tratti di spese di carattere straordinario e transitorio; 2) che le somme dell'avanzo non solo siano disponibili, ma anche realizzabili e realizzate in conformità di erogazione delle spese stesse.

Le entrate e le spese sono divise in tre categorie: entrate e spese effettive, per movimento di capitali e contabilità speciali; quest'ultima categoria si suddivide in: partite di giro e stabilimenti speciali. La natura di queste due categorie è identica sostanzialmente a quella del bilancio statale; gli stabilimenti speciali rappresentano i servizi degli enti locali che sono gestiti in autonomia e quindi con bilancio separato. In essi sono comprese anche le aziende municipalizzate o provincializzate ed anche qui vale la norma che gli avanzi e i disavanzi vanno a favore o a carico del bilancio del comune o della provincia.

Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie e a loro volta in obbligatorie e facoltative. Obbligatorie sono le spese relative al funzionamento degli enti e sono tassativamente stabilite dalla legge fondamentale che regola l'attività finanziaria degli enti locali, attualmente dal testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n.383, e da altre disposizioni legislative.

Le spese facoltative sono quelle che non sono elencate tra le obbligatorie e che sono lasciate al prudente arbitrio delle autorità locali, esse però debbono avere per oggetto servizi ed uffici di pubblica utilità entro i limiti delle rispettive circoscrizioni territoriali. La legge impone dei limiti nelle spese facoltative per gli enti che raggiungono il pareggio economico con l'applicazione delle sovrimposte in eccedenza ai limiti normali.

Ogni categoria di entrata o spesa si ripartisce in articoli: l'unità elementare organica è l'articolo. Vi

sono due articoli speciali, l'uno per il fondo delle spese impreviste destinate a far fronte alle spese che si manifestano durante l'esercizio con carattere puramente accidentale ma d'assoluta necessità e che non possono prorogarsi senza evidente pregiudizio del servizio pubblico; l'altro per il fondo di riserva destinato solamente ad aumentare le assegnazioni deficienti. Al quale scopo si può ricorrere, sotto l'osservanza di determinate condizioni in caso di assoluta necessità, alla facoltà di operare storni di fondi che si riconoscessero esuberanti di altre voci di bilancio.

252.- APPROVAZIONE DEL BILANCIO.- I bilanci di previsione debbono essere deliberati entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono e debbono essere resi pubblici mediante deposito nella segreteria a disposizione del pubblico; per i bilanci provinciali deve essere pubblicato un sunto nel foglio degli annunzi legali della provincia. Eseguite le pubblicazioni il bilancio deve essere approvato dal prefetto, qualora gli enti eccedano i limiti legali delle sovrimposte della giunta provinciale amministrativa, o dalla commissione centrale per la finanza locale o dal ministro delle finanze.

Approvato definitivamente il bilancio esso diventa esecutivo.

253.- ESERCIZIO FINANZIARIO.- L'esercizio finanziario a differenza di quello dello stato per gli enti locali coincide con l'anno solare, comincia col 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e pagamento delle spese impegnate entro la stessa data , la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

254.- APPROVAZIONE DEI RENDICONTI.- I conti dei comuni e delle provincie debbono essere deliberati non

più tardi del mese di maggio e sono sottoposti all'approvazione del consiglio di prefettura contro le cui decisioni si può ricorrere alla corte dei conti.

IL CONTO DEL PATRIMONIO

255.-Materia del conto del patrimonio sono: all'attivo il valore dei beni immobili giusta i rispettivi registri di consistenza e quello dei mobili, delle derrate ed altri beni risultanti dagli inventari, i crediti e le variazioni di essi;al passivo: i mutui e prestiti di qualunque natura ed oneri diversi.

Oltre i beni patrimoniali gli enti locali posseggono beni demaniali e anche di questi dev'essere allegato al conto un inventario in cui vi sia la descrizione dei medesimi. L'inventario delle istituzioni amministrate dai comuni e dalle provincie deve essere tenuto separato da quello degli enti stessi. Dell'esattezza degli inventari e delle loro variazioni sono tenuti responsabili: il sindaco, il preside, il segretario del comune o della provincia e il ragioniere ove esista.

256.- I CONTRATTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE.- Norme speciali regolano la materia dei contratti e dei mutui. Il principio generale in materia di contratti è che tutte le alienazioni e gli appalti di cose ed opere debbono essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite per i contratti dello stato, salvo le eccezioni indicate da leggi speciali e le seguenti, le quali sono basate sul doppio criterio della popolazione e della entità del contratto per i comuni, mentre per le provincie sono basate soltanto sul valore del contratto.

A tale riguardo le provincie sono parificate sempre ai comuni aventi popolazioni superiori a 100.000 abitanti. I comuni quindi che danno tale popolazione e tutte indistintamente le provincie possono provvedere mediante la licitazione privata quando il valore complessivo del contratto non ecceda lire 75.000 sia con effetto unico ed immediato, sia con effetto attraverso

più anni, spesa ripartita in più anni come è esposto nella seguente tabella:

Provincie e comuni:	Lire	Unica soluzione o spesa ripartita in 5 anni per lo stesso oggetto o in 9 anni per fitti di immobili.
con 100.000 abitanti	75.000	
da 20 a 100.000 abitanti	40.000	
fino a 20.000 abitanti	20.000	

I comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 20.000 abitanti sono parificati a quelli con popolazione da 20.000 a 100.000.

Alla trattativa privata si può procedere quando il valore complessivo dei contratti non ecceda per le singole classi di comuni la metà delle cifre esposte.

Il prefetto può consentire che i contratti seguano le licitazioni private, anche all'infuori dei casi per cui è previsto l'incanto, quando tale forma di appalto risulti vantaggiosa per l'amministrazione; può addirittura autorizzare la trattativa privata, quando ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessità o la convenienza.

Debbono essere comunicati al consiglio di prefettura, il quale dà il parere tanto sulla regolarità del progetto quanto sulla convenienza, per le provincie e i comuni con oltre 100.000 abitanti, i contratti che superano le 150.000 lire, e le 80.000 e le 40.000 lire rispettivamente per le altre due classi di comuni come avanti accennato. Non basta il parere favorevole del consiglio di prefettura quando i contratti eccedono i limiti per cui si debba ricorrere al procedimento dei pubblici incanti: è necessario ancora il visto del prefetto, il quale deve accertarsi che siano osservate le forme prescritte. Il prefetto anche quando abbia riconosciuto che i contratti siano regolari, per gravi motivi dell'interesse dell'ente o dell'interesse pubblico può negare l'esecuzione.

257.- I MUTUI.- Allo scopo di frenare l'indebita-

mento dei comuni a cui possono ricorrere specialmente per le opere pubbliche, sono poste condizioni tassative e cautele rigorose che debbono essere tenute presenti dalle autorità tutorie. Presupposto nella contrattazione dei mutui è la obbligatorietà della spesa, la quale è riconosciuta: a) per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere obbligatorio. Il mutuo non deve essere concesso se contemporaneamente i comuni non dimostrino di aver provveduto al finanziamento di altre opere pubbliche improrogabili in corso e se il finanziamento non risulti adeguato alle necessità; b) per acquisto di stabili indispensabili ai servizi pubblici; c) pel pagamento di debiti incontestabili e scaduti; d) quando siano garantiti l'ammortamento ed il pagamento degli interessi con la indicazione dei mezzi di pagamento.

Sono considerati mutui i contratti di appalto sui quali si è stabilito che il pagamento sia eseguito in più di 5 anni con o senza interessi; di norma nessun mutuo può essere contratto se l'ammontare degli interessi cumulati con quelli di mutui precedentemente contratti superi, per i comuni, il quarto delle entrate effettive ordinarie, valutate in base al conto consuntivo dell'anno precedente alla deliberazione del mutuo; e per le provincie se tale ammontare superi i due terzi del limite normale della sovrimposta fondiaria.

Prima tale limite era fissato al quinto delle entrate ordinarie; in seguito, e cioè con la pubblicazione del t.u. sulla finanza locale del 1931, alle maggiori cautele si è accompagnato un allargamento dei limiti medesimi.

Tali limiti infatti possono essere superati purchè nel computo del quarto o dei due terzi calcolati come sopra non siano compresi i mutui autorizzati in virtù di leggi per casi speciali e quelli contratti per l'assunzione diretta di servizi pubblici.

I mutui contratti con titoli cambiari non possono superare l'ottava parte delle entrate ordinarie sia per i comuni che per le provincie.

Poichè i mutui delle provincie sono garantiti da

sovrimposte e quando lo siano con altri mezzi si ripercuotono sulle sovrimposte medesime, le deliberazioni dei mutui debbono essere approvate dal ministero dell'interno, su parere della giunta provinciale amministrativa, se i bilanci sono pareggiati con sovrimposte comprese nel limite normale, e dal ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze se si eccedono i limiti normali. I mutui contratti in cartelle o altri titoli negoziabili debbono essere appositamente autorizzati dai due ministri dell'interno e delle finanze udite la giunta provinciale amministrativa e la commissione centrale per la finanza locale.

258.- LE NORME SPECIALI PER LA CITTA' DI ROMA.- Per la città di Roma, dal punto di vista finanziario e contabile si applicano in genere le norme già esposte con alcune modificazioni riferentisi in specie alle opere pubbliche, alle spese e agli organi di controllo. I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche devono riportare il parere: a) del consiglio superiore dei lavori pubblici quando il loro importo è superiore a un milione di lire e si provvede con asta pubblica o licitazione privata, ovvero d'importo superiore a lire 500.000 quando si provvede a trattativa privata;b) dell'ispettorato superiore dei lavori pubblici quando l'importo è compreso tra 200.000 e un milione e si provvede con asta pubblica o licitazione privata, ovver d'importo compreso tra 200 e 500.000 lire e si provvede con trattativa privata o ad economia.

La norma generale è che per i contratti si deve eseguire l'asta pubblica come per gli altri comuni; si eleva però a I.000.000 lire la facoltà di provvedere mediante licitazione privata, mentre per i grandi comuni è di lire 750.000. Diversi sono gli organi di controllo per l'approvazione del bilancio, il quale oltre ad essere deliberato entro il I° ottobre mentre per gli altri è il I5 dello stesso mese, è approvato con decreto reale su proposta del ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze, sentito il consiglio

dei ministri. Gli organi massimi hanno anche la facoltà di modificare la impostazione delle spese obbligatorie allo scopo di garantire l'andamento dei servizi e di prendere i provvedimenti opportuni nel caso che il comune applicasse il terzo limite delle sovrimposte e di stabilire la percentuale delle spese facoltative, attribuzioni che per altri comuni sono concesse alla giunta provinciale amministrativa o alla commissione centrale della finanza locale. Anche il conto consuntivo è approvato dal ministero dell'interno per mezzo di decreto, contro il quale si può ricorrere alla corte dei conti. Per l'assunzione diretta dei pubblici servizi valgono in genere le norme dettate per gli altri comuni e per le provincie, salvo che l'amministrazione di ogni azienda di ciascun servizio deve essere costituita con amministrazione autonoma distinta quindi da quella degli altri servizi.

259.- LA COMMISSIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE.- Un istituto di particolare importanza, è la commissione centrale per la finanza locale, istituita con r.d.l. 20 ottobre 1925, n.1914, modificato con r.d.l. 20 marzo 1930, n.141. Le sue attribuzioni normali sono di carattere consultivo per tutte le questioni relative alla finanza locale, sottoposte al suo esame dai ministri dell'interno e delle finanze; e di controllo e tutela per quanto si riferisce alla gestione finanziaria dei comuni e delle provincie. La commissione sentita la giunta provinciale amministrativa:

a) deve approvare i bilanci dei comuni che, nonostante l'applicazione delle sovrimposte o degli altri tributi nei limiti massimi consentiti dalla legge, non possono conseguire il pareggio, e le variazioni che dovessero essere apportate ai bilanci predetti, per far fronte a nuove e maggiori spese obbligatorie inderogabili, indispensabili e urgenti e le spese vincolanti il bilancio per un biennio;

b) può promuovere, in sede d'approvazione di bilancio, la costituzione coattiva di consorzi oppure la

aggregazione dei comuni ad altri comuni anche in casi non previsti dalla legge;
lamenti comunali per la gestione dei beni patrimoniali per i servizi assunti in gestione diretta o in economia;

d) può, in casi eccezionali, autorizzare l'applicazione di aumenti in tutti i tributi comunali oltre i limiti massimi consentiti dalla legge.

P A R T E VIII

LA FINANZA DI GUERRA

260.- LE ENTRATE E LE SPESE EFFETTIVE.- Allo scopo di valutare l'importanza sei servizi pubblici (spese) cui soddisfa lo stato e dei mezzi (entrate) adottati per farvi fronte si danno alcuni cenni sullo sviluppo della finanza italiana nell'ultimo dodicennio, che è caratterizzata da tre guerre.

Si prendono in considerazione le entrate e le spese effettive, pilastri fondamentali del nostro bilancio, ed il debito pubblico.

Il dodicennio in esame si può dividere in due periodi:
I°) periodo della impresa etiopica e della guerra di Spagna, che comprende il quadriennio I935-36 - I938-39;
2°) periodo della seconda guerra mondiale (I939-40 - I945-46).

I dati che si espongono sono stati tolti fino al I94I-42, dai rendiconti consuntivi, e per il I942-43, dall'esposizione finanziaria fatta il 5 agosto I943 dall'allora ministro finanze e pubblicata nei giornali. Le cifre di quest'ultimo esercizio non sono definitive.

Per rendere omogenee le cifre e quindi comparabili, si sono apportate modifiche e rettifiche ai dati risultanti dai rendiconti dello stato in relazione alla variazione delle norme della nostra contabilità o a deroghe adottate nei metodi di registrazione delle entrate e delle spese.

Nel I934-35, le entrate effettive ammontano a milioni I8.046 e le spese effettive a 20.924, con un disavanzo di milioni 2.I07.

Negli esercizi successivi, le spese effettive tendono ad aumentare rapidamente; si raddoppiano nel I936--37, e dopo una tenue diminuzione nei due esercizi I936-37 - I937-38 riprendono l'ascesa fortissima, con lo scoppio della seconda guerra mondiale; raggiungendo i 6I.238 milioni nel I939-40, e i I29.30I milioni nel

I942-43.

Poichè le entrate effettive seguono stentamente il ritmo sempre più crescente delle spese, i disavanzi effettivi crescono velocemente da I2.498 milioni, nel I938-39, salgono a 86.274 milioni nel I942-43.

(in milioni di lire)

Esercizio finanziario	Entrate effettive	Spese effettive	Disavanzi
I934-35	I8.8I8	20.924	- 2.I07
I935-36	20.37I	33.088	-I2.7I7
I936-37	24.702	4I.3I8	-I6 6I6
I937-38	27.677	39.085	-II.408
I938-39	27.789	40.287	-I2.498
I939-40	32.8I9	6I.238	-28.4I9
I940-4I	35.03I	99.2I0	-64-I79
I94I-42	39 .070	II7.922	-78.852
I942-43	43.037	I29.30I	-86.274

26I.- CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE EFFETTIVE.- Le spese effettive si possono classificare in spese per i servizi normali e in spese di guerra o di carattere eccezionale. Gli oneri infatti per la preparazione e la condotta di guerra per la conquista dell'Etiopia, per la guerra condotta in Spagna ed in ultimo, per la guerra mondiale sono raggruppate nei rendiconti con la denominazione di eccezionali. Il cui movimento è messo in evidenza nella seguente tabella, con l'avvertenza che esse divergono da quelle che compaiono sui rendiconti per rettifiche e spostamenti effettuati per omogeneità di confronto; tra le spese di guerra si è compresa, tra l'altro, una quota parte delle spese degli interessi sui debiti pubblici, le quali nei rendiconti sono tutte classificate tra le spese normali.

Dalle cifre esposte risulta che l'incremento totale delle spese non è soltanto dovuto alle spese per la preparazione e la condotta della guerra, ma vi contribuiscono anche le spese per i servizi normali, sui quali la guerra si ripercuote.

Esercizio finanziario	Spese normali	Spese eccezionali di guerra	Totali
I934-35	I9.949	975	20.924
I935-36	2I.288	II.800	33.088
I936-37	23.204	I8.II4	4I.3I8
I937-38	29.408	9.677	39.085
I938-39	33.I20	7.I67	40.287
I939-40	39.I93	22.045	6I.238
I940-4I	39.387	59.823	99.2I0
I94I-42	43.664	74.258	II7.922
I942-43	54.I39	75.I62	I29.30I

262.- LE SPESE NORMALI DISTINTE SECONDO I SERVIZI. Tutti i gruppi di spese nei quali si suddividono le spese normali sono in continuo incremento; più che raddoppiate sono, nel I938-39, in confronto del I934-35, le spese per la difesa militare ma non meno notevole è l'aumento delle spese per l'incremento economico della nazione, che avevano assunto sempre più una notevole importanza per la pretesa realizzazione dell'autarchia economica. Un balzo più cospicuo mostrano le spese per le colonie, quasi quintuplicate. L'unione dell'Albania all'Italia, avvenuta nell'aprile I939, impose nuovi oneri che raggiungono la somma di 484 milioni nel I938--39 contro 5 milioni del I934.35.

Una particolare menzione merita il gruppo denominato, sovvenzioni alle ferrovie, che non figura più nei rendiconti e che si è mantenuto per omogeneità di confronti. Gli 840 milioni che compaiono in tale gruppo, nel I934-35 rappresentano un contributo dello stato per colmare il disavanzo dell'azienda ferroviaria , la cui gestione dopo una lunga serie di disavanzi si è chiusa a partire dal I936-37 con avanzi. Il risultato è dovuto a provvidenze varie dirette da una parte ad una migliore sistemazione dei rapporti contabili fra l'azienda e lo stato e dall'altra ad una più efficiente disciplina dei trasporti merci. In conseguenza dei nuovi rap

	I934-35	I938-39	I94I-42
Organi e servizi generali.....	385	666	I.4I3
Servizi finanziari.....	I.740	2.495	3.720
Giustizia.....	484	595	806
Pensioni di guerra I9I4-I8....	I.II5	I.037	I.2I9
Difesa militare.....	4.I86	9.8I4	II.954
Costruzione strade ferrate....	72	2I4	67
Opere pubbliche..,.....	I.898	2.509	3.I69
Incremento econ. nazione.....	I.225	2.276	I.967
Educazione nazionale.....	I.697	2.I08	3.222
Colonie.....	447	2.029	I.274
Beneficenza e assistenza soc..	203	393	765
Servizi di culto.....	70	74	73
Rappresentanza all'estero.....	I66	266	279
Servizi di polizia.....	947	I.307	2.596
Albania.....	5	484	I.I7I
Sovvenzioni alle ferrovie.....	840	63I	I.I73
TOTALI.....	I5.480	26.928	34.868

porti contabili, lo stato si è assunto diversi oneri : riduzione degli interessi per le somme anticipate dal tesoro all'azienda, sovvenzioni al fondo pensioni e sussidi al personale, alla elettrificazione delle linee ; in seguito sono stati devoluti a favore dell'azienda l'utile netto della gestione del monopolio dell'acquisto all'estero del carbone e dei metalli e quindi l'utile netto della gestione ferroviaria. Le cifre di tale gruppo, comprendono appunto, nel I938-39 e nel I94I-42, il complesso degli oneri ricordati. Nel I94I-42, le spese per gli organi e servizi generali dello stato, in confronto del I938-39, sono aumentati di 747 milioni; senza dubbio alcune di esse dipendono dalle vicende della guerra, quali il contributo al funzionamento dei servizi della provincia di Lubiana (28 milioni) e per il governo della Dalmazia (88 milioni). In tale gruppo sono registrati ancora 35I milioni per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali. Dei 3.720 milioni che

figurano nel gruppo servizi finanziari, 459 milioni sono dovuti all'allestimento e collocamento dei buoni del tesoro e circa 29 milioni per la fabbricazione e trasporto dei biglietti di stato; altri 36 milioni iscritti nel gruppo educazione nazionale sono stati erogati per le scuole istituite nei derritori della Dalmazia e di Lubiana. Sempre rispettivamente per i due esercizi ricordati, le spese per l'Albania aumentano di 542 milioni (da 484 milioni a I.I7I milioni) dovuti ad oneri di carattere militare.

263.- LE SPESE DI GUERRA.- Le spese di guerra alla loro volta si distinguono in: a) spese militari;b) per esigenze civili, c) e spese per interessi di debiti.

Le spese per esigenze militari non offrono altra discriminazione all'infuori di quella per ministeri e, sebbene imponentissime, figurano in blocco in uno o due capitoli di bilancio del rispettivo ministero dal quale sono state erogate. A tutto il I94I-42 ammontavano a I64.696 milioni, di cui IOI.II9 milioni per il triennio I939-40 I94I-42, distinti come appresso (in milioni di lire):

Esercizio finanziario	Guerra	Marina	Aeronautica	Africa	Totali
I934-35	394	90	89	398	97I
I935-36	4.667	I.I25	I.350	3.650	I0.792
I936-37	6.292	I.442	2.537	6.746	I7.0I7
I937-38	2.400	59I	2.39I	3.335	8.7I7
I938-39	I.955	II5	2.I90	I.820	6.080
I939-40	9.763	I.377	4.0I5	5.238	20.393
I940.4I	37.758	3.244	4.904	3.024	48.930
I94I-42	39.486	6.550	4.200	I.560	5I.796
Totali	I02.7I5	I4.534	2I.676	25.77I	I64.696

Relativamente modeste le spese per le esigenze civili, all'inizio del conflitto, assumono, nel loro in-

cremento, sempre più una notevole importanza, la loro percentuale dal 5,3% in confronto delle spese totali, nel I939-40 è salita al 26,3% nel I94I-42. Anche esse sono classificate a secondo dei vari ministeri, ma sono ulteriormente distinte a seconda dei vari servizi, perciò sono state raggruppate a secondo dell'affinità dei servizi stessi per gli esercizi dal I939-40 al I94I--42, come appresso (in milioni di lire):

	I939-40	I940-4I	I94I-42(1)
Approvvigionamenti e consumi.....	38	2.I62	5.884
Trasporti e traffico marittimo.....	9	I04	727
Soccorsi e sussidi alle famiglie dei militari ed assistenza alla popolazione civile.....	I.35I	5.258	I3.254
Spese civili nei paesi occupati.....	-	I0	296
Protezione contro le offese aeree.....	25	4I8	534
Censura postale e propaganda.....	-	69	68
Assegnazioni alle varie milizie	I38	337	I44
Contributi ad enti ausiliari dello stato.....	-	48	258
Pensioni privilegiate di guerra.....	33	45	I00
Varie.....	27	40I	7I3
Totali.....	I.62I	8.850	2I.978

Un posto preminente occupa il gruppo soccorsi e sussidi alle famiglie dei militari e assistenza alla popolazione civile che assorbe oltre la metà delle spese civili; segue poi il gruppo per gli approvvigionamenti e consumi che rasenta i 6.000 milioni di lire nel I94I.

Tali spese sono connesse con la politica del bloc

(1) Al lordo dei ricuperi.

co dei prezzi adottata dal governo per cui ha ritenuto di accollarsi oneri non indifferenti per raggiungere lo scopo; in fatti, nel I94I-42, 5.I0I milioni sono stati erogati per la integrazione dei prezzi direttamente o indirettamente sotto forma di premi per investimenti a cereali di zone di terreno o per conferimento del grano agli ammassi. Altri 503 milioni sono stati spesi, sempre nel I94I-42, per approvvigionamenti di prodotti vari; e 280 milioni per l'amministrazione e i controlli per l'approvvigionamento e distribuzione dei prodotti vari.

L'ammontare delle spese per il pagamento degli interessi di carattere eccezionale è stato considerato l'incremento degli interessi pagati in un esercizio in confronto di quello precedente e precisamente (in milioni di lire): 663 nel I935-36; 5I9 nel I936-37; 548 nel I937-38; 583 nel I938-39, 2.043 nel I940-4I, 2.840 nel I94I-42.

264.- LE ENTRATE EFFETTIVE.- Le entrate effettive si distinguono in due categorie: entrate non derivanti da tributi (proventi di servizi pubblici, redditi patrimoniali, rimborsi e concorsi e diverse) ed entrate tributarie.

Per omogeneità di confronto sono compresi nel provento delle imposte i riscatti delle imposte straordinarie istituite durante il periodo in esame, le quali nei rendiconti sono iscritte nelle entrate diverse, non rappresentando in sostanza che un anticipo di tributi dovuti per gli anni futuri. Sono state poi iscritte tra le entrate non di carattere tributario, a partire dal I937-38, le somme costituite dagli avanzi di gestione delle ferrovie dello stato, le quali, prima versate al tesoro, sono devolute alle ferrovie stesse. Si vengono ad ingrossare così le entrate di cui trattasi ma non mutano i risultati finali, essendo stato iscritto nelle spese l'ammontare di tali avanzi. Sono state ancora eliminate le entrate straordinarie derivanti da ricuperi nella esecuzione delle spese di carattere eccezionale

le, le cui spese sono state diminuite di altrettanta somma per gli ultimi tre esercizi finanziari.

Esercizi finanziari	Entrate tributarie	Entrate non derivanti da tributi	Totali
1931-32	17.235	2.089	19.324
1932-33	16.352	1.865	18.217
1933-34	16.012	2.036	18.057
1934-35	16.437	2.380	18.817
1935-36	17.250	3.211	20.371
1936-37	19.686	5.016	24.702
1937-38	22.813	4.863	27.676
1938-39	23.615	4.174	27.789
1939-40	27.278	5.541	32.819
1940-41	29.776	5.255	35.031
1941-42	33.953	5.188	39.071
1942-43	37.565	5.462	43.027

Le entrate totali da 18.817 milioni, nel 1934-35, salgono a 27.789 nel 1938-39 ed a 43.027 milioni nel 1942-43; l'incremento è dovuto in maggior misura alle entrate di carattere tributario, le quali da 16.437 milioni nel 1934-35, toccano i 23.615 milioni ed i 37.565 milioni rispettivamente per i due esercizi ricordati.

Hanno contribuito all'incremento del gettito dei tributi l'inasprimento delle aliquote, i migliori accertamenti e le istituzioni di nuove imposte ordinarie e straordinarie.

265.- IL GETTITO DEI TRIBUTI.- Nella tabella seguente è messo in evidenza il movimento dei principali gruppi di tributi (in milioni di lire).

Nel gruppo delle imposte dirette hanno contribuito al suo incremento le nuove imposte istituite durante l'ottennio considerato, le quali, tenuto conto dei riscatti, gittarono oltre un miliardo in ogni eserci-

zio del primo quadriennio, 2.072 milioni nel 1940-41 e 2.638 milioni nel 1941-42.

Esercizi finanziari	Imposte dirette	Imposte sullo scambio della ricchezza	Imposte indirette sui consumi	Monopoli fiscali	Lotto	Contributi speciali	Totali
1931-32	4.897	3.726	5.074	3.023	515	-	17.235
1932-33	4.644	3.582	4.644	2.989	483	10	16.352
1933-34	4.539	3.442	4.555	2.952	519	14	16.021
1934-35	4.539	3.619	4.892	2.919	450	18	16.437
1935-36	4.626	4.136	5.111	2.961	395	21	17.250
1936-37	6.296	4.582	5.253	3.091	426	38	19.686
1937-38	7.458	5.543	5.822	3.380	487	123	22.813
1938-39	6.802	6.809	6.380	3.580	544	220	23.615
1939-40	7.318	7.296	7.924	3.915	523	302	27.278
1940-41	8.954	9.063	6.389	4.499	520	351	29.776
1941-42	9.558	11.271	6.135	6.017	584	388	33.953
1942-43	10.817	11.329	6.132	8.213	673	400	37.565

Nelle imposte sullo scambio della ricchezza, il maggiore incremento è dovuto all'imposta sulla entrata, la quale, in continua ascesa, ha gittato 5.965 milioni nel 1941-42 contro 2.123 milioni, in media, nel quadriennio 1936-37-1938-39. Nei monopoli fiscali il crescente gettito è dovuto ai tabacchi. La restrizione degli scambi con l'estero e la limitazione dei consumi hanno moderato il gettito dei dazi doganali e delle altre imposte sui consumi.

L'incremento dei tributi, per quanto notevole, è stato del tutto inadeguato per far fronte ai sempre più crescenti oneri delle ingentissime necessità belliche, e scarso è stato l'apporto delle altre entrate effettive non di carattere tributario, donde l'urgenza di ricorrere ad altri mezzi.

266.- AMMONTARE DEI DISAVANZI EFFETTIVI DELL'OTTENNIO 1935-36 1942-43.- Per la gestione del bilancio, la situazione complessiva per l'ottennio 1935-36 1942-

-43, si riassume nelle seguenti cifre (in milioni di lire):

	I935-36 I938-39	I939-40 I942-43	I933-36 I942-43
I) Entrate effettive	I00.539	I49.947	250.486
2) Spese effettive			
a) normali	I07.020	I76.383	283.403
b) di guerra	46.758	23I.288	278.046
Totale (a+b)	I53.778	407.67I	56I.449
3) Disavanzi effettivi	53.239	257.724	3I0.963.

267.- L'INDEBITAMENTO - I DEBITI PATRIMONIALI.- I 3I0.963 milioni di disavanzo sono stati coperti con debiti di carattere patrimoniale e con debiti di tesoreria; nel quadriennio I935-36 - I938-39; sono stati emessi un prestito nazionale rendita 5% ed un prestito redimibile 5%; e si è ancora ricorso alla emissione di buoni speciali novennali del tesoro in pagamento di titoli esteri e titoli emessi all'estero; alla emissione di biglietti di stato, e di certificati di credito; tali operazioni finanziarie fruttarono I9.707 milioni.

Nel quadriennio I939-40-I942-43, si è ricorso largamente alla emissione di buoni del tesoro novennali , di cui una prima emissione fruttò 27.300 milioni nel I939-40, una seconda I8.525 milioni nell'esercizio successivo, due altre ancora, nel I94I-42, gittarono 44.850 milioni. Nel I942-43, le emissioni di buoni novennali fruttano 36.972 milioni; in complesso si ebbero nell'ottennio milioni I42.447.

I935-36-I938-39	I9.707	milioni
I939-40	28.375	"
I940-4I	I9.709	"
I94I-42	47.684	"
I942-43	36.972	"
totale	I42.447	"

268.- I DEBITI DI TESORERIA.- Ai disavanzi effettivi non coperti da debiti patrimoniali si è fatto fronte con mezzi forniti dalla tesoreria, i quali sono stati:

I935-36-I938-39	46.779	milioni
I940-4I	47.669	"
I94I-42	27.I07	"
totale	I70.543	"

In conseguenza delle suddette operazioni, i debiti di tesoreria in I6.8II milioni nel I934-35, sono saliti a 49.036 milioni nel I938-39 e a I7I.994 milioni nel I942-43, distinti secondo nostri calcoli, approssimativamente, come appresso (in milioni di lire):

Debiti di tesoreria	I934-35	I938-39	I942-43
Buoni del tesoro ordinari....	670	I3.500	56.267
Anticipazioni della Banca d'Italia.....	-	2.000	48.595
Anticipazioni della Cassa depositi e prestiti ed altri istituti.....	II.0I0	23.0I0	54.860
Anticipazioni di altri istituti e conti correnti che non trovano contro partita nei debiti di tesoreria.....	2.027	5.702	9.I88
Vaglia del tesoro ed altri debiti interni che si compensano, trovando la contropartita nei crediti di tesoreria.....	3.I04	4.824	3.I04
Totali.....	I6.8II	49.036	I7I.994

Nel I934-35 la massima parte dei debiti di tesoreria era costituito dalle anticipazioni dalla cassa depositi e prestiti, circa il 75% del totale, nel I938-39, tale percentuale si riduce al 49%, mentre quella dei

buoni ordinari del tesoro dal 4% sale al 28%; nel I942-43, le anticipazioni della Banca d'Italia, inesistenti, nel I934-35, in 2.000 milioni, nel I938-39, raggiungono i 48.595 milioni ossia il 28,25% del totale.

269.- MOVIMENTO DELLE PASSIVITA' TOTALI DAL I934--35 AL I942-43.- I debiti patrimoniali, consolidati, redimibili e biglietti di stato hanno avuto un incremento meno cospicuo dei debiti di tesoreria; da I09.I72 milioni, nel I934-35, sono saliti a I26.203 milioni nel I938-39 ed a 29I.893 milioni nel I942-43. Poichè il conto patrimoniale non distingue le passività patrimoniali da quelle finanziarie, le cifre esposte sono calcolate e comprendono: a) i debiti consolidati, redimibili ed i biglietti di stato, b) le passività diverse, debiti cioè di carattere patrimoniale in attesa di sistemazione (circa 3.000 milioni nel I942-43), c) ed i residui passivi di bilancio, calcolati a 27.930 nel I942-43. Le passività totali perciò distinte come appresso, da I25.893 milioni nel I934-35 sono salite a 463.887 milioni nel I942-43:

	Debiti di tesoreria	Debiti consolidati, redimibili, passività diverse e residui passivi di bilancio	Totale	Aumento in confronto dell'esercizio precedente
I934-35	I6.8II	I09.I72	I25.983	-
I935-36	23.506	I09.925	I33.43I	+ 7.448
I936-37	29.305	I24.680	I53.985	+ 20.554
I937-38	38.I5I	I24.745	I62.896	+ 8.9II
I938-39	49.036	I26.203	I75.239	+ I2.343
I939-40	48.200	I62.236	2I0.436	+ 35.I97
I940-4I	95.899	I85.896	28I.795	+ 7I.359
I94I-42	I23.006	248.603	37I.609	+ 89.8I4
I942-43	I7I.994	29I.893	463.887	+ 92.278

270.- I PAGAMENTI DIFFERITI.- Per valutare compiutamente l'indebitamento dello stato, alle cifre esposte occorre aggiungere gli oneri costituiti dai pagamenti differiti, dei quali in bilancio sono registrati soltanto le annualità. Il valore attuale dei pagamenti differiti, secondo le dichiarazioni ufficiali, ammontava a 24.066 milioni nel giugno 1934, a 29.779 milioni al marzo 1942 ed a 38.907 milioni al marzo 1943; non si commetterà un errore per eccesso se si assume che tale onere si aggiri sui 41.000 milioni al giugno 1942-43. A questa data perciò l'indebitamento complessivo dello stato, dedotti i crediti di tesoreria (3.104 milioni) ed i residui attivi della parte effettiva di bilancio raggiunge i 500.000 milioni circa.

271.- LA SITUAZIONE FINANZIARIA DOPO L'ARMISTIZIO.- Tale la situazione al giugno 1943; dopo il 1942-43, non è agevole ricostruire, per il momento, lo svolgimento della nostra finanza: dalla dichiarazione dell'armistizio, settembre 1943, il territorio nazionale, divenuto un enorme campo di battaglia, è stato diviso in due parti: la parte meridionale è stata occupata dagli eserciti anglo-americani; la parte centrale e settentrionale dai tedeschi.

Anche dopo la disfatta e la cacciata dei tedeschi dall'Italia settentrionale avvenuta nel maggio 1945, la amministrazione del territorio italiano è passata al governo italiano soltanto al 1° gennaio 1946, e non integralmente, essendo esclusa la Venezia Giulia.

Le cifre attendibili, rese di pubblica ragione, sono quelle riferentisi al bilancio di previsione per l'esercizio 1945-46, le quali sono: entrate effettive 140 miliardi; spese effettive 500 miliardi con un disavanzo effettivo quindi di 360 miliardi.

Il debito pubblico è approssimativamente valutato ad oltre 1.079 miliardi, di cui 340 miliardi, costituito dal debito patrimoniale, e da 719 miliardi dal debito fluttuante, compresi in questo ultimo 96 miliardi di am-lire.

La cifra esposta non rappresenta l'integrale indebitamento dello stato; alla medesima sono da aggiungere ancora: il valore attuale dei pagamenti differiti, in circa 40 miliardi; i residui passivi di bilancio, di cui si ignora l'entità; ed ancora i crediti privati verso lo stato o altri enti pubblici in dipendenza di forniture, prestazioni e servizi resi nel regno o fuori, anteriormente alla data di liberazione delle singole zone dei territori nazionali, oltre 80 miliardi di lire; le somme dovute dall'amministrazione per il pagamento dell'indennità di requisizione di materiale, di corrispettivi e servizi resi agli alleati, oltre I50 miliardi; le somme che rappresenteranno l'ammontare dei danni di guerra. Tenendo conto di questi elementi si è al di sotto della realtà se si conclude che l'indebitamento complessivo dello stato palese e latente nel marzo I946 tenda a superare i I.500 miliardi.

272.- LA CIRCOLAZIONE MONETARIA.- Nel primo quadriennio il risparmio nazionale ha fornito i mezzi finanziari dipendenti dalle erogazioni a carico del bilancio; nel secondo quadriennio, vi concorre anche l'aumento dei mezzi di pagamento, moderato nel I940, s'intensifica in seguito, la circolazione monetaria raggiunge i 96.54I milioni nel giugno; i I23.480, l'8 settembre I943, per balzare a 389.849 milioni nel dicembre I945. Dall'armistizio al dicembre I945 la circolazione è aumentata di 266.369 milioni, di cui I63.032 milioni determinati dalle emissioni tedesche e dal governo pseudo repubblicano e I00.728 milioni dovuti alle am-lire.

I9I4	dicembre	3.967	milioni
I935	"	I6.296	"
I936	"	I6.525	"
I937	"	I7.465	"
I938	"	I8.995	"
I939	marzo	22.785	"
I940	giugno	25.344	"
I943	20 luglio	96.54I	"
I943	8 settembre	I23.480	"
I945	dicembre	389.849	"

PREZZO **L. 450**